

**MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA  
OBBLIGHI INFORMATIVI NEI SETTORI DI COMPETENZA  
DELL'AGCOM: RISULTANZE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE**

**SOMMARIO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INTRODUZIONE</b>   | <b>7</b>  |
| <br>  |           |
| <b>PARTE I - DISCIPLINA E METODOLOGIA PER LA MOA NEL CONTESTO<br/>DELL'AUTORITÀ</b>                                   |           |
| <br>  |           |
| <b>1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>   | <b>11</b> |
| <i>1.1 LA MOA NELL'ORDINAMENTO EUROPEO E NAZIONALE</i>  | <i>11</i> |
| <i>1.2 BUONE PRASSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI</i>  | <i>14</i> |
| <b>2. DESCRIZIONE DELL'ITER VALUTATIVO</b>  | <b>21</b> |
| <b>3. METODOLOGIA</b>   | <b>28</b> |
| <br>  |           |
| <b>PARTE II - RISULTATI DELLA MOA</b>   |           |
| <br>  |           |
| <i>FASE I – RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI<br/>NEI SETTORI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ</i> | <i>41</i> |
| <b>4. MAPPATURA E CLASSIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI</b>  | <b>44</b> |
| <i>4.1 OBBLIGHI INFORMATIVI INTER-SETTORIALI</i>  | <i>46</i> |
| <i>4.2 SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</i>   | <i>50</i> |
| <i>4.3 MEDIA AUDIOVISIVI, RADIOFONICI ED EDITORIALI</i>   | <i>66</i> |
| <i>4.4 SETTORE DEI SERVIZI POSTALI</i>  | <i>72</i> |
| <b>5. OBBLIGHI INFORMATIVI ESCLUSI DALLA MAPPATURA</b>  | <b>77</b> |
| <i>5.1 SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</i>   | <i>80</i> |
| <i>5.2 SETTORE DEI MEDIA</i>  | <i>81</i> |
| <i>5.3 SETTORE DEI SERVIZI POSTALI</i>  | <i>81</i> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>6. DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA MISURAZIONE E AMBITI<br/>PRIORITARI DI INTERVENTO</b>                                  | <b>82</b>  |
| <i>FASE 2 – MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI NEGLI AMBITI<br/>PRIORITARI DI INTERVENTO</i>                             | <b>98</b>  |
| <b>7. SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b>   | <b>103</b> |
| <b>8. SETTORE DEI MEDIA</b>  | <b>105</b> |
| <b>9. SETTORE DEI SERVIZI POSTALI</b>  | <b>108</b> |
| <b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</b>   | <b>110</b> |
| <i>FASE 3 – CRITICITÀ E LINEE PROGRAMMATICHE</i>   | <b>115</b> |
| <b>10. OBBLIGHI INTER-SETTORIALI</b>   | <b>115</b> |
| <b>11. SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b>  | <b>120</b> |
| <b>12. SETTORE DEI MEDIA</b>   | <b>125</b> |
| <b>13. SETTORE DEI SERVIZI POSTALI</b>   | <b>129</b> |
| <b>14. RACCOMANDAZIONI E PRIORITÀ STRATEGICHE PER L'ADOZIONE DI<br/>UN PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI</b> | <b>132</b> |

## INTRODUZIONE

Questo documento illustra le risultanze del procedimento, avviato con la delibera n.121/15/CONS, per la misurazione gli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi (di seguito, MOA) imposti nelle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche, AGCOM o Autorità).

La valutazione presentata nelle pagine seguenti rappresenta il primo esercizio di MOA nel settore delle comunicazioni in Italia. Nel perseguimento delle finalità che la legge affida all’istituto della MOA, e in linea con le buone prassi rinvenibili in materia, la valutazione è corredata da prime indicazioni sulle possibili misure di razionalizzazione e semplificazione da introdurre nell’ambito di un programma pluriennale di riduzione degli oneri amministrativi. Tale programma si iscrive, a sua volta, nell’ambito di un più vasto quadro di iniziative di *better regulation* adottate negli ultimi anni dall’Autorità.

Nell’ottica di un complessivo potenziamento degli strumenti di valutazione del ciclo della regolazione, infatti, la misurazione degli oneri amministrativi risponde, da un lato, all’esigenza di garantire effettività a specifiche disposizioni legislative, illustrate nelle pagine seguenti; dall’altro, ad assicurare piena attuazione degli obiettivi fissati dalla pianificazione strategica dell’Autorità e, in particolare, a quello di “rendere più efficiente, efficace e trasparente l’azione amministrativa” mediante interventi sulla produzione, gestione e divulgazione di dati quantitativi, anche in vista di una maggiore disponibilità, tracciabilità e razionalizzazione dei flussi di informazioni e dei sistemi informativi strumentali all’esercizio delle funzioni regolatorie.

Tenuto conto delle finalità istituzionali sopra richiamate, il presente documento è articolato in due parti. La prima illustra il quadro normativo di riferimento per l’applicazione della MOA da parte dell’Autorità, l’*iter* procedimentale e la metodologia utilizzata per la raccolta di informazioni e per la valutazione economica degli oneri informativi. La seconda parte è suddivisa in tre sezioni, che presentano rispettivamente i risultati della ricognizione sugli obblighi informativi (“Fase 1”) e della misurazione dei relativi oneri amministrativi (“Fase 2”). La terza sezione illustra le principali criticità rilevate,

nel corso della (o in esito alla) valutazione, e fissa alcune linee programmatiche per l'adozione di un piano di riduzione degli oneri amministrativi ("Fase 3").

Le principali evidenze dell'analisi in oggetto sono illustrate di seguito.

- Dalla ricognizione degli obblighi informativi effettuata nell'ambito della mappatura prevista per la "Fase 1" della MOA, è emerso che i processi di acquisizione di dati e informazioni variano da settore a settore, ad eccezione dei quattro sistemi di **obblighi informativi "trasversali"** che costituiscono la struttura portante per l'acquisizione di dati anagrafici, economici di mercato e contabili: Registro degli operatori di comunicazione - ROC, Relazione Annuale, Osservatorio delle Comunicazioni e Dichiarazioni relative al contributo operatori. Peraltro, anche per gli obblighi settoriali è stato possibile identificare obblighi informativi **"complessi" o "compositi"** in quanto comportano la comunicazione di diverse tipologie di dati o una varietà di richieste di informazioni (per es. la reportistica COCOM e il conferimento di dati sugli indicatori di qualità dei servizi di telecomunicazioni, l'Informativa economica di sistema - IES, e l'acquisizione di dati economico-statistici nel settore postale).
- Il settore delle **comunicazioni elettroniche** presenta un numero maggiore di oneri informativi, in virtù di una regolazione più risalente e di disposizioni che si sono stratificate nel tempo. Salvo alcuni ambiti di cooperazione e scambio di informazioni con le istituzioni europee, tuttavia, le fonti di obblighi informativi sono prevalentemente rinvenibili in deliberazioni dell'Autorità e, quindi, in rapporto agli altri settori, quello delle comunicazioni elettroniche offre più ampi margini di intervento sul piano della semplificazione. Infatti, dalla ricognizione è emerso che nel settore dei **media** e - soprattutto - dei **servizi postali** le fonti di obblighi informativi che danno luogo a richieste di dati per le imprese sono spesso rinvenibili direttamente nella legislazione primaria o in atti di altre amministrazioni, in particolare il MISE: i principali esempi di questo secondo tipo di obblighi riguardano il contratto di servizio RAI e il contratto di programma di Poste Italiane che costituiscono,

rispettivamente, le principali fonti di obblighi informativi nei settori di riferimento.

- In tutti i settori, peraltro, il numero di **imprese destinatarie di obblighi informativi** varia a seconda dell'attività regolamentare di riferimento: in generale, gli *incumbent* sono tenuti al maggior numero di adempimenti informativi, in quanto destinatari anche di obblighi regolamentari asimmetrici. D'altra parte, gli obblighi informativi simmetrici - che gravano, cioè, sulla generalità degli operatori in un mercato di competenza dell'Autorità - presentano un'incidenza relativa maggiore sulle imprese di minori dimensioni.
- Di questi aspetti, oltre che dei criteri di rilevanza e proporzionalità, si è tenuto conto nel definire gli **ambiti prioritari di intervento** per la misurazione quantitativa e la riduzione degli oneri amministrativi.
- La **misurazione effettuata nella "Fase 2"** ha riguardato, quindi, gli obblighi informativi selezionati in ragione della rilevanza e della distribuzione dei benefici di eventuali misure di razionalizzazione o riduzione sulla popolazione di riferimento.
- Dalla valutazione economica è emersa, in linea generale, una **maggiore incidenza degli obblighi informativi generali**, che gravano su un numero elevato di imprese, **a cui però sono associati costi medi unitari più bassi rispetto ad altri tipi di richieste di informazioni**. Questa tendenza si riscontra soprattutto con riferimento agli obblighi "compositi" o "complessi", che consentono la realizzazione di banche dati e sistemi informativi al servizio di una pluralità di attività regolatorie (ROC, IES, Osservatorio delle comunicazioni, ecc.). Le risultanze della misurazione quantitativa suggeriscono, pertanto, **che interventi di razionalizzazione e valorizzazione degli obblighi informativi "compositi" e con effetti generali producono un impatto più significativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese**. Considerato il raggiunto basso livello dei costi medi unitari, e l'impossibilità di ridurre il numero di soggetti obbligati a tali comunicazioni (che è spesso fissato dalla legislazione primaria), il piano di razionalizzazione dovrà soprattutto valorizzare ulteriormente tali banche dati, producendo una diminuzione di

altri oneri informativi che possono essere ridotti attraverso l'utilizzo di queste informazioni.

- L'analisi delle criticità rilevate attraverso la consultazione degli *stakeholder* mostra infatti **l'esigenza di intervenire sugli oneri informativi semplici imposti nell'ambito di singoli procedimenti o attività regolamentari ricorrenti**. Questi, seppur difficilmente quantificabili, incidono in misura relativamente maggiore sulle imprese minori e, in generale, consentono di realizzare economie e riduzioni significative sui costi totali degli adempimenti informativi, mediante interventi di razionalizzazione nella gestione delle banche dati afferenti agli obblighi informativi complessi o composti.
- Infine, sono emersi alcuni elementi di criticità che si prestano a semplificazione mediante **interventi di coordinamento e allineamento delle scadenze previste per le richieste di informazioni con periodicità fissa**. In tale prospettiva, anche una maggiore trasparenza mediante la pubblicazione di tavole riassuntive dei principali oneri informativi ("scadenzario") e testi unici può rappresentare un primo intervento di trasparenza e semplificazione, propedeutico alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.

Sulla base di queste risultanze istruttorie, e in linea con le buone prassi analizzate, si prevede l'avvio di **un programma di riduzione degli oneri amministrativi** per l'adozione di misure volte ad attuare le priorità di intervento summenzionate, previa consultazione pubblica a garanzia degli operatori dei mercati interessati.

# PARTE I - DISCIPLINA E METODOLOGIA PER LA MOA NEL CONTESTO DELL'AUTORITÀ

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 1.1 LA MOA NELL'ORDINAMENTO EUROPEO E NAZIONALE

La misurazione degli oneri amministrativi (MOA) è uno dei pilastri della politica europea di *better regulation*.<sup>1</sup> La *ratio* sottesa a questo istituto di valutazione si lega soprattutto a finalità di semplificazione normativa: l'idea di fondo è che la misurazione dei costi amministrativi associati agli adempimenti informativi in capo alle imprese costituisca un passaggio ineludibile per l'individuazione di efficaci misure di riduzione degli oneri burocratici.

La prima applicazione della MOA in ambito europeo si è avuta nel 2007 con l'adozione di un piano di azione della Commissione che ha fatto ricorso alla metodologia dello *Standard Cost Model* per misurare gli oneri amministrativi imposti in dodici Stati Membri.<sup>2</sup> Tale esercizio di valutazione ha costituito il punto di partenza per l'attuazione, anche in ambito nazionale, di programmi pluriennali di riduzione degli oneri amministrativi che hanno rappresentato, sino ad oggi, il principale esempio di applicazione della MOA nel contesto europeo.<sup>3</sup>

Anche in ambito nazionale, coerentemente con gli indirizzi europei, la misurazione degli oneri amministrativi è concepita quale presupposto per l'adozione di successivi interventi di riduzione e semplificazione degli obblighi informativi.

Nell'ordinamento italiano, dopo una fase di sperimentazione, la prima disciplina legislativa che ha imposto alle pubbliche amministrazioni la MOA è stata introdotta con l'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (cd. "*Taglia oneri amministrativi*"). Il

---

<sup>1</sup> "Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles", 23/24 marzo 2006, p. 21 par. 62.

<sup>2</sup> "Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union", COM (2007) 23.

<sup>3</sup> Le iniziative di sperimentazione in ambito europeo e nazionale hanno assunto come punto di riferimento le raccomandazioni e gli studi pubblicati dall'OCSE, a partire dal 2003 e, in particolare, OECD (2003) "From red tape to smart tape: administrative simplification in OECD countries", Paris. OECD (2006) "Cutting Red Tape: national strategies for administrative simplification", OECD publishing, Paris. OECD (2007), "Comparing Administrative Burdens across Countries" OECD, Paris.

decreto ha previsto l'adozione del primo programma nazionale per la misurazione degli "oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi" nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento entro il 31 dicembre 2012, come stabilito in sede europea. La successiva attività di misurazione degli oneri amministrativi è stata affidata a un unico soggetto, il Dipartimento della funzione pubblica, con il compito di coordinare la MOA degli obblighi informativi per le amministrazioni statali. Sulla base dei risultati della MOA, infatti, ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare individualmente un piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al conseguimento dell'obiettivo nazionale di diminuzione del carico burocratico. I singoli piani concorrono alla redazione di un unico strumento pianificatorio che ne assicuri la coerenza (piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione). Per la redazione dei piani di riduzione degli oneri amministrativi si prevede anche il ricorso a linee guida che contengano, tra l'altro, indirizzi sulla consultazione pubblica delle "categorie e dei soggetti interessati". A garanzia della trasparenza amministrativa, il complesso degli strumenti per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi previsti all'articolo 25 del d.l. n. 112 del 2008, unitamente ai risultati della MOA, sono soggetti a un regime di pubblicità mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale dei dicasteri coinvolti.

L'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 dispone misure di semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa vigente e gravanti sui soggetti regolati e, al comma 3, estende l'applicazione della MOA alle autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia.<sup>4</sup> Queste sono chiamate a effettuare, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese per effetto dell'attività regolatoria ad esse riferibile, con l'obiettivo di ridurre tali oneri proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee allo scopo. Lo stesso articolo 6, al comma 2, reca la definizione di "oneri informativi" derivanti da attività normativa o amministrativa, che consistono in "qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la

---

<sup>4</sup>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.



conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”.

Dal momento che l’articolo 6 si limita a fissare gli obiettivi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi per le autorità indipendenti, senza pregiudicarne l’autonomia organizzativa e funzionale, la disciplina stabilita per le amministrazioni statali dall’articolo 25 del d.l. n. 112 del 2008 e dai decreti attuativi che dispongono direttive di carattere metodologico è da ritenersi applicabile nella misura in cui risulti compatibile con le specificità ordinamentali riconosciute dalla stessa legge. Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità di adattare l’iter procedimentale e la metodologia della MOA ivi contenuta al peculiare contesto istituzionale e di mercato in cui opera l’AGCOM.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha riproposto il regime di trasparenza sugli oneri informativi, già previsto all’articolo 6 del d.l. 70/2011 comma 2 lett. b) 5. In particolare, l’articolo 34 del d.lgs. 33/2013 stabilisce un obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco di tutti gli oneri informativi, gravanti su cittadini e imprese, introdotti o eliminati in virtù di attività normativa regolamentare o amministrativa a carattere generale finalizzata a “regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> D.lgs. n. 33 del 2013, art. 34 “Trasparenza degli oneri informativi” «1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».

## 1.2 BUONE PRASSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Nel definire una metodologia di attuazione della MOA confacente alle specificità degli obblighi informativi nel settore delle comunicazioni, l'Autorità ha fatto ricorso all'analisi delle buone prassi rinvenibili in ambito internazionale e nazionale, al fine di ricavare modelli di riferimento.

In questa ottica, i principali elementi di confronto sono stati ricercati nelle esperienze internazionali, e cioè negli esercizi di MOA condotti da altri regolatori stranieri operanti nel settore delle comunicazioni. Considerando l'elevato grado di armonizzazione conseguito soprattutto dal quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, il riferimento a queste esperienze risulta infatti particolarmente utile in quanto gli obblighi informativi presentano ovviamente un maggior grado di confrontabilità e, quindi, anche le soluzioni adottate sul piano metodologico appaiono di più facile trasposizione.

Ciò premesso, si rileva che nel settore delle comunicazioni sono stati registrati pochi esempi di misurazioni condotte direttamente dalle autorità di regolazione nazionali operanti nei mercati delle comunicazioni (di seguito, ANR) in quanto, anche nei paesi che vantano una maggiore tradizione in questo campo, la misurazione di solito è affidata ad organismi distinti.

E' questo, per esempio, il caso dei Paesi Bassi, primo ordinamento statale in Europa ad aver introdotto la MOA: qui la misurazione degli oneri amministrativi è intesa come esercizio *ex ante* affidato a un organo consultivo indipendente dall'amministrazione (*Adviescollege toetsing regeldruk* - ACTAL) con il compito di analizzare *ex ante* tutte le nuove proposte legislative in relazione ai costi regolatori imposti a imprese e cittadini. Le misurazioni degli oneri nei settori delle telecomunicazioni e delle poste sono quindi state condotte nell'ambito di più ampi esercizi di valutazione.<sup>6</sup> Peraltro, l'ANR olandese ACM (*Autoriteit Consument & Markt*) è stata riformata nel 2013 ma, in precedenza, l'autorità nazionale competente per la tutela dei consumatori e la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni aveva avviato un primo esercizio di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi nel 2012, di cui si è dato conto nella

---

<sup>6</sup> Si v. il report del Governo olandese, [http://www.funzionepubblica.gov.it/media/263986/we\\_want\\_to\\_get\\_rid\\_of\\_this\\_too\\_reduction\\_of\\_the\\_administrative\\_burden\\_for\\_businesses.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/263986/we_want_to_get_rid_of_this_too_reduction_of_the_administrative_burden_for_businesses.pdf).

Relazione annuale precedente alla riforma che ha interessato le autorità indipendenti nei Paesi Bassi.<sup>7</sup>

Anche nel Regno Unito la misurazione è stata affidata a un unico soggetto, sia per le autorità di regolazione dei mercati sia per le amministrazioni statali. Sulla base di un primo esercizio di MOA, Ofcom pubblica i piani annuali di riduzione degli oneri amministrativi e quantifica gli stessi in occasione dell'imposizione di nuovi obblighi informativi e regolamentari nell'ambito dei singoli procedimenti sottoposti ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Infine, il regolatore francese Arcep ha avviato un'attività di ricognizione e un programma di semplificazione che, tuttavia, non contiene stime sulla riduzione del carico di oneri amministrativi. In particolare, con un provvedimento del 25 marzo 2014, il regolatore francese ha adottato interventi di razionalizzazione e riduzione gli oneri informativi gravanti sulle imprese dei settori dei servizi regolati, accorpando in una richiesta di informazioni unica cinque procedure che, in precedenza, seguivano tempistiche e modalità di raccolta dati differenziate. Ciò ha consentito una contestuale eliminazione delle ridondanze e ha posto le basi per una riduzione del numero complessivo di indicatori da popolare, prefigurata nelle motivazioni del provvedimento.<sup>8</sup>

Di particolare interesse, infine, è stata considerata la metodologia di analisi quantitativa utilizzata dall'OCSE per la misurazione degli oneri amministrativi nella Repubblica Greca.<sup>9</sup> L'iniziativa dell'OCSE è stata condotta in stretta cooperazione con le autorità greche, in un arco temporale di due anni (2012-2014), con l'intento di supportare il processo di riforma amministrativa avviato dal Governo greco indotto dalla crisi finanziaria degli ultimi anni. Sulla

---

<sup>7</sup> Si v. The Netherlands Consumer Authority, 2012 Annual Report, 2012 <https://www.acm.nl/en/download/publication/>.

La MOA era prevista in attuazione del "Explanatory Memorandum to the Dutch Act on Enforcement of Consumer Protection (Whc). L'Autorità per i consumatori è stata accorpata ad OPTA, la precedente autorità per le telecomunicazioni.

<sup>8</sup> Cfr. "Décision n° 2014-0230 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 mars 2014 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques". A questa prima decisione di ARCEP, ha fatto seguito una consultazione pubblica rivolta ai destinatari dei principali obblighi informativi, specificamente finalizzata alla rilevazione di metodi per ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni.

<sup>9</sup> OECD, "Measurement and Reduction of Administrative Burdens in Greece: An Overview of 13 Sectors", 2014

base di una metodologia comune a tutte le PA interessate, sono stati pubblicati 13 rapporti, tra cui uno dedicato al settore delle telecomunicazioni.<sup>10</sup> La rilevanza di questo esercizio di MOA è riconducibile a due circostanze: in primo luogo, il rapporto rappresenta uno dei pochi esempi aggiornati di misurazione quantitativa applicata agli obblighi informativi nei settori di intervento dell’Autorità; in secondo luogo, gli obblighi informativi nel settore delle telecomunicazioni presentano un elevato grado di comparabilità in ragione dell’armonizzazione conseguita attraverso le direttive del *framework*. Ciò ha consentito di fare ricorso all’esempio del rapporto OCSE nella definizione della metodologia utilizzata per la MOA dell’Autorità, come si vedrà nelle pagine seguenti.

La misurazione degli oneri amministrativi è stata condotta sulla base del metodo dello *Standard Cost Model*, con alcune specificità sul piano della procedura. In primo luogo, per la fase di ricognizione e mappatura degli obblighi informativi, è stata attribuita un’evidenza specifica agli oneri discendenti dall’attuazione di norme europee che possano dar luogo a fenomeni di *gold plating* e cioè di sovrapposizione e stratificazione con preesistenti obblighi informativi imposti dal diritto nazionale. Inoltre, coerentemente con i dettami dello *Standard Cost Model*, nelle stime di costo si opera una distinzione tra gli oneri informativi imposti da disposizioni normative e i costi amministrativi che costituiscono “*business as usual*” in quanto non specificamente sostenuti per l’attuazione di obblighi informativi e, quindi, non evitabili. I costi di *compliance* sono stati stimati in rapporto alle attività standard attraverso interviste e audizioni con esperti del settore e, in mancanza di dati sufficienti forniti dai dipendenti delle amministrazioni interessate, l’OCSE si è avvalsa di studi e ricerche già pubblicati per altri contesti. La standardizzazione dei costi indicati dai panel di esperti, dalle imprese intervistate e da altre fonti è stata condotta non per derivarne valori medi, bensì per stabilire quale sia il costo plausibile per un’impresa mediamente efficiente.

A seguito della fase ricognitiva, per il settore delle telecomunicazioni l’OCSE ha selezionato cinque aree prioritarie di obblighi, che coinvolgono richieste di informazioni dell’autorità di regolazione EETT ma anche del dicastero competente e degli enti locali, relativamente all’installazione di

---

<sup>10</sup> OECD, “Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 Sectors in Greece Final Report Telecommunications”.

impianti, antenne e reti. Il costo amministrativo totale stimato è, quindi, molto parziale, cioè limitato solo ad alcuni obblighi informativi aggregati, che formano l'area prioritaria di intervento per successive misure di semplificazione.

In Italia, la MOA è stata applicata da altre autorità indipendenti che, negli scorsi anni, hanno avviato un programma di riduzione degli oneri amministrativi. I procedimenti di MOA seguiti da AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) e Consob risultano molto diversi tra loro, sul piano dell'*iter* seguito e, pertanto, solo in parte comparabili a quello avviato da AGCOM. Cionondimeno, il riferimento all'esperienza di altre autorità indipendenti ha consentito di trarre alcune rilevanti indicazioni, sul piano metodologico e procedurale.

Un primo interessante esempio di applicazione della MOA è rinvenibile nell'insieme di iniziative adottate in materia dall'AEEGSI a partire dal 2012 (deliberazione 443/2012/A). L'AEEGSI ha condotto, dapprima, un'attività ricognitiva interna degli obblighi informativi, identificando quelli aventi carattere prioritario sul piano delle esigenze di semplificazione, nei settori dell'energia elettrica e del gas. Per tali obblighi sono state disposte prime misure di riduzione dei relativi oneri amministrativi. Nel 2013, l'AEEGSI ha adottato un ulteriore pacchetto di misure di semplificazione (deliberazione 96/2013/A) unitamente a un documento di consultazione recante "Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (deliberazione n. 97/2013/A).

La Consob, in attuazione delle disposizioni di legge che hanno esteso la MOA alle autorità indipendenti, ha avviato la mappatura degli obblighi di informazione nel 2012. In ragione della complessità del quadro normativo e regolatorio nei mercati finanziari, la fase ricognitiva degli obblighi informativi è risultata particolarmente complessa, ed è stata indirizzata principalmente all'individuazione di un primo insieme di interventi di riduzione degli oneri amministrativi, adottati nel 2013. Successivamente, la Consob ha pubblicato un programma biennale di misurazione degli oneri amministrativi (Consob, Comunicazione n. 0061982 del 24-7-2014). Il programma si fonda su un esercizio di misurazione degli oneri amministrativi connessi a specifici obblighi oggetto di semplificazione. L'avvio dell'esercizio di misurazione degli oneri

amministrativi ha previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria ai fini della condivisione della metodologia utilizzata per la definizione di stime di costi unitari da associare a ciascun obbligo informativo.

Oltre alle buone prassi di altre autorità indipendenti, sono state analizzate le misurazioni di oneri amministrativi svolte per le amministrazioni statali e per alcune Regioni. In particolare, a livello statale, le attività di misurazione degli oneri amministrativi sono coordinate dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, coadiuvato da un'apposita *task-force* e dall'assistenza tecnica dell'Istat e del Formez. Per la definizione e il coordinamento dei metodi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi è stato istituito anche un comitato paritetico con la partecipazione di rappresentanti dello Stato, Regioni e Autonomie locali.

Tra il 2007 e il 2012, l'azione sinergica di queste strutture ha garantito lo svolgimento di alcune misurazioni degli oneri amministrativi. In una prima fase, le disposizioni legislative in materia di MOA sono state applicate in via sperimentale con riferimento a specifiche attività amministrative, selezionate per il loro impatto sulle piccole e medie imprese: sono state identificate, in particolare, 93 procedure "ad alto impatto", selezionate con le associazioni imprenditoriali e le amministrazioni di settore, in 9 aree di regolazione sulle quali sono state effettuate 14 rilevazioni di obblighi informativi. I settori di attività interessati dalla MOA per le amministrazioni statali sono diversi, dagli obblighi informativi in materia di lavoro e previdenza alla prevenzione di incendi, tutela del paesaggio e beni culturali, appalti, trattamento dei dati personali, ambiente, fiscalità (relativamente a IVA e sostituto d'imposta), sicurezza sul lavoro, edilizia, controlli. Sono stati altresì misurati i costi delle certificazioni anagrafiche e di stato civile presso i Comuni.

La metodologia definita e attuata nella prima fase sperimentale è stata in larga misura recepita dagli indirizzi contenuti nelle linee guida allegate al D.P.C.M. 25 gennaio 2013 recante *Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180*, di cui l'Autorità ha tenuto conto nel proprio esercizio di MOA.

Più recentemente, con il D.P.C.M. 28 maggio 2014, è stato approvato un nuovo “*Programma triennale per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi*”. A differenza del precedente Programma di misurazione (2012) - focalizzato esclusivamente sugli oneri amministrativi imposti alle imprese - il nuovo strumento innova profondamente la portata del processo di misurazione e riduzione, estendendolo agli oneri regolatori, anche diversi da quelli amministrativi e ai tempi di conclusione dei procedimenti, oltre che ad aree di regolazione e procedure di interesse per i cittadini.

Per quanto riguarda le metodologie di stima dei costi, il nuovo programma si pone in continuità con il precedente, seppur con alcuni adattamenti. Il programma fornisce indicazioni metodologiche riviste alla luce delle esperienze precedenti, di cui si è tenuto conto nel presente esercizio di misurazione.

Dall’analisi delle linee guida e dei programmi summenzionati, si è ritenuto opportuno recepire gli indirizzi metodologici e procedurali utilizzati per la MOA delle amministrazioni statali, seppur con una serie di accorgimenti richiesti dal peculiare assetto istituzionale, organizzativo e di mercato in cui opera l’Autorità e giustificati dell’autonomia organizzativa riconosciuta dalle stesse disposizioni di legge che hanno previsto l’applicazione dell’istituto da parte delle autorità indipendenti. La diversità strutturale degli obblighi informativi previsti negli ambiti di intervento dell’AGCOM e, più in generale, la peculiare natura delle funzioni regolatorie in cui tali obblighi si inscrivono, nonché le specificità dei mercati e dei soggetti regolati, hanno infatti suggerito di mutuare solo in parte la metodologia sopra descritta, apportando una serie di adattamenti. Per esempio, si è preferito estendere la misurazione a tutte le aree di regolazione (comunicazioni, poste e media), discostandosi dalla scelta di limitare la MOA a singoli settori di disciplina statale e, all’interno di questi, a specifiche procedure di “maggiore impatto” sulle imprese.

Altre differenze nella metodologia utilizzata riguardano il livello di dettaglio dei questionari per la rilevazione degli oneri e dei costi amministrativi associati e le tecniche di rilevazione. Nel caso delle amministrazioni statali, i costi sono stati rilevati con tecniche diverse in base alla dimensione delle imprese: a) *focus group* con associazioni imprenditoriali e professionisti per le

imprese fino a 5 addetti; b) indagini campionarie telefoniche e dirette sulle imprese tra 5 e 249 addetti realizzate dall'ISTAT. Per le amministrazioni statali, queste tecniche si sono rese necessarie anche in ragione del numero e delle caratteristiche delle imprese regolate, che differiscono in maniera significativa nei settori di intervento dell'Autorità, nonché del diverso grado di conoscenza e interazione che le singole amministrazioni dimostrano rispetto ai destinatari dei propri obblighi informativi. D'altra parte, il ricorso alle interviste alle "Focus PMI" per l'elaborazione di casi studio nell'ultimo programma triennale del Governo conferma la validità della tecnica di rilevazione delle ridondanze e criticità utilizzata dall'AGCOM nel corso della fase di somministrazione dei questionari e svolgimento delle audizioni (v. *infra* par. 2). Nei mercati di riferimento per l'intervento regolatorio dell'Autorità, infatti, l'identificazione delle imprese-tipo da consultare in audizione è risultato più semplice. Ciò è in parte dovuto alle caratteristiche della regolazione e dei destinatari degli obblighi informativi che, nel complesso, rappresentano un universo statistico più contenuto rispetto ad altri settori dell'industria e dei servizi. Del resto, anche la frequenza delle occasioni in cui l'Autorità instaura un confronto con i regolati che partecipano direttamente all'attività del regolatore se, da un lato, è un fattore che incide sul numero di richieste di informazioni oggetto di questa misurazione, dall'altro ha favorito il coinvolgimento degli interessati nel procedimento di MOA.

Un discorso analogo vale per la possibilità di utilizzare i costi medi standard calcolati nell'ambito di altri esercizi di MOA. Per esempio, nelle misurazioni svolte per le diverse aree di regolazione delle amministrazioni statali, gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio (costi interni del personale impiegato e costi esterni per consulenti e intermediari) che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa moltiplicato per il numero di volte in cui, ogni anno, l'attività è svolta e per il numero di imprese coinvolte. Le stime sono da ritenersi indicative dell'ordine di grandezza degli oneri associati agli obblighi informativi oggetto della misurazione, nonostante siano basate su campioni di imprese (40-50 imprese) dieci volte superiori a quelli utilizzati dagli altri paesi (4-5 imprese).

A conferma delle specificità che caratterizzano i settori di intervento dell'Autorità, può essere richiamato anche l'esercizio di "budget regolatorio" che



le amministrazioni statali sono tenute a svolgere a corredo della MOA, i cui esiti sono presentati annualmente ai presidenti di Camera e Senato nella “*Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati*” a cura del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Nell’ultima relazione, riferita al 2014, si legge infatti che, con riguardo agli obblighi censiti dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è stato possibile quantificare gli oneri derivanti dalla certificazione a carico delle imprese che richiedono i contributi a favore dei periodici pubblicati all’estero e delle pubblicazioni edite in Italia ma diffuse prevalentemente all’estero, per la difficoltà di determinare il numero delle imprese adempienti (inferiore alle 40 unità potenzialmente oggetto della misura). Poiché l’ambito di intervento in cui opera il Dipartimento per l’informazione e l’editoria costituisce materia di competenza concorrente dell’AGCOM, le difficoltà registrate nella misurazione degli oneri amministrativi in questo settore forniscono un esempio concreto delle specificità in ragione delle quali il presente esercizio di MOA ha apportato una serie di adattamenti e differenziazioni rispetto metodologia fissata per le amministrazioni statali operanti in altri contesti di mercato.

## 2. DESCRIZIONE DELL’ITER VALUTATIVO

Tenuto conto delle summenzionate buone prassi di altre autorità indipendenti, delle istituzioni internazionali ed europee, nonché delle linee guida della Presidenza del Consiglio, la delibera di avvio del procedimento di MOA (deliberazione n. 121/15/CONS) ha previsto che la misurazione degli oneri amministrativi avvenisse utilizzando la metodologia dello *Standard Cost Model*.<sup>11</sup>

L’applicazione di tale metodologia prevede che la MOA si svolga in tre fasi: *i*) la mappatura degli obblighi informativi rilevanti; *ii*) l’individuazione dei

---

<sup>11</sup> La metodologia di riferimento è descritta nell’Allegato A alla delibera 121/15/CONS che recepisce, in particolare, le indicazioni metodologiche del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 recante “Criteri per l’effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180” (Gazzetta Ufficiale n.89 del 16 aprile 2013).

parametri per la stima dei costi; *iii*) il calcolo degli oneri amministrativi per le imprese.

Alla luce degli indirizzi metodologici summenzionati, la MOA si configura come un processo partecipativo, che si fonda sul ricorso alla consultazione degli *stakeholder* al fine di assicurare un adeguato apporto informativo, sia per la definizione del perimetro di obblighi rilevanti per la misurazione, sia per l'identificazione dei parametri di costo.

Nel dare attuazione alla normativa di riferimento per la MOA, si è ritenuto opportuno accentuare la funzione collaborativa degli istituti di partecipazione e scambio di informazioni applicabili ai procedimenti dell'Autorità. L'acquisizione di informazioni qualitative e quantitative sui criteri di stima dei costi e sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese rappresenta, infatti, un elemento essenziale per la misurazione degli oneri amministrativi.

Con le informazioni acquisite nel corso delle audizioni e attraverso la distribuzione di questionari è stato possibile operare un confronto con la ricognizione interna degli obblighi informativi, utile a ricavarne l'effettiva portata e l'importanza relativa per le diverse categorie di destinatari. Inoltre, il confronto con le imprese ha consentito alcuni affinamenti metodologici sulle modalità operative di applicazione dello *Standard Cost Model* nei settori di intervento dell'Autorità.<sup>12</sup> In particolare, è stato predisposto un modello integrato per la stima dell'impatto degli obblighi informativi che, in taluni casi, riguardano l'intero settore delle comunicazioni (per esempio, il ROC) e, in altri, comportano oneri per singole categorie di destinatari in specifici ambiti di intervento (per esempio, soltanto gli operatori di telefonia o unicamente per l'*incumbent*). Il modello utilizza i dati sui costi richiesti agli operatori, e permette un'analisi a matrice in cui i dati sono ordinati per singolo operatore e per tipologia di obbligo informativo.

La definizione di tale impianto metodologico (v. *infra* par. 3) ha fatto seguito alla prima ricognizione interna degli obblighi informativi, che ha consentito di rilevare in maniera analitica le specificità del contesto

---

<sup>12</sup> L'adattamento metodologico dei criteri di stima dei costi era espressamente previsto dall'Allegato A alla delibera n. 121/15/CONS.

regolamentare nei diversi settori di intervento dell’Autorità. Queste, peraltro, si differenziano anche da settore a settore, come è emerso in fase di audizione con associazioni e imprese. Dalle prime risultanze istruttorie si evince, in primo luogo, che nel settore delle comunicazioni elettroniche è venuta a crearsi nel tempo una maggiore stratificazione di obblighi informativi e che alcuni di essi risultano più complessi di quelli normalmente indicati dalle linee guida nazionali per la definizione di attività standard riferibili agli oneri informativi di una tipica pubblica amministrazione. Un esempio, in tal senso, sono gli adempimenti previsti nell’ambito delle offerte di riferimento per i servizi di accesso alla rete di Telecom Italia o dei procedimenti per la verifica del costo netto del servizio universale.

In tutti i settori di intervento dell’Autorità, peraltro, le attività di produzione di dati e i relativi processi di scambio di informazioni con il regolatore risultano solo parzialmente assimilabili a quelli delle amministrazioni tradizionali, in quanto agli adempimenti tipicamente informativi (compilazione di formulari, trasmissione di documenti, archiviazione, ecc.) si aggiungono attività di produzione di dati che – in molti casi – risultano anche prevalenti sul piano degli oneri imposti alle imprese.


Da un punto di vista più generale, la peculiare struttura dei mercati di riferimento comporta che i processi di scambio di informazioni tra i soggetti regolati e l’Autorità siano contraddistinti da una forte accentuazione del carattere interlocutorio e scarsamente formalizzato dei flussi informativi. Rispetto ad altre amministrazioni, questi coinvolgono un numero più limitato di soggetti che dialogano stabilmente con il regolatore nell’ambito di una pluralità di procedimenti connotati dal ricorso a una pluralità di presidi partecipativi (consultazioni pubbliche, richieste di informazioni, audizioni). Questa consuetudine al dialogo con gli *stakeholder* favorisce, da un lato, l’acquisizione di dati da parte delle singole unità organizzative dell’Autorità ma, dall’altro, comporta due ordini di difficoltà operative ai fini della MOA.

In primo luogo, nei procedimenti in cui lo scambio di informazioni non è compiutamente formalizzato, l’identificazione di oneri informativi chiaramente distinti dall’attività regolamentare *tout court* può risultare più complessa e in

alcuni casi poco significativa. Inoltre, in assenza di un centro unico di raccolta e gestione dei dati, lo scambio di informazioni da parte di diverse strutture sia dal lato del regolatore sia da parte dei regolati (che in alcuni casi si avvalgono di diverse unità aziendali per fornire dati all’Autorità nell’ambito di varie attività regolatorie) può risultare aggravato da richieste di dati ridondanti, perché già in possesso dell’amministrazione, o determinare possibili incongruenze sui dati di mercato comunicati dagli operatori nell’ambito di diversi procedimenti, con ripercussioni negative sulla qualità delle informazioni.

Questi aspetti, strettamente attinenti alla disciplina dei procedimenti e al funzionamento dell’Autorità sono stati considerati sia al fine di strutturare adeguatamente la partecipazione degli *stakeholder* al procedimento di MOA sia, come si vedrà in seguito, nell’elaborazione di proposte operative di riduzione e razionalizzazione degli oneri amministrativi. La figura seguente riassume in forma grafica il procedimento seguito per le consultazioni e la stima dei costi.

Figura 1 – Iter procedurale della valutazione per la MOA



Le modalità di coinvolgimento di associazioni e imprese nella MOA dell’Autorità sono state definite in linea con gli indirizzi metodologici adottati in

ambito nazionale e internazionale. In particolare, la selezione di specifici soggetti da consultare in ragione del grado di rappresentatività o degli obblighi cui sono soggetti trova riscontro nelle indicazioni fornite dal summenzionato D.P.C.M. 28 maggio 2014 che prevede, tra l'altro, l'analisi di *case study* su imprese significative, direttamente intervistate ("Focus PMI") per realizzare un'analisi di carattere prevalentemente qualitativo delle criticità di ordine burocratico. In particolare, il programma triennale pone particolare enfasi sul ricorso a diverse forme di consultazione degli *stakeholder*, di cui si prevede un rafforzamento all'interno dei procedimenti di MOA, in coordinamento con il più ampio contesto del ciclo della regolazione.

In ragione della finalità collaborativa del procedimento, le consultazioni con gli *stakeholder* sono state orientate primariamente all'acquisizione di informazioni mediante il metodo delle interviste con questionario. L'elaborazione dei questionari è stata preceduta da una consultazione preliminare con un campione selezionato di soggetti, maggiormente rappresentativi delle collettività di destinatari degli obblighi informativi nei diversi settori di intervento dell'Autorità. In questa prima fase, sono state sentite in audizione le principali associazioni delle imprese operanti nei settori di interesse dell'Autorità, nonché Telecom Italia, Poste Italiane e RAI, in quanto destinatarie del maggior numero di obblighi informativi nei rispettivi mercati di riferimento. Le audizioni hanno consentito un confronto di carattere metodologico sulle richieste di informazioni che sono state distribuite a un numero più ampio di *stakeholder*. In particolare, tenuto conto delle osservazioni ricevute nella prima fase di consultazioni e, in particolare, dell'esigenza manifestata da alcune associazioni di categoria circa l'opportunità di un diretto coinvolgimento dei propri associati, le richieste di informazioni con questionario sono state rivolte a un numero selezionato di soggetti rappresentativi di alcune specifiche categorie di imprese. Oltre alle caratteristiche dimensionali e alle quote di mercato, tra i criteri di selezione del campione di intervistati si è scelto di privilegiare la rappresentatività sul piano della quantità e tipologia di obblighi informativi cui sono soggette le imprese nei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei media, la cui rilevanza è emersa con maggior risalto al termine della ricognizione operata internamente con gli uffici dell'Autorità. Alle richieste di informazioni

ha fatto seguito, su istanza degli interessati, un secondo ciclo di audizioni che si sono svolte nell'estate del 2015.

Nel complesso, la consultazione degli interessati, mediante lo strumento delle audizioni e la compilazione di questionari, ha riguardato sei associazioni rappresentative delle diverse categorie di imprese destinatarie di obblighi informativi e un campione delle diverse tipologie di operatori, composto da 16 imprese attive nei diversi settori di intervento dell'Autorità. Le imprese intervistate rappresentano oltre il 90% del settore delle telecomunicazioni.<sup>13</sup> Per il settore dei media, sono stati consultati due tra i maggiori gruppi editoriali e le principali emittenti radiotelevisive nazionali che rappresentano complessivamente circa il 50% del settore.<sup>14</sup> La partecipazione delle principali associazioni delle imprese di comunicazioni ha in ogni caso assicurato la rappresentanza delle emittenti locali e, in generale, degli operatori minori (PMI ma anche enti *no profit* che operano nel settore dell'informazione e sono destinatari di obblighi informativi) nei diversi mercati di competenza dell'Autorità.<sup>15</sup> Infine, per il settore postale è stato intervistato l'*incumbent*, Poste Italiane.

Nel corso delle audizioni è emersa una piena condivisione delle finalità di semplificazione sottese al procedimento. Associazioni e imprese hanno invitato l'Autorità a mettere a frutto i risultati della MOA in vista di un miglioramento complessivo delle attività di raccolta e gestione delle richieste di informazioni, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi informativi con cadenza periodica. In tal senso, tra le più frequenti proposte avanzate si registra quella relativa a un rafforzamento del coordinamento interno delle richieste di informazioni agli operatori, al fine di evitare duplicazioni e ridondanze.

La compilazione dei questionari, propedeutici all'acquisizione di informazioni sui costi e sulle criticità, è stata condotta attraverso un approccio

---

<sup>13</sup> Fonte: *Relazione Annuale 2015*. Per il settore delle telecomunicazioni, hanno fornito risposte ai questionari i seguenti operatori: Telecom Italia, Fastweb, Metroweb, Tiscali, Vodafone, WIND, H3G.

<sup>14</sup> Fonte: *Valutazione del SIC per l'anno 2014*. Per il settore dei media, hanno fornito risposte ai questionari i seguenti gruppi e emittenti radiotelevisive: RAI, Gruppo L'Espresso, La7, RCS, Sky e Mediaset.

<sup>15</sup> Sono state invitate in audizione le seguenti associazioni: Aeranti Corallo, Confindustria RadioTV, Federazione Italiana Editori e Giornali (FIEG), Asso-telecomunicazioni (ASSTEL), Associazione Italiana Internet Provider (AIIP).

collaborativo, al fine dell'instaurazione di un efficace confronto tra i dati e le informazioni in possesso del regolatore con quelli forniti dagli *stakeholder*. Ciò ha contribuito a una razionalizzazione del controllo interno sui flussi informativi, come dimostra la circostanza che alcuni operatori di comunicazioni elettroniche hanno utilizzato il procedimento di MOA per condurre una verifica interna circa i propri adempimenti informativi, i quali, dalle prime risultanze istruttorie, non sempre appaiono essere sistematicamente monitorati dalle imprese, in quanto distribuiti tra diverse unità organizzative. Lo stesso tipo di verifica, del resto, è stata condotta dall'Autorità nella fase di mappatura degli obblighi informativi, che ha richiesto una preliminare ricognizione interna dei flussi di dati afferenti a diverse strutture amministrative di primo e secondo livello.

Ciò conferma che, già nella fase delle consultazioni, la MOA dell'Autorità ha prodotto uno degli effetti tipicamente riconducibili agli istituti di *better regulation*, rinvenibile in un complessivo miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa che ha riguardato anche le aziende coinvolte nella ricognizione sui processi di produzione e gestione dei dati innescati dall'applicazione di obblighi informativi. I benefici di carattere sistemico associati alla MOA appaiono quindi corredati da possibili vantaggi individuali per le singole imprese che hanno manifestato interesse a partecipare alla valutazione dei processi informativi generati dalla regolazione.

A conferma dell'utilità del procedimento, i contributi trasmessi da associazioni e imprese hanno generalmente riconosciuto l'importanza della MOA per la razionalizzazione e riduzione degli oneri amministrativi. La condivisione di questi obiettivi si è tradotta in un'ampia disponibilità a collaborare nella compilazione dei questionari somministrati. In particolare, a seguito dell'invio delle richieste di informazioni, alcuni operatori hanno chiesto di essere attivamente coinvolti in un'attività di *fine-tuning* - o "affinamento" metodologico - per la definizione del perimetro di obblighi rilevanti e la stima dei relativi costi.

In definitiva, la partecipazione al procedimento di MOA ha assunto una forte impronta collaborativa nelle modalità di apporto informativo da parte dei regolati. Lo scambio di informazioni ha coadiuvato sia la fase di ricognizione degli obblighi informativi sia quella di valutazione, garantendo anche un

confronto costruttivo su alcuni aspetti metodologici dell'esercizio di misurazione e il conseguente adattamento dell'istruttoria tecnica alle specificità rilevate per i singoli settori di intervento dell'Autorità.

### 3. METODOLOGIA

La misurazione degli oneri amministrativi è stata condotta sulla base del metodo dello *Standard Cost Model*, cui si è ritenuto di apportare una serie di adattamenti metodologici in ragione delle specificità che caratterizzano gli obblighi informativi nei settori di intervento dell'Autorità.

Come illustrato nell'allegato A alla delibera n. 121/15/CONS, nel processo di misurazione degli oneri amministrativi è stato impiegato il modello del costo *standard* al fine di ottenere una stima monetaria dei costi sostenuti dalle imprese per adempiere a obblighi informativi derivanti dalla regolamentazione dell'Autorità.

Nella sua versione originaria tale metodologia prevede la scomposizione di ciascun obbligo informativo in una sequenza ordinata di attività elementari ( $a=1, \dots, i, \dots, k$ ) necessarie a soddisfare l'obbligo stesso. Queste consistono, tipicamente, nella raccolta delle informazioni, nella predisposizione di documenti, relazioni e reportistica, nella trasmissione delle informazioni all'Autorità. A ogni attività *standard* specificata è associato un costo ( $p_i$ ) individuato principalmente nel fattore lavoro adoperato per l'esecuzione dell'attività ed espresso in termini di retribuzione (ossia il prodotto tra tempo impiegato e retribuzione nell'unità di tempo). Il costo totale dell'obbligo è ottenuto moltiplicando  $p_i$  per il numero di adempimenti richiesti ( $q_i$ ), ossia il numero di volte ("f") in cui l'attività è svolta per il numero ("N") di soggetti adempienti ( $q_i = f N$ ). In tal modo il costo *standard* dell'obbligo informativo è dato da:

$$\sum_{i=1}^K p_i q_i$$

All'interno del *framework* generale definito dallo *Standard Cost Model* (SCM), per l'attività di misurazione applicata agli oneri informativi derivanti



dalla sua attività di regolazione, l’Autorità si è avvalsa delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio formalizzate nonché del confronto con l’esperienza di altre Autorità nazionali che hanno in corso programmi di riduzione degli oneri amministrativi (*cfr. supra*, par. 1.2).<sup>16</sup>

I documenti metodologici illustrativi del SCM e le esperienze applicative nazionali e internazionali hanno rappresentato il punto di partenza per l’impiego di tale strumento nell’ambito degli oneri amministrativi. E’ stato necessario tuttavia elaborare una versione specifica del modello SCM che fosse adatta sia alla complessità dell’attività di regolazione svolta dall’Autorità sia alle particolarità strutturali dei settori di intervento.

Nella “Fase 1” della MOA - mappatura degli obblighi informativi - è stato ricostruito il quadro complessivo degli obblighi di informazione imposti dall’Autorità alle imprese nel settore delle comunicazioni elettroniche, dei servizi di media e dei servizi postali. In linea con le buone prassi e gli indirizzi metodologici rilevanti, è stata attribuita un’evidenza specifica agli oneri discendenti dall’attuazione di norme europee che possano dar luogo a fenomeni di *gold-plating* e, cioè, all’imposizione, in sede di recepimento, di adempimenti ed oneri ulteriori rispetto a quelli definiti in ambito europeo, che comportino il superamento dei livelli minimi o ottimali di regolazione.<sup>17</sup>

Tale ricognizione, che verrà presentata più in dettaglio nel prosieguo, è elemento essenziale poiché è propedeutica alla delimitazione dell’oggetto della misurazione, ossia alla definizione del perimetro della MOA.

L’identificazione delle fonti di obblighi informativi ha seguito una logica *top down*, muovendo dal livello più generale e astratto degli obblighi stabiliti


---

<sup>16</sup> Allegato A al D.P.C.M. 23 gennaio 2013, recante “*Linee guida per l’individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi*” cit.

<sup>17</sup> Nel glossario della Commissione Europea è definito come segue: “*In the EU context, 'gold-plating' refers to transposition of EU legislation, which goes beyond what is required by that legislation, while staying within legality. Member States have large discretion when implementing EC directives. They may increase reporting obligations, add procedural requirements, or apply more rigorous penalty regimes. If not illegal, 'gold plating' is usually presented as a bad practice because it imposes costs that could have been avoided.*” Il concetto è recentemente richiamato anche dalla direttiva del Presidente del Consiglio che disciplina le modalità con cui le amministrazioni statali assicurano il rispetto dei “livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee”, in attuazione delle previsioni di cui ai commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell’art. 14, L. 28 novembre 2005, n. 246 (legge che, tra l’altro, disciplina l’AIR e la VIR) introdotte dalla Legge di stabilità per il 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183).

dalla legge fino alla loro declinazione nelle delibere e nei procedimenti dell’Autorità, senza tralasciare l’esame della modulistica e delle modalità trasmissive di informazioni. Questa operazione si è tradotta in un censimento degli obblighi informativi rilevanti per la MOA, volto a fornire una rappresentazione completa degli stessi e ad ordinarli sulla base di una serie di elementi identificativi: il settore di regolazione, la base giuridica e le fonti di disciplina, il contenuto, le informazioni richieste, l’ambito dei destinatari e le modalità di adempimento (vedi figura 2).

Figura 2 – Ricognizione degli obblighi informativi



Tale attività di ricognizione ha consentito di ottenere una prima mappatura dei flussi informativi, condivisa con le Strutture organizzative competenti, e di operare la conseguente attività di selezione degli obblighi prioritari per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi. Sono state infatti individuate due tipologie distinte di obblighi informativi:

a) *Obblighi informativi ricorrenti.*

Riguardano le informazioni e i dati che gli operatori sono tenuti a trasmettere all’Autorità secondo una periodicità chiaramente definita dalla disciplina normativa di riferimento. Questi si distinguono a loro volta tra obblighi ricorrenti con periodicità fissa o variabile. I primi comportano adempimenti periodici, di norma annuali o semestrali, nell’ambito di specifiche attività conoscitive di registro o di monitoraggio, quali la

comunicazione annuale al ROC, la trasmissione di dati per la relazione annuale al Parlamento, la comunicazione IES, la comunicazione dei risultati conseguiti in rapporto agli indicatori qualità dei servizi. In quanto afferenti a un sistema informativo compiutamente disciplinato e “istituzionalizzato”, gli obblighi ricorrenti con periodicità fissa presentano il maggior grado di prevedibilità per gli operatori. Oltre a questa prima categoria di obblighi, vi sono le richieste di informazioni “ricorrenti” perché previste nell’ambito di attività e procedimenti a carattere ciclico o periodico. Esempi di richieste di informazioni ricorrenti sono quelle formulate nell’ambito dei procedimenti di analisi di mercato o la comunicazione di variazioni delle carte dei servizi o altre condizioni contrattuali, che deve intervenire entro termini stabiliti dalla regolamentazione di settore. Gli obblighi informativi riferibili a questa tipologia di richieste di informazioni presentano un minor grado di prevedibilità per i soggetti tenuti all’adempimento, in quanto dipendono non solo dalla disciplina legislativa o regolamentare di riferimento ma anche dalla tempistica dei procedimenti o da fatti e circostanze che fungono da condizioni esterne, come le decisioni di una singola impresa di modificare le condizioni contrattuali da comunicare all’Autorità.

b) *Obblighi informativi non ricorrenti.*

A questa categoria sono state ricondotte le richieste di informazioni formulate nell’ambito di singoli procedimenti e attività, che si distinguono per il carattere occasionale e comunque non periodico o continuativo. Per esempio, le richieste di informazioni nell’ambito di procedimenti autorizzatori e sanzionatori che, non essendo pianificati, sono difficilmente prevedibili. In tale contesto, è stato attribuito specifico rilievo alle richieste di informazioni di carattere sporadico o, comunque, non periodico formulate dall’Autorità nell’interesse degli operatori che partecipano a un determinato procedimento, per finalità di garanzia del contraddittorio o di completezza dell’istruttoria tecnica (per esempio nell’attività sanzionatoria o nelle procedure di autorizzazione). Sebbene possano costituire un costo per le imprese, gli obblighi non ricorrenti si concretizzano in uno scambio di informazioni con il regolatore che

difficilmente si presta a un censimento puntuale: infatti, le richieste di informazioni variano di anno in anno e, anche in un determinato arco temporale, risultano meno standardizzate dal punto di vista dei dati e degli adempimenti, dovendo necessariamente variare a seconda delle circostanze specifiche di un dato procedimento.

Sulla base di questa classificazione per tipologia e periodicità degli obblighi informativi, l’Autorità ha definito il perimetro della MOA in applicazione dei principi di proporzionalità e rilevanza, in coerenza con gli indirizzi metodologici seguiti, nonché con le indicazioni e osservazioni formulate dagli *stakeholder* consultati.

L’applicazione dei criteri di rilevanza e proporzionalità è stata orientata ad identificare aree prioritarie di obblighi informativi da sottoporre a misurazione e, ove possibile, a semplificazione, come più ampiamente illustrato nel capitolo seguente (v. *infra* par. 6). Un esempio valido, in questo senso, è fornito dal Rapporto OCSE per la MOA nel settore delle telecomunicazioni in Grecia. A seguito della fase ricognitiva, l’OCSE ha selezionato cinque aree prioritarie di obblighi, che coinvolgono richieste di informazioni dell’autorità di regolazione EETT ma anche del dicastero competente e degli enti locali, relativamente alle procedure autorizzative per l’installazione di impianti, antenne e reti.<sup>18</sup> Il costo amministrativo totale stimato è, quindi, limitato ad alcuni obblighi informativi aggregati, che formano l’area prioritaria di intervento per successive misure di semplificazione.

L’identificazione delle aree prioritarie di intervento risponde a una logica orientata a garantire selettività nella scelta degli obblighi informativi da misurare. Questa logica rappresenta un tratto distintivo dell’esperienza italiana di applicazione della MOA come ha chiarito, da ultimo, il “*Programma per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, degli oneri regolatori e dei tempi*” (D.P.C.M. 28 maggio 2014). Nel documento il principio di selettività è declinato in modo che la misurazione non riguardi l’intero complesso di obblighi

---

<sup>18</sup> Si tratta delle aree prioritarie di intervento OI.50 “*Obligation to apply to authorities for permission to obtain right of way to run a fixed network through public and communal property*”; OI.49a “*Obligation to apply for a permit to install or modify a mobile communications antenna (base station) – new*”; OI.49b “*Obligation to apply for a permit to install or modify a mobile communications antenna (base station) – modifications*”.

informativi esistenti in un determinato ambito di regolazione (*baseline*) poiché si ritiene più efficiente concentrare la valutazione sugli obblighi informativi che rappresentano i principali adempimenti o nodi di complessità burocratica suscettibili di riduzione in virtù delle criticità rilevate mediante la consultazione degli *stakeholder*. Nell'impianto metodologico del programma adottato nel 2014, la selettività comporta anche che, per la stima dei costi, oltre al ricorso a rilevazioni statistiche e alla consultazione di esperti, sia prevista la sperimentazione di alcune tecniche che, anziché analizzare in profondità singole aree o procedure, consentano di osservare, a un livello più aggregato, l'intera regolazione a carico di alcune tipologie di destinatari.

Di questi elementi si è tenuto conto nella fase di ricognizione e classificazione degli obblighi informativi, più ampiamente illustrata nel capitolo successivo. In definitiva, la ricognizione ha previsto non soltanto il tracciamento dei flussi informativi generati da un'analisi del quadro legislativo e regolamentare di riferimento ma anche l'identificazione degli obblighi informativi afferenti a settori omogenei di regolazione, all'interno dei quali sono stati selezionati, sentiti gli *stakeholder*, gli ambiti prioritari per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi.

A differenza di altri esercizi di MOA condotti a livello nazionale, tuttavia, la ricognizione proposta nel seguente capitolo presenta un maggior grado di completezza, in quanto fornisce anche la *baseline* degli obblighi informativi e, cioè, l'elenco completo degli obblighi informativi imposti nei diversi settori di intervento dell'Autorità, oggetto di analisi e puntuale sistemazione in apposite schede contenute nell'Allegato B. Proprio poiché si tratta di un primo esercizio di MOA, volto principalmente a ricostruire la base conoscitiva di partenza per successive misure di riduzione degli oneri amministrativi, si è preferito limitare la misurazione ai soli oneri informativi che, pur essendo funzionali all'attività regolamentare, sono comunque scindibili da quest'ultima (e dai costi ad essa associati).

La mappatura completa degli obblighi informativi si è rivelata particolarmente utile ai fini dello svolgimento della "fase 3" dove l'Autorità ha analizzato sia le criticità in termini di onerosità economica degli ambiti prioritari di intervento, sia le problematiche emerse nel corso delle audizioni con gli operatori o indicate dalle risposte ai questionari.

In applicazione di tali criteri, la misurazione in termini quantitativi ha riguardato gli oneri amministrativi discendenti da obblighi informativi ricorrenti, poiché questi possono essere più agevolmente censiti e scomposti in attività amministrative *standard*, rispetto alle quali poi calcolare i rispettivi costi. Peraltro, nella prospettiva di semplificazione amministrativa, gli obblighi ricorrenti rappresentano l'ambito prioritario in cui l'Autorità è in grado di mettere in campo misure più efficaci di razionalizzazione, che possono consistere: (i) in un allineamento delle scadenze (come già avvenuto nel corso del procedimento per le comunicazioni IES e ROC); (ii) in una riduzione della frequenza di alcune richieste di informazioni (sull'esempio delle recenti iniziative di Arcep illustrate in precedenza); (iii) in un accorpamento/eliminazione di singoli obblighi; ovvero, infine, (iv) nella semplificazione della modulistica e delle modalità di trasmissione delle informazioni.

Diversamente, per gli obblighi informativi non ricorrenti, si è preferito un'analisi di natura qualitativa. Rispetto a questi, oltre alla ricognizione interna, è stato chiesto agli *stakeholder* di indicare eventuali criticità riscontrate nell'adempimento di obblighi informativi non ricorrenti, proprio con l'obiettivo di far emergere gli ambiti suscettibili di semplificazione da parte dell'Autorità. Infatti, gli obblighi che scaturiscono da richieste di informazioni occasionali si sono rivelati importanti nel corso del procedimento, tanto che l'Autorità ha ritenuto di dovervi dedicare un approfondimento, anche se non quantitativo.

In particolare, come pure emerso dal dialogo con i soggetti regolati, gli oneri amministrativi a questi associati possono rivelarsi significativi poiché, non essendo prevedibili, non permettono una pianificazione da parte degli operatori e dunque la messa a regime di processi standardizzati per la produzione dei dati richiesti e il coordinamento tra le varie unità interessate in una determinata impresa.

Parallelamente al censimento interno all'Autorità, ai principali operatori dei settori interessati e alle loro associazioni è stato chiesto di elaborare una ricognizione degli obblighi informativi cui sono tenuti, che è stata raffrontata con quella interna così da ottenere una rappresentazione completa di tali obblighi nei tre settori di intervento. La mappatura ottenuta, come si vedrà meglio più avanti, contiene informazioni sulle fonti di disciplina normativa da cui scaturisce il

singolo obbligo, sul contenuto dell'obbligo stesso, sulla sua frequenza, sui destinatari, sulle principali attività amministrative richieste per l'adempimento.

A partire dalla mappatura, per procedere alla “fase 2” della MOA – relativa alla stima dei costi – ciascun obbligo informativo tracciato è stato analizzato identificando le attività elementari necessarie al suo adempimento. Va ogni caso precisato che, anche in rapporto alle attività *standard* discendenti dagli obblighi informativi selezionati nella fase ricognitiva, è emersa l'esigenza di definire una metodologia autonoma in considerazione di specifici elementi di differenziazione rilevati anche attraverso il confronto con le buone prassi nazionali in materia di MOA. Questi riguardano, in particolare, la frequenza e la “continuità” dei flussi informativi generati dall'Autorità rispetto ad altre amministrazioni statali. Infatti, nello scambio di informazioni tra l'AGCOM e i soggetti regolati prevale l'aspetto di produzione di dati che le imprese sono tenute a fornire, in molti casi anche in misura e con modalità differenziate in ragione del carattere asimmetrico di alcuni obblighi regolamentari da cui discendono le richieste di informazioni a carattere periodico e ricorrente.

Questi aspetti comportano, tra l'altro, che le attività *standard* identificate per gli obblighi informativi esistenti in altri contesti amministrativi risultino limitatamente utilizzabili per la MOA dell'AGCOM. Più precisamente, le attività *standard* associate agli obblighi informativi delle amministrazioni statali non esauriscono il complesso delle attività amministrative – e i relativi costi - che le imprese delle comunicazioni sono tenute a svolgere per ottemperare alle richieste di informazioni dell'Autorità.

Ciò premesso, coerentemente con i dettami dello *Standard Cost Model*, nell'identificazione degli adempimenti amministrativi rilevanti ai fini della misurazione si opera una distinzione tra gli oneri informativi imposti da disposizioni normative e le attività *standard* che comportano costi “non evitabili”. In linea con la metodologia utilizzata in ambito OCSE, si considera che tali attività non comportino costi specificamente sostenuti per l'attuazione di obblighi informativi e, quindi, evitabili o perché costituiscono “*business as usual*” o perché si tratta di adempimenti non imposti dall'Autorità. Tenuto conto delle specificità del settore delle comunicazioni e dell'esigenza di procedere ad un'autonoma differenziazione delle attività *standard*, rispetto a quelle delle amministrazioni statali, si è quindi preso a riferimento il metodo utilizzato

dall'OCSE per gli obblighi informativi nel settore delle telecomunicazioni dell'amministrazione greca (v. *supra*). In tale contesto, i costi di *compliance* sono stati stimati in rapporto alle *attività standard* attraverso interviste e audizioni con esperti del settore e, in mancanza di dati sufficienti forniti dai dipendenti delle amministrazioni interessate, l'OCSE si è avvalsa di studi e ricerche già pubblicati per altri contesti.

Sulla base di queste considerazioni, i costi medi presentati nel Capitolo 3 sono stati stimati partendo da una rilevazione empirica dei costi indicati da un ampio e significativo campione di imprese (v. *supra*) e il costo medio unitario è stato calcolato tenuto conto del criterio dell'impresa mediamente efficiente.

Preliminarmente alla valutazione vera e propria si è proceduto, quindi, a un affinamento metodologico tenendo conto anche dei contributi degli operatori che hanno fornito dati sui costi. In particolare, l'azione dei regolatori, rispetto alle altre amministrazioni, spesso impone obblighi informativi complessi, tanto per i tempi di realizzazione quanto per il tipo di adempimenti richiesti (ad esempio si pensi agli obblighi di separazione contabile o alla predisposizione delle offerte di riferimento) che, come detto, non di rado comportano, oltre alla raccolta di informazioni già esistenti all'interno dell'impresa, anche la produzione di informazioni *ad hoc*, da trasmettere all'Autorità stessa o da mettere a disposizione di terzi. Ciò implica due tipi di complessità concettuali e metodologiche:

- a) L'attività *standard* "produzione dell'informazione" può assumere un rilievo nell'ambito di un obbligo informativo ma, al tempo stesso, essa risulta difficile da quantificare in termini di costo *standard*, poiché vi sono complicazioni nell'ottenere stime robuste del costo associato, che possono variare molto da impresa a impresa.
- b) La demarcazione tra costi evitabili e non evitabili – ovvero tra *business as usual cost* (quindi costo amministrativo) e onere amministrativo (che sarebbe nullo in assenza dell'obbligo informativo da cui scaturisce) - non è sempre agevole. Infatti, da un lato, la regolamentazione si basa in gran parte sull'acquisizione di informazioni, tanto che alcuni obblighi regolamentari "a monte" di talune richieste di informazioni periodiche rischiano di essere impropriamente assimilati agli obblighi informativi



veri e propri. Dall'altro lato, la disseminazione di informazioni agli utenti assume un ruolo prioritario nei mercati delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi postali anche a prescindere dalla presenza di specifici obblighi regolamentari di trasparenza. Una corretta informazione sulle caratteristiche offerte all'ingrosso e al dettaglio, per esempio, rappresenta una indispensabile preconditione al corretto funzionamento dei mercati e, quindi, la riduzione di eventuali asimmetrie informative mediante una corretta informazione sui servizi offerti può risultare nell'interesse di tutti o alcuni concorrenti anche a prescindere dall'imposizione di obblighi regolamentari di trasparenza. Inoltre, informazioni e dati sui mercati e sulle attività svolte vengono in ogni caso raccolti dalle aziende per la pianificazione e lo svolgimento delle proprie attività di impresa. In definitiva, nei mercati regolati dall'Autorità l'informazione costituisce sia l'*output* principale di molte imprese del settore delle comunicazioni, sia l'*input* indispensabile per molte attività svolte dagli operatori i quali hanno necessità tanto di fornire dati quanto di acquisirne. Di conseguenza, alcune attività di impresa che comportano la produzione e la diffusione di informazioni, e che sarebbero comunque svolte dagli operatori a prescindere dall'esistenza di obblighi informativi, devono essere escluse dal perimetro della MOA in quanto comportano attività standard e costi amministrativi che sarebbero sostenuti in ogni caso dalle aziende.<sup>19</sup>

A fronte di tali peculiarità l'Autorità ha privilegiato un approccio selettivo nell'identificazione delle attività amministrative nell'ambito di ciascun obbligo informativo, che è consistito nell'isolare il più possibile, soprattutto nei procedimenti complessi (esempio: valutazione del costo netto del Servizio Universale), le fasi in cui viene richiesto di raccogliere e/o di produrre e di trasmettere informazioni all'Autorità, o anche di renderle disponibili a utenti finali o ad altre imprese, in maniera tale da escludere tutte le informazioni (insieme con le relative attività amministrative) che l'operatore avrebbe comunque prodotto e messo a disposizione anche in assenza dell'obbligo.

---

<sup>19</sup> Nel corso delle consultazioni con le imprese, il problema si è posto in concreto con riferimento all'obbligo di trasparenza previsto per la pubblicazione dei listini per la vendita di servizi all'ingrosso ad altri operatori in alcuni mercati rilevanti delle comunicazioni elettroniche.

Inoltre, ci si è assicurati che i costi associati rappresentino non tanto la più ampia categoria dei costi della regolamentazione, quanto piuttosto un suo sottoinsieme, ossia quella relativa agli oneri amministrativi, i quali costituiscono l'oggetto del procedimento di MOA.

Dall'analisi dei procedimenti, dalle audizioni svolte e dalle risposte alle richieste di informazione, in generale si rileva che l'adempimento a obblighi informativi imposti dall'Autorità comporta una serie di attività, quali tipicamente:

- La produzione *ad hoc* dell'informazione;
- La raccolta dell'informazione, se già esistente in virtù di altre normative o di altre esigenze legate all'attività di impresa (esempio: commerciali, competitive, etc.);
- L'elaborazione dell'informazione per renderla adatta ai bisogni conoscitivi del regolatore;
- L'acquisizione di modulistica predisposta dall'Autorità;
- La predisposizione di documenti o compilazione di modulistica;
- La trasmissione dell'informazione all'Autorità o a soggetti terzi (utenti e/o concorrenti).

Per quanto riguarda le stime dei costi, mediante la somministrazione di un questionario ai principali operatori dei tre settori (comunicazioni elettroniche, media e servizi postali) e ad alcune delle loro associazioni, l'Autorità ha inteso assicurare un adeguato grado di rappresentatività al campione di imprese intervistate. Il contributo di tali soggetti è stato pertanto fondamentale per raccogliere dati sul tempo impiegato per adempiere ai diversi obblighi censiti; sui costi del fattore lavoro adoperato, sia interno sia esterno all'impresa; sui costi vivi derivanti dall'acquisizione di beni e servizi specifici e sui costi generali imputabili all'obbligo.

La collaborazione degli *stakeholder* ha consentito di ottenere informazioni più aderenti alla realtà organizzativa specifica dell'impresa, soprattutto per ciò che riguarda i tempi di esecuzione degli obblighi. In particolare, i dati forniti dalle associazioni si sono rivelati adatti a descrivere i parametri degli operatori minori che rappresentano, specie per taluni obblighi complessi e trasversali

(ROC, IES, comunicazione del contributo all’Autorità, etc.), una parte rilevante della popolazione di riferimento.

In merito alla definizione dei parametri per il calcolo degli oneri amministrativi, il tempo impiegato è stato calcolato come ore complessive di lavoro, tenuto conto della periodicità annua con cui l’obbligo è assolto, oppure in termini di equivalente a tempo pieno (*full time equivalent* - FTE) quando l’adempimento comporta il coinvolgimento di più figure professionali differenti (impiegato, quadro, dirigente). Il costo del lavoro è stato espresso come costo medio orario della qualifica o come somma del costo medio orario delle qualifiche professionali - se diverse - utilizzate secondo quote di riparto. In presenza di attività o di interi obblighi informativi il cui adempimento è affidato a consulenti esterni è stato considerato il compenso corrisposto per tali prestazioni. Per quanto riguarda i costi vivi, questi sono stati stimati puntualmente oppure in forma parametrica applicando una percentuale al costo medio dell’obbligo informativo.

Per quanto riguarda il calcolo degli oneri amministrativi, per ciascun obbligo selezionato sono stati utilizzati sia i dati forniti dagli *stakeholder* nei questionari, sia le stime effettuate *ad hoc* dall’Autorità, nonché le indicazioni di costo *standard* contenute nelle linee guida di riferimento, ove utilizzabili.

Per ciò che riguarda i dati raccolti direttamente dai soggetti regolati, i valori dei singoli parametri e quelli degli oneri amministrativi scaturiti dal calcolo sono stati oggetto di analisi e di un confronto, tra quelli dei rispondenti all’interno del medesimo settore, con l’obiettivo di osservarne la distribuzione e derivare il criterio più corretto per la stima effettiva del valore più prossimo a quello dell’impresa normalmente efficiente. Inoltre, per alcuni obblighi “inter-settoriali”, come la comunicazione annuale al ROC e la comunicazione del contributo all’Autorità, tale confronto è stato effettuato anche su tutti e tre gli ambiti di intervento (analisi di *benchmark*), poiché infatti si tratta di adempimenti con un elevato grado di omogeneità.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Si possono distinguere: obblighi informativi “simmetrici”, che gravano su tutti gli operatori, vuoi all’interno del singolo settore regolato (comunicazione IES, comunicazioni relative alla qualità dei servizi), vuoi in tutti e tre i settori (Relazione annuale, comunicazione annuale al ROC, comunicazione del contributo all’Autorità); obblighi “customer-based”; obblighi “knowledge-based”. Ciascuna delle tre categorie presenta caratteristiche differenti che si riflettono nei costi amministrativi.

Con riferimento ai valori di costo dei soggetti non rientranti nel campione oggetto di rilevazione diretta, le elaborazioni sono state effettuate individuando dei *driver* di risorsa e di costo specifici per tipologia di obbligo e per tipologia di attività amministrativa, sulla base dei quali derivare una stima dell'onere amministrativo.

---

Nel caso degli obblighi definiti "simmetrici" le attività amministrative richieste, e quindi le risorse umane e materiali necessarie, presentano un elevato grado di omogeneità tra le imprese. Tuttavia, mentre gli operatori di più grandi dimensioni possono godere di economie di scala e di scopo nonché di economie di apprendimento nell'esecuzione di una molteplicità di obblighi informativi, è ipotizzabile invece che gli operatori più piccoli non fruiscono di tali economie nell'adempiere e quindi l'onere amministrativo risulta maggiore per questi ultimi.

## PARTE II - RISULTATI DELLA MOA

### FASE 1 – RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI SETTORI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ

Questa sezione presenta i risultati della prima fase di MOA, che consiste in una ricognizione degli obblighi informativi propedeutica alla definizione del perimetro di oneri informativi rilevanti ai fini della misurazione. La ricognizione è stata condotta sulla base degli approcci sperimentati in ambito nazionale e internazionale e giudicati più rispondenti alle finalità del presente procedimento di MOA.

In primo luogo, è stata condotta una ricognizione interna agli Uffici dell'Autorità che ha consentito di elaborare la *baseline* di riferimento per l'identificazione dei principali obblighi e sistemi informativi previsti in virtù di norme di legge e disposizioni dell'Autorità.<sup>21</sup> In seguito, si è proceduto a un'analisi per gruppi di procedure o ambiti di intervento regolamentare omogenei, condotta attraverso l'apporto collaborativo degli *stakeholder* operanti nei diversi settori di competenza dell'Autorità. A tal fine, l'attività di consultazione preliminare delle associazioni rappresentative dei soggetti sui quali gravano gli oneri informativi è risultata determinante per selezionare quelli percepiti come maggiormente critici e, quindi, meritevoli di un'accurata analisi qualitativa volta ad identificare possibili misure di semplificazione e razionalizzazione (“fase 3” della MOA).

Diversamente da altre esperienze nazionali di MOA, connotate da una maggiore selettività nell'individuazione degli obblighi informativi oggetto di mappatura e descrizione nella fase ricognitiva, l'Autorità ha utilizzato la consultazione delle principali imprese regolate nei diversi settori di intervento, al fine di condurre un'analisi globale del rapporto amministrativo con il regolatore

---

<sup>21</sup> Il Servizio Economico-Statistico, in particolare, ha proceduto a un'attività di ricognizione interna delle informazioni quantitative e qualitative che abbiano natura prevalentemente economica, statistica o comunque utili per l'espletamento delle attività istituzionali, raccolte con periodicità fissa o ricorrente (annuale, trimestrale, mensile, etc.) dagli Uffici.

dal punto di vista degli operatori soggetti ad adempimenti di carattere informativo. Ciò ha consentito di realizzare un'indagine – prevalentemente qualitativa – dei principali nodi di complicazione burocratica ma anche di selezionare gli obblighi informativi oggetto di misurazione quantitativa e possibile semplificazione, in virtù di un quadro esaustivo dei flussi informativi generati dalle singole unità organizzative dell'AGCOM.<sup>22</sup>

La mappatura completa degli obblighi informativi è contenuta nell'Allegato B del presente provvedimento e, oltre a costituire la base di partenza per l'analisi e la classificazione presentata in questa sezione, è stata concepita come un possibile strumento di trasparenza a favore degli operatori, in quanto volto ad acquisire una visione d'insieme dello “scadenziario” di adempimenti informativi cui sono tenute a ottemperare le diverse categorie di imprese interessate.

La mappatura allegata è inoltre servita ad escludere dal perimetro della MOA gli obblighi che - pur essendo in qualche caso censiti dall'Autorità o segnalati dagli operatori - non soddisfano i criteri di rilevanza e proporzionalità richiamati dalla metodologia adottata con la delibera di avvio del procedimento.<sup>23</sup> L'applicazione di tali criteri, peraltro, è stata oggetto di confronto con gli operatori in fase di audizione: da un lato, alcune imprese e associazioni hanno espressamente chiesto che la proporzionalità fosse valutata anche in rapporto alla distribuzione “simmetrica” di alcuni obblighi informativi e, quindi, al peso relativo che questi possono avere sulle imprese di minori dimensioni; dall'altro lato, è emerso un generale accordo sulla scelta dell'Autorità di considerare rilevanti solo gli obblighi propriamente informativi e con periodicità fissa o ricorrente.<sup>24</sup> Sono stati considerati tali, infatti, gli obblighi previsti da norme di legge o disposizioni dell'Autorità in cui prevale la componente di oneri amministrativi derivanti dalla produzione, elaborazione e trasmissione di informazioni e documenti all'Autorità, escludendo così gli obblighi

---

<sup>22</sup> Questo approccio trova peraltro riscontro nella tecnica dei “Focus PMI” raccomandata in ambito nazionale dall'ultima revisione metodologica della MOA adottata con D.P.C.M. 28 maggio 2014.

<sup>23</sup> Allegato A alla delibera 121/15/CONS.

<sup>24</sup> Sono state, per esempio, escluse dalla mappatura le richieste di informazioni formulate nell'ambito di indagini conoscitive segnalate da alcuni operatori o quelle formulate nell'ambito di singoli procedimenti autorizzatori sanzionatori indicate da associazioni di categoria. Queste infatti non hanno né periodicità ricorrente o fissa né una natura primariamente di obblighi informativi, trattandosi piuttosto di oneri informativi strumentali all'esercizio di diritti partecipativi nel procedimento regolatorio.

regolamentari che generano primariamente costi tipici della regolazione, quali: oneri finanziari diretti (es. corresponsione del costo netto del servizio universale); costi indiretti ossia “strutturali di lungo termine”, di più difficile e incerta qualificazione; i costi di conformità sostanziale, ossia sostenuti dalle imprese per ottemperare a un obbligo regolamentare (come nelle offerte di riferimento).

Per gli obblighi inclusi nella mappatura di cui all’Allegato B, sono poi stati operati accorpamenti e aggregazioni per ambiti di intervento regolamentare omogenei, che saranno oggetto di valutazione nelle fasi 2 e 3.

Pertanto, nelle pagine seguenti, per ogni categoria di obblighi informativi considerata rilevante sono indicati gli adempimenti e le attività amministrative a cui sono tenute le imprese, ricavati sulla base di:

- una ricognizione della normativa vigente che, ove possibile, ha operato un confronto tra le disposizioni europee e nazionali applicabili, al fine di individuare eventuali fenomeni di *gold-plating* che possano essere oggetto di semplificazione;
- un’analisi della modulistica e delle modalità trasmissive rilevanti, anche ai fini di una razionale realizzazione o costruzione di banche dati e sistemi informativi efficienti;
- l’individuazione delle imprese tenute ad adempiere e delle modalità di adempimento.

#### 4. MAPPATURA E CLASSIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI


Questa sezione presenta in forma sintetica i risultati della mappatura condotta dall’Autorità ai fini della misurazione degli oneri amministrativi (“fase 2”). L’attività ricognitiva ha richiesto un’analisi giuridica preliminare delle fonti normative degli obblighi informativi imposti dall’Autorità validata, in prima istanza, dagli Uffici direttamente responsabili dell’attuazione e/o del monitoraggio sugli ambiti di intervento selezionati, e oggetto di un successivo confronto con le associazioni e le imprese che hanno partecipato alle consultazioni. Ai fini della ricognizione, gli obblighi informativi sono stati “classificati” in modo da fornire un quadro analitico completo e ordinato per materia, settori di competenza e unità organizzativa interessata, così da agevolare l’esame tecnico da parte degli Uffici competenti e degli *stakeholder* consultati, in linea con gli indirizzi metodologici adottati in ambito nazionale e internazionale.

L’Autorità ha, quindi, condotto una valutazione preliminare di tutti gli obblighi informativi oggetto di censimento, come illustrato nella figura 3. Dall’analisi è emerso che alcuni di questi obblighi non presentano carattere di periodicità ricorrente e, pertanto, sono stati esclusi dalla mappatura (v. *supra*). Per finalità di trasparenza, i principali obblighi informativi indicati nei contributi degli operatori, ed esclusi dalla mappatura, sono comunque illustrati in questo capitolo insieme con le ragioni di tale esclusione (par. 5). Di tali oneri informativi si è, peraltro, tenuto conto in maniera inevitabilmente non censuaria e qualitativa, nella “fase 3” della valutazione.

Una volta definita l’intera mappatura di tutti gli obblighi informativi ricorrenti, si sono enucleati quelli che hanno carattere prioritario (par. 6). Tale distinzione, tra oneri prioritari e non, è stata basata, in linea con le migliori prassi nazionali ed estere, su principi di proporzionalità ed efficienza.



Figura 3 – Obblighi informativi dell’Autorità



In tale contesto, la scelta degli oneri oggetto di misurazione quantitativa è dipesa da due fattori discriminanti:

- la possibilità di operare una netta separazione tra le attività standard (e i relativi oneri amministrativi) discendenti da un determinato obbligo informativo e gli altri costi della regolazione riferibili all’ambito di attività amministrativa e procedimentale da cui deriva l’obbligo informativo in questione;
- la possibilità di acquisire informazioni quantitative sugli oneri amministrativi e, quindi, di operare stime attendibili sui costi associati a un determinato obbligo informativo “rilevante”.

Per esempio, nel contesto regolamentare dell’Autorità, vi sono procedimenti come la verifica e la valutazione del costo netto del servizio universale di comunicazioni elettroniche, che si svolgono con cadenza annuale e comprendono la formulazione di richieste di informazioni. Tuttavia, il numero di richieste di informazioni e il tipo di dati trasmessi all’Autorità dal gestore del servizio universale può variare di anno in anno a seconda delle specifiche esigenze procedurali. Inoltre, i costi sostenuti dall’impresa per la produzione

dei dati comunicati all’Autorità si riferiscono prevalentemente agli obblighi regolamentari di calcolo del costo netto del servizio universale ai fini dell’applicazione del meccanismo di ripartizione e contribuzione a carico di un fondo costituito per il finanziamento del servizio.

#### *Criteri di classificazione*

Per comodità espositiva, gli obblighi informativi selezionati sono presentati secondo i seguenti criteri di classificazione:

- Settori omogenei di intervento regolamentare (comunicazioni elettroniche, media, e servizi postali);
- Destinatari degli obblighi informativi;
- Unità organizzative competenti.

#### *Criteri di selezione*

Nella selezione degli interventi rilevanti sono stati applicati i criteri illustrati nella sezione metodologica del presente provvedimento: sono pertanto censiti soltanto gli obblighi informativi ricorrenti, con periodicità fissa o variabile, come descritti nel Capitolo 1, par. 3. Oltre alle richieste di informazioni sporadiche, sono esclusi gli obblighi informativi i cui oneri amministrativi rappresentano, sul piano dell’attività procedimentale e dei costi amministrativi, una componente nettamente inferiore rispetto ai costi di regolazione o, comunque, difficile da isolare ai fini di una corretta misurazione quantitativa.

### **4.1 OBBLIGHI INFORMATIVI INTER-SETTORIALI**

Dalla mappatura degli obblighi informativi è emerso che, sul piano dell’efficacia, alcuni obblighi informativi hanno carattere inter-settoriale nel senso che gravano sulle imprese di comunicazioni in maniera trasversale rispetto diversi settori di disciplina vigenti per i mercati regolati, in virtù di un potere generale di richiesta di informazioni attribuito all’Autorità dal quadro legislativo vigente o in virtù di quanto dispone la legge istitutiva che abbraccia diversi ambiti di competenza.

Da un punto di vista generale, la legge 14 novembre 1995, n. 481 istitutiva delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica autorità stabilisce che queste siano dotate del potere di richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività, al fine di garantire l'efficace assolvimento dei compiti affidati dalla legge alle singole autorità.<sup>25</sup>

La legge 31 luglio 1997, n. 49, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, ha altresì previsto che il potere generale di richiedere informazioni sia assistito da uno specifico presidio sanzionatorio al fine di assicurarne la piena effettività.<sup>26</sup>

Il potere generale di richiesta di informazioni dell'Autorità è altresì richiamato dalle rispettive discipline di settore, come illustrato nelle seguenti sezioni.

A fronte di un inquadramento generale delle fonti legislative di obblighi informativi gravanti sulle imprese di comunicazioni, l'analisi giuridica ha consentito di individuare quattro categorie di obblighi intersettoriali, censiti e ordinati in base alla base giuridica e più dettagliatamente illustrate nella mappatura riportata nell'Allegato B.

In sintesi, la prima categoria di obblighi informativi si riconduce alle attività di registro che, in virtù di una serie di interventi regolamentari, è confluita nel **Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)** disciplinato dal "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione" (Delibera n. 666/08/CONS come modificato, da ultimo, con delibera 565/14/CONS). Le attività relative alla gestione del ROC sono delegate, per le Regioni, ai Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.), per effetto di un accordo-quadro stipulato nel 2008 e di convenzioni bilaterali.<sup>27</sup>

La tenuta del Registro comporta una serie di oneri informativi, a partire dall'iscrizione cui sono tenute le imprese di comunicazione, comprese le imprese

---

<sup>25</sup> Art. 2, comma 20, lett. (a), Legge n. 481/1995.

<sup>26</sup> Art. 1, comma 29, "I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile."

<sup>27</sup> Delibera n. 53/99/CONS.

concessionarie di pubblicità “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili” (ai sensi del d.l. n. 63/2012, l. conv. n. 103/2012, delibera n. 398/13/CONS).<sup>28</sup>

Ai fini della mappatura, è stato considerato soltanto l’obbligo di **comunicazione annuale al ROC** in quanto effettivamente ricorrente, dettagliatamente illustrato nel para. 6.1 (**OI n. 1**).

Il sistema di obblighi informativi riferibile al ROC comprende, inoltre, alcuni obblighi settoriali che, in quanto tali, sono stati censiti e analizzati separatamente. Si tratta, in particolare: (i) delle dichiarazioni rese dalle imprese editrici richiedenti contributi alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria<sup>29</sup>; (ii) delle dichiarazioni e comunicazioni relative agli impianti attivi censiti nell’ambito della Sezione Speciale del ROC destinata alle infrastrutture di diffusione (*Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive*) gestito attraverso un sistema di *web service* e banche dati integrate.

Una seconda categoria di obblighi informativi intersettoriali è rappresentata dalle banche dati e dai sistemi informativi realizzati dall’Autorità per lo svolgimento di attività di monitoraggio e reportistica sui mercati delle comunicazioni e sulle imprese regolate. A tal fine, l’Autorità ha realizzato un sistema di richieste di informazioni periodiche che servono ad alimentare e aggiornare banche dati e sistemi informativi utilizzati per l’elaborazione di analisi e studi di settore. In particolare, tali richieste di informazioni sono strutturate e organizzate per garantire lo svolgimento di due ambiti di attività istituzionale:

**OI n. 2 - *Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro che l’Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento***, in virtù di quanto stabilito dalla legge istitutiva (Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, co. 6, lett. c), n. 12).

---

<sup>28</sup> In particolare: gli operatori di rete; i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti); i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità; le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; le agenzie di stampa a carattere nazionale; gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste con ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro; i soggetti esercenti l’editoria elettronica; le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica secondo la definizione normativa recata dal *Codice delle Comunicazioni Elettroniche*.

<sup>29</sup> Contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sui contributi in conto interessi ed in conto canone ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 ed ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché sui contributi per la stampa italiana all’estero di cui al d.PR. 15 febbraio 1983, n. 48.

**OI n. 3 - Osservatorio sulle comunicazioni** che, sul piano funzionale, rappresenta un'attività propriamente conoscitiva, in quanto mira a fornire al regolatore e al pubblico una visione di sintesi sul quadro congiunturale di tutti i mercati di interesse dell'Autorità. Sulla scorta di analoghe esperienze di altri Paesi europei, l'Osservatorio rappresenta anche uno strumento di trasparenza che, in ossequio ai principi del d.lgs. n. 33 del 2013, mette a disposizione delle imprese, dei consumatori, dei media, un set di informazioni aggiornate, con dati aperti e riutilizzabili sui mercati delle comunicazioni (comunicazioni elettroniche, media e servizi postali).<sup>30</sup>

In relazione a questi due ambiti di attività, l'Autorità formula richieste di informazioni con cadenza periodica fissa (annuale, semestrale o trimestrale) e standardizzate a seconda del settore o del mercato interessato (*cf.* Allegato B). Tali richieste di informazioni sono rivolte a un campione variabile di soggetti operanti in diversi mercati, a seconda delle specifiche esigenze conoscitive emerse nel periodo di riferimento. Sul piano della ricognizione e classificazione, le richieste in parola sono state aggregate in due obblighi informativi inter-settoriali riferibili, rispettivamente, alla Relazione annuale e all'Osservatorio più dettagliatamente illustrati al par. 6.1. Ai fini della misurazione degli oneri amministrativi, invece, le richieste di informazioni riferibili ai questi due macro-obblighi sono state valutate separatamente per i diversi settori di intervento interessati, in quanto, come detto, risultano differenziate dal punto di vista delle informazioni richieste e dei destinatari. Dall'analisi di questi due obblighi informativi è emerso, inoltre, che la modulistica utilizzata sia per la Relazione Annuale sia per l'Osservatorio è stata concepita per ridurre al minimo le richieste di informazioni alle imprese nell'ambito di altri processi informativi: per esempio, nel settore delle comunicazioni elettroniche questi due obblighi informativi costituiscono le basi di dati di riferimento per lo scambio di informazioni con altre istituzioni in ambito internazionale (UE e OCSE) e nazionale (ISTAT, MISE, ecc.) e, in particolare, con la Commissione europea (*cf.* par. 4.2.1).

---

<sup>30</sup> Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (artt. 6, 7, 9).

Infine, tra gli obblighi informativi che l'Autorità impone trasversalmente è annoverata la **dichiarazione resa in via telematica dalle imprese di comunicazioni circa l'avvenuto versamento del contributo dovuto all'Autorità (OI n. 4)**. Anche in questo caso, l'obbligo informativo censito è riportato in forma aggregata ai fini della ricognizione e della selezione degli ambiti prioritari per la MOA (par. 6.1) dal momento che, in realtà le dichiarazioni cui sono tenute le diverse categorie di destinatari differiscono, in realtà, sia dal punto di vista delle fonti di disciplina legislativa e regolamentare, sia della modulistica telematica da compilare ai fini dell'espletamento degli adempimenti informativi.<sup>31</sup>

#### 4.2 SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Come è noto, il *framework* delle comunicazioni elettroniche è connotato da un livello elevato di armonizzazione europea, conseguito attraverso un processo di integrazione e revisione a tappe del pacchetto di direttive che istituiscono il quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche. Ciò comporta che, ai fini del presente esercizio di MOA, questo settore sia particolarmente rilevante per l'identificazione di fenomeni di stratificazione e *gold-plating* che incidono negativamente sugli oneri amministrativi imposti alle imprese.

Ciò premesso, si rileva che la normativa di settore attribuisce un potere generale di richiesta delle informazioni alle autorità nazionali di regolazione in virtù dell'articolo 5 della direttiva quadro 2002/21/CE, recepita in maniera

---

<sup>31</sup> L'obbligo informativo aggregato comprende, pertanto, le dichiarazioni rese rispettivamente ai sensi delle seguenti fonti legislative di settore, cui corrispondono diverse delibere AGCOM e modelli telematici da compilare: legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006", art. 1, commi 65 e 66; direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2; decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", e in particolare l'articolo 2, comma 14, lett. b) e l'articolo 15, comma 2-bis; decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011; decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", ed in particolare l'articolo 19, comma 2.

pressoché specularé dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 agosto, n. 253 recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*.<sup>32</sup> Le disposizioni in parola obbligano le imprese di comunicazioni elettroniche a trasmettere all'Autorità tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie all'assolvimento delle funzioni previste dal Codice. Le imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati dall'Autorità che, in ogni caso, deve garantire la proporzionalità delle proprie richieste di informazioni rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce, con adeguata motivazione.

A fronte di questo generale inquadramento giuridico delle richieste di informazioni che l'Autorità rivolge agli operatori di comunicazioni elettroniche, nell'ambito di attività procedimentali periodiche o puntuali, la ricognizione sugli obblighi informativi ricorrenti in questo settore ha consentito l'identificazione di diverse fonti di disciplina cui corrispondono altrettanti ambiti di attività regolamentare. Per comodità espositiva, tali ambiti di attività - da cui discendono obblighi informativi ricorrenti - sono suddivisi e riportati nella mappatura allegata per struttura organizzativa di primo livello competente e classificati per materia (Allegato B).

Gli stessi criteri sono adottati in questa sezione, al fine di illustrare sinteticamente le categorie di obblighi informativi rilevanti, identificati nella fase di ricognizione. Nell'ambito degli obblighi compresi nella mappatura sono stati selezionati gli obblighi prioritari per la misurazione (v. *supra*), che formano il "perimetro della MOA" e che sono descritti più dettagliatamente in seguito (par. 6.1).

---

<sup>32</sup> Articolo 10 del decreto legislativo n. 259/03: "Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate."

#### ***4.2.1 Analisi economiche, elaborazioni statistiche e reportistica sull'evoluzione dei mercati delle comunicazioni elettroniche***

La direttiva europea che istituisce un *quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica* (“direttiva quadro” 2002/21/CE) attribuisce alle autorità nazionali di regolazione (di seguito anche ANR) dei mercati ampi poteri di richiesta di informazioni alle imprese del settore, anche per finalità di cooperazione con le istituzioni europee e le autorità di altri stati membri nell’ambito di attività di monitoraggio e analisi sull’evoluzione dei mercati.

In attuazione di queste disposizioni europee, il Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 10, comma 4), autorizza l’Autorità a pubblicare le informazioni richieste alle imprese di comunicazioni elettroniche per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, nella misura in cui tali informazioni “contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale”, nell’osservanza dei principi generali sul procedimento e l’attività amministrativa e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di riservatezza. Queste disposizioni, unitamente alle più recenti norme in tema di trasparenza, accesso e riutilizzo dei dati in possesso delle amministrazioni dettate dal decreto legislativo n. 33 del 2013, costituiscono il fondamento giuridico per la pubblicazione di analisi, statistiche e rapporti elaborati attraverso specifiche richieste di informazioni rivolte agli operatori di comunicazioni elettroniche da parte dell’Autorità. Le richieste di informazioni quali-quantitative, peraltro, sono in alcuni casi formulate per l’assolvimento di obblighi di cooperazione dell’Autorità con la Commissione europea.

Infatti, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’Autorità è tenuta a fornire alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i propri compiti istituzionali. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un’impresa su richiesta dell’Autorità (o del Ministero competente), tale impresa deve esserne informata.



La Commissione europea indirizza ai regolatori nazionali richieste di dati periodiche per aggiornare i propri sistemi informativi e di indicatori nell'ambito di due filoni di attività:

**OI n. 5 - *Report COCOM*** sulla diffusione dei servizi a banda larga su rete fissa e mobile.

**OI n. 6 - *Digital Agenda Targets Progress report*** formato da un insieme di indicatori e informazioni quali-quantitative raccolto dalla Commissione attraverso questionari standard trasmessi annualmente alle ANR.

Al riguardo, occorre osservare come, al fine di ridurre il carico di oneri amministrativi in capo alle imprese, l'Autorità già utilizza i dati raccolti con le richieste periodiche formulate per la redazione della Relazione annuale al Parlamento anche negli scambi di informazioni tra l'AGCOM e la Commissione, volti ad assicurare l'aggiornamento e la pubblicazione dei summenzionati strumenti conoscitivi.

Nell'ambito della cooperazione con le istituzioni europee sono stati identificati altri flussi informativi in cui l'Autorità opera come intermediario tra le imprese di telecomunicazioni e il BEREC, organismo di concertazione dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche istituito con il Regolamento (CE) n. 1211/2009. Tra i compiti istituzionali del BEREC il Regolamento include il monitoraggio e la reportistica sul settore delle comunicazioni elettroniche (art. 3, co. 1, lett. n). Unitamente alle disposizioni della direttiva quadro 2002/21/CE, che impongono alle ANR obblighi di cooperazione e supporto informativo al BEREC (art. 3 commi *3bis* e *3ter*), il Regolamento rappresenta, pertanto, la base giuridica per l'imposizione di obblighi informativi propedeutici all'elaborazione di specifici Report curati e pubblicati dal BEREC, cui l'Autorità contribuisce raccogliendo dati presso le imprese nazionali. In particolare, la cooperazione in ambito BEREC dà luogo a due flussi informativi, per la predisposizione dei seguenti report:

**OI n. 18 - *BEREC Integrated Report on Termination Rates in Europe***, elaborato sulla base di una richiesta di informazioni annuale che il BEREC indirizza alle ANR, sotto forma di questionario, per acquisire dati sull'andamento delle tariffe di terminazione vocale, fissa e mobile, e di terminazione SMS. L'AGCOM, a sua volta, somministra il questionario agli operatori mobili con

cadenza semestrale. Nell'ultimo anno, la quantità di dati richiesta alle imprese è stata ridotta grazie a un'attività di razionalizzazione fondata sul riutilizzo delle informazioni già acquisite attraverso le richieste formulate per l'Osservatorio delle comunicazioni.

**OI n. 35 - *International Roaming BEREC Benchmark Data Report***, che presenta i risultati di una complessa attività di raccolta dati condotta dal BEREC anche sulla base di serie storiche messe a disposizione da altre istituzioni europee. L'aggiornamento del data set utilizzato per l'attività di *benchmark* è garantito anche in questo caso da una richiesta di informazioni annuale indirizzata alle ANR mediante la distribuzione di un questionario, il cui modello di rilevazione è abbastanza stabile nel tempo anche se oggetto di revisione e formalizzazione da parte del BEREC in occasione di ogni campagna di rilevazione. L'AGCOM, a sua volta, somministra il questionario agli operatori mobili e mobili virtuali, con cadenza semestrale.

#### ***4.2.2 Obblighi informativi riguardanti la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali***

In attuazione della disciplina legislativa volta a favorire le procedure di cambio operatore di servizi mobili l'Autorità impone alcuni obblighi regolamentari di natura simmetrica, cioè rivolti alla generalità di imprese che forniscono un determinato servizio e non solo alle imprese dotate di significativo potere di mercato (SMP).<sup>33</sup> La regolamentazione della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (**MPN - *Mobile Number Portability***) prevede, *inter alia*, alcuni obblighi informativi con carattere

---

<sup>33</sup> La disciplina rilevante al riguardo è costituita dalla legge 2 aprile 2007, n. 40/2007, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e, con particolare riguardo al campo di applicazione degli obblighi regolamentari e informativi a operatori non SMP anche nei mercati all'ingrosso: (i) dall'art. 28 comma 1 CCE sulle condizioni generali per l'autorizzazione alla fornitura dei servizi; (ii) dall'art. 70 CCE, in base al quale i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo della disciplina contrattuale; dall'art. 13 del Codice delle comunicazioni, poiché i tempi di migrazione rappresentano un elemento rilevante ai fini della scelta da parte dei consumatori e, di conseguenza, la certezza, la trasparenza e l'adeguata pubblicità delle informazioni relative a tale elemento consentono ai consumatori stessi di trarre il massimo beneficio dalla concorrenza nello specifico mercato.

ricorrente e a periodicità fissa volti a garantire lo svolgimento dei compiti di monitoraggio e vigilanza spettanti all'Autorità (**OI n. 7**).

#### ***4.2.3 Obblighi informativi connessi alla regolamentazione delle offerte di riferimento per i servizi di accesso alla rete fissa dell'operatore SMP (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)***

Telecom Italia, in quanto operatore notificato come avente significativo potere di mercato (SMP) nella fornitura di servizi di accesso alla propria rete fissa è destinataria, con riferimento a specifici mercati rilevanti, dell'obbligo di mettere a disposizione degli operatori alternativi, pubblicare e comunicare all'Autorità un'offerta di riferimento recante le condizioni economiche dei servizi che, a seguito dell'analisi dei mercati dell'accesso, sono stati assoggettati al principio di orientamento al costo nella determinazione delle tariffe.

L'obbligo regolamentare di trasparenza relativo alla presentazione di un'offerta di riferimento soggetta a verifica da parte dell'Autorità si compone anche di obblighi informativi. Tali obblighi riguardano, in particolare, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione di un listino recante nuove condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi soggetti a orientamento al costo nonché l'eventuale risposte a richieste di informazioni che l'Autorità formula nell'ambito dei singoli procedimenti di verifica e approvazione. In particolare, la mappatura ha consentito di identificare i seguenti obblighi informativi:

**OI n. 8 - Comunicazione dell'Offerta annuale di Riferimento per i servizi *wholesale* regolamentati.** Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori). Pertanto, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche (delibere nn. 731/09/CONS, art. 6; 2/10/CONS, art. 8; e 1/12/CONS, art. 6). Le offerte per l'anno successivo sono

pubblicate su una sezione dedicata del sito *web* di Telecom Italia e comunicate all'AGCOM via PEC.

Telecom Italia è inoltre destinataria di altri obblighi informativi connessi alla regolamentazione delle offerte all'ingrosso per la fornitura di servizi di accesso. Questi riguardano:

**OI n. 13 - Relazione annuale certificata da un soggetto terzo che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali**, ai sensi della delibera n. 152/02/CONS “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”.

**OI n. 14 - Procedure di annuncio per il servizio di fornitura agli OLO del *multioperator cabinet*** nell'ambito delle quali Telecom Italia comunica all'Autorità i piani annuali e i programmi trimestrali per l'adeguamento degli armadi a NGAN con indicazione delle relative coordinate geografiche e della relativa copertura (delibera n. 155/14/CONS).

**OI n. 17 – Reportistica prevista nell'ambito degli impegni regolamentari di Telecom Italia**, ai sensi della delibera n. 718/08/CONS, volta a garantire il monitoraggio sulla qualità dei servizi oggetto di impegni.<sup>34</sup>

#### ***4.2.4 Comunicazioni periodiche imposte ai fini della valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio per i servizi di accesso alla rete fissa***

L'Autorità svolge verifiche sulla replicabilità di tutte le offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso alla rete fissa nei mercati rilevanti in cui l'operatore è stato notificato alla Commissione europea come SMP. In

---

<sup>34</sup> La base giuridica degli obblighi informativi discendenti da impegni regolamentari è rinvenibile nell'art. 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: “Integrazione dei poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. Procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore”. La disciplina legislativa in parola è attuata con regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera 131/08/CONS. Gli impegni regolamentari di Telecom Italia sono stati approvati con delibera n. 718/08/CONS recante “Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS.”

particolare, la verifica della replicabilità mediante i test di prezzo si svolge secondo le modalità e i criteri fissati con le delibere nn. 499/10/CONS e 604/13/CONS recanti linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte agli utenti finali dell'operatore notificato rispettivamente *nei mercati di rete fissa e per le offerte al dettaglio a banda ultralarga su fibra ottica*. Le linee guida stabiliscono alcuni obblighi di comunicazione puntuali - che sorgono cioè in corrispondenza di ogni nuova offerta o promozione senza una periodicità fissa - e due obblighi di comunicazione di dati di consuntivo con cadenza periodica (Allegato B). In particolare:

**OI n. 9 - Comunicazione trimestrale dei dati di consuntivo relativi ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta di rete fissa soggetta a valutazione di replicabilità *ex-ante*.**

**OI n. 10 - Comunicazione semestrale del numero di utenze attivate nel mese con dettaglio del canale di acquisizione e del metodo di pagamento per offerte di rete fissa.**

#### ***4.2.5 Obblighi informativi connessi alla regolamentazione dei mercati della terminazione mobile***

Telecom Italia, H3G, Vodafone e Wind - in qualità di operatori SMP notificati - sono destinatari di obblighi informativi previsti dalla delibera n. 621/11/CONS, art. 6 e art. 10, comma 3. Per il servizio di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile e relativi servizi accessori, è stabilito l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale, contenente condizioni tecnico-economiche dettagliate e disaggregate e schema di contratto. A partire dal 2012, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind pubblicano sul proprio sito *web*, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo, che evidenzia anche le variazioni semestrali delle condizioni economiche previste dall'art. 12. Le informazioni soggette a questi obblighi regolamentari di trasparenza circa le **offerte di riferimento per i servizi di terminazione mobile** devono anche essere comunicate all'AGCOM via PEC (**OI n. 11**).

#### ***4.2.6 Obblighi informativi connessi alla regolamentazione della qualità dei servizi all'ingrosso***

La delibera n. 309/14/CONS ha posto in capo a Telecom Italia una serie di obblighi, tra i quali quelli relativi alla fornitura con cadenza settimanale di dati su alcuni indicatori (KPI) relativi alle prestazioni di *provisioning* e *assurance* della rete di accesso. Per ottemperare all'obbligo informativo, Telecom Italia predispone **report di monitoraggio della qualità dei servizi wholesale – KPI (OI n. 12)** con cadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale volti a garantire la verifica della parità di trattamento interna-esterna.

#### ***4.2.7 Obblighi informativi simmetrici nella regolamentazione dei mercati all'ingrosso di servizi di comunicazioni elettroniche***

Con delibera n. 538/13/CONS sono stati previsti alcuni obblighi informativi di carattere generale (simmetrici) in materia di **accesso alle infrastrutture fisiche di rete** che si applicano nelle ipotesi previste all'articolo 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche (**OI n. 16**).

Inoltre, la delibera n. 274/07/CONS (art. 20 *bis*) impone sia all'operatore notificato, sia a tutti gli operatori che impiegano nella fornitura dei propri servizi finali i servizi di accesso, la trasmissione di **report con informazioni sulle modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso (OI n. 19)**.

#### ***4.2.8 Obblighi informativi connessi alle attività regolamentari che comportano l'elaborazione di modelli economici e verifiche contabili***

La mappatura riportata all'Allegato B indica anche gli oneri informativi imposti a Telecom Italia nell'ambito dei seguenti procedimenti regolatori:

**OI n. 20 - Valutazione e verifica del costo netto del servizio universale.** Nell'ambito del procedimento istruttorio di valutazione e verifica del costo netto del servizio universale, Telecom Italia, in qualità di impresa incaricata, ai sensi dell'articolo 62 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è tenuta a comunicare all'Autorità, annualmente, i risultati del calcolo del costo netto degli

obblighi del servizio universale, riferiti all'anno precedente, secondo i criteri metodologici fissati nell'Allegato 11 al Codice. Nell'ambito del procedimento di verifica e valutazione del costo netto presentato da Telecom Italia, l'Autorità formula anche richieste di informazioni agli altri operatori interessati dal meccanismo di ripartizione e contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale. Gli obblighi informativi generati da quest'ambito di attività regolamentare presentano una periodicità ricorrente ma, sul piano degli oneri amministrativi, risultano una componente difficilmente separabile dai costi generali della regolamentazione. Pertanto, sono stati classificati come obblighi rilevanti ai fini della mappatura ma esclusi dal perimetro della misurazione quantitativa.

**OI n. 21 - Contabilità regolatoria.** Ai sensi degli artt. 48 e 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in attuazione della direttiva “accesso” 2002/19/CE, l'Autorità può imporre ad imprese aventi SMP gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, al fine di garantire al regolatore un'effettiva capacità di controllo sul rispetto degli obblighi regolamentari di non discriminazione e di mantenimento di determinati livelli di prezzo. La conformità del sistema di separazione contabile e contabilità dei costi è oggetto di verifica da parte di un soggetto esterno incaricato dall'Autorità. Nell'ambito di questa attività comunemente definita di “contabilità regolatoria”, gli operatori notificati sono tenuti a trasmettere annualmente dei prospetti di rendicontazione contabile all'Autorità, entro 60 o 90 giorni dall'approvazione dei bilanci. La trasmissione dei report comporta la determinazione dei costi sottostanti ai servizi regolamentati, sulla base di informazioni e di modelli di costo certificabili. L'attività di produzione dei dati oggetto dell'obbligo informativo genera oneri amministrativi difficilmente separabili dai costi diretti e indiretti sostenuti per ottemperare all'obbligo regolamentare di separazione contabile.

**OI n. 22 - Contratto di servizio.** Ai sensi delle delibere nn.678/11/CONS e 731/09/CONS deve essere comunicato e sottoposto all'approvazione dell'Autorità che ne verifica le condizioni tecnico economiche con riferimento alla fornitura di servizi *wholesale*. Le attività in parola comportano costi di regolazione e oneri amministrativi discendenti dagli obblighi di comunicazione all'Autorità relativamente alle informazioni contabili e ai modelli economici

elaborati da Telecom Italia per l'assolvimento degli obblighi regolamentari oggetto del contratto.

#### ***4.2.9 Tutela dei consumatori: comunicazione di dati e informazioni sugli indicatori di qualità dei servizi retail di comunicazioni elettroniche***

L'AGCOM, in quanto autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ha il potere di emanare direttive sulla produzione ed erogazione dei servizi di comunicazione elettronica, definendo i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente.<sup>35</sup> I livelli di qualità delle prestazioni devono, peraltro, essere indicati nelle carte dei servizi messe a disposizione degli utenti e comunicate all'Autorità trenta giorni prima dell'adozione e in occasione di ogni successiva modifica.<sup>36</sup>

L'obiettivo di verificare la qualità effettiva dei servizi offerti è perseguito attraverso l'adozione di un sistema di misurazione delle *performance* degli operatori basato sui cosiddetti "indicatori di qualità", ossia su aspetti dei servizi ritenuti maggiormente rilevanti per il gradimento degli utenti (ad esempio, il tempo di attivazione, l'accuratezza della fatturazione, il tasso di malfunzionamento, il tasso di caduta della linea sulle reti mobili).

L'Autorità ha emanato direttive specifiche per le diverse tipologie di servizi di comunicazioni elettroniche nelle quali sono definiti un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi ed i relativi metodi di misura, la modalità e la periodicità di rilevazione dei risultati che devono essere comunicati al regolatore al fine di garantire la verifica del conseguimento dei target fissati. Inoltre, al fine di permettere agli utenti finali la comparazione dei livelli di qualità raggiunti, le delibere di seguito elencate con riferimento a ciascun obbligo informativo rilevante, indicano le modalità di informazione e di pubblicazione, da parte degli

---

<sup>35</sup> Legge 14 novembre 1995, n. 481, art. 2, co. 12, lett. h e p) e legge del 31 luglio 1997, n. 249 che conferma la competenza dell'Autorità in materia di emanazione di "direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività" (art. 1, co. 6, lett. b, numero 2).

<sup>36</sup> Delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249."



operatori, degli obiettivi di qualità prefissati e di quelli raggiunti nel corso di ciascun anno.<sup>37</sup>

Ciascuna delibera recante direttive specifiche sulla trasparenza e la qualità delle prestazioni, stabilisce altresì un obbligo di informazione relativo alla **trasmissione di relazioni e resoconti sulla qualità e sul conseguimento degli obiettivi degli indicatori di qualità fissati nelle carte dei servizi** con riferimento alle diverse tipologie di servizi offerti (servizio universale/fonia fissa e mobile; accesso ad internet da postazione fissa e mobile, pay-tv, call center).

**OI n. 23 - Comunicazione di dati sugli indicatori di qualità per la telefonia fissa e le prestazioni del servizio universale** (delibera 254/04/CSP).

**OI n. 24 - Comunicazione di dati sugli indicatori di qualità per i servizi di telefonia mobile e di accesso ad internet mobile** (delibera n. 154/12/CONS).

**OI n. 25 - Comunicazione di dati sugli indicatori di qualità per i servizi di accesso a internet da postazione fissa** (delibere nn.131/06/CSP e 244/08/CSP).

**OI n. 26 - Comunicazione di dati sugli indicatori di qualità per i servizi di televisione a pagamento** (delibera n. 278/04/CSP).

**OI n. 27 - Comunicazione di una proposta sugli obiettivi di qualità fissati per il servizio universale** (delibera n.254/04/CSP).

**OI n. 28 - Comunicazione di dati sugli indicatori di qualità per i servizi di call center** (delibera 79/09/ CSP).

Gli obblighi informativi sopra elencati presentano una struttura comune: i fornitori delle diverse tipologie di servizi sono tenuti a comunicare annualmente gli obiettivi di qualità delle prestazioni rispondenti agli indicatori stabiliti dall'Autorità. Alla comunicazione degli obiettivi seguono, nell'anno di riferimento, resoconti semestrali e relazioni annuali, secondo le scadenze riportate all'Allegato B. In particolare, gli operatori sono tenuti a compilare e

---

<sup>37</sup> Decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259 4 e s.m.i. recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede, tra l'altro, che l'Autorità possa imporre alle imprese di fornire informazioni al fine di "pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori" (art. 33, co. 1, lett. d).

trasmettere i resoconti semestrali sulle rilevazioni effettuate nel periodo di riferimento compilando modelli messi a disposizione dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità. Sono previste, inoltre, relazioni annuali per servizi di telefonia vocale di rete fissa (delibera n.254/04/CONS), servizi di telefonia mobile (delibera n. 154/12/CONS), servizi di accesso a internet da rete fissa (delibera n. 131/06/CSP smi), servizi telefonici di assistenza clienti (delibera n.79/09/CSP), servizi di televisione a pagamento (delibera n.278/04/CSP).

#### ***4.2.10 Progetto “Misura Internet”: comunicazione di dati e informazioni relative al sistema di monitoraggio della qualità dei servizi di accesso a Internet***

Con riferimento ai servizi di accesso a Internet da postazione fissa, inoltre, la delibera n. 131/06/CSP, integrata e modificata dalla delibera n. 244/08/CSP e dalla delibera n. 656/14/CONS, introduce il sistema di monitoraggio “Misura Internet” sviluppato dall'AGCOM in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni (FUB) che comprende la definizione di indicatori di qualità e un sistema di misurazione fondato sull'utilizzo di un *software* (*Ne.me.sys.*) utilizzabile per il monitoraggio della qualità dei servizi da parte degli operatori e dai singoli consumatori per finalità di trasparenza e comparabilità delle offerte.<sup>38</sup> Nell'ambito di tale sistema di monitoraggio e misurazione della qualità, sono previsti i seguenti obblighi informativi:

**OI n. 32 - Misura Internet: informazioni su offerte di accesso a Internet.** I fornitori di accesso ad Internet da postazione fissa devono comunicare ogni anno le denominazioni delle offerte individuate e le relative bande nominali in *download* e *upload*. L'onere informativo va assolto sia nei confronti dell'Autorità che del soggetto indipendente (FUB) incaricato di effettuare le misurazioni.

**OI n. 33 - Misura Internet: comunicazione dei dati sulla gestione dei reclami.** Gli operatori sono tenuti a fornire all'Autorità i risultati dell'analisi dei reclami ricevuti e risolti attraverso la procedura elettronica prevista per l'utilizzo

---

<sup>38</sup> Delibera n. 131/06/CSP recante “Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, poi integrata e modificata dalla delibera n. 244/08/CSP titolata “Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP”.

dei certificati rilasciati all'utente con il sistema Misura Internet. L'Autorità pubblica ogni anno tali risultati in forma aggregata.

**OI n. 34 - Misura Internet: remunerazione soggetto indipendente.** Per ripartire il costo del soggetto indipendente, gli operatori comunicano le informazioni sulle linee di accesso a Internet attive al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### ***4.2.11 Obblighi di trasparenza a tutela dei consumatori***

Con la delibera n. 417/01/CONS "Linee guida in materia di comunicazioni al pubblico sulla offerta di servizi di telecomunicazione" e la delibera n. 179/03/CSP recante la "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi", l'Autorità ha stabilito obblighi generali di trasparenza sulle caratteristiche tecniche ed economiche delle offerte di servizi di telecomunicazioni, volti a garantire un'informazione adeguata al consumatore, rispondente cioè ai criteri di completezza, trasparenza, chiarezza e tempestività fissati dal quadro legislativo.<sup>39</sup>

Gli operatori sono quindi tenuti a presentare agli utenti in modo chiaro, esatto e completo le caratteristiche dei servizi offerti, i relativi prezzi e le modalità di erogazione evidenziando eventuali limitazioni tecniche, temporali, territoriali o di altra natura alla disponibilità del servizio. Le informazioni devono essere facilmente accessibili e, a tal fine, gli operatori devono assicurare la pronta reperibilità delle stesse sul *web* e nei punti vendita diretti e indiretti; inoltre devono indicare in maniera trasparente ogni componente del costo del servizio (per esempio canoni e contributi) e la forma di tariffazione utilizzata. L'Autorità svolge verifiche sull'effettivo adeguamento degli operatori ai requisiti di trasparenza previsti dalla disciplina di settore e, al tal fine, chiede la trasmissione

---

<sup>39</sup> In tema di trasparenza dei contratti e dei prezzi, il quadro legislativo di riferimento è costituito dall'articolo 71 de Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 40/2007 ("L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto") e, ove applicabili, dalle disposizioni rilevanti dettate dal Codice del Consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006).

di report e informazioni.<sup>40</sup> In particolare, sono stati rilevati due obblighi informativi ricorrenti che discendono dalla regolamentazione degli obblighi di trasparenza a tutela dei consumatori, previsti dal Codice delle comunicazioni.

**OI n. 29 Report sulle numerazioni critiche.** Ai sensi delle delibere nn.418/07/CONS e 23/15/CONS, gli operatori aderenti alla procedura interoperatore per il contrasto dei fenomeni fraudolenti sono tenuti a trasmettere trimestralmente due distinti report: uno relativo al riepilogo statistico, l'altro alle prime 20 numerazioni critiche.

**OI n. 31 Tutela categorie svantaggiate.** Obbligo di comunicazione e pubblicità delle offerte specifiche destinate agli utenti con disabilità uditiva (delibera n. 514/07/CONS). In particolare, entro il 31 ottobre di ogni anno gli operatori di telefonia mobile comunicano all'Autorità la loro offerta specifica, nonché le loro migliori offerte dei servizi disponibili sul mercato nell'anno corrente. Entro il 30 novembre successivo l'offerta specifica è comunicata dagli operatori agli utenti sordi con le forme e le modalità individuate al comma 6, ed è resa pubblica sui siti *web* e tramite gli usuali canali informativi e pubblicitari. Entro il medesimo termine ciascun operatore mobile comunica all'Autorità, anche a scopi comparativi, il *link* alla pagina *web* dove tale offerta è consultabile.

#### **4.2.12 Prestazioni del servizio universale di comunicazioni elettroniche**

**OI n. 27 – Comunicazione di una proposta su obiettivi da servizio universale per l'anno successivo.** Oltre alle comunicazioni previste per la verifica sul rispetto degli obiettivi di qualità cui sono tenuti in generale i fornitori dei servizi di comunicazioni elettronica, Telecom Italia è tenuta – in qualità di gestore del servizio universale - a rispettare un obbligo di invio, entro il 30 giugno di ogni anno, della proposta per la definizione degli obiettivi di qualità per l'anno successivo.

---

<sup>40</sup> Articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7: "L'Autorità stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni;" Il potere generale di regolamentazione e vigilanza sulla trasparenza delle offerte trova fondamento nelle disposizioni dettate dalle leggi istitutive dell'Autorità: legge n. 249 del 1997 art. 1, co. 6, lett. a), n.7, e lettera b), n.5; legge n. 481 del 1995 art. 2, comma 12, lettere i), l) ed m).

**OI n. 30 - Postazioni telefoniche pubbliche (PTP).** La delibera n. 31/10/CONS stabilisce un obbligo di trasmissione degli aggiornamenti della Banca Dati della Telefonia Pubblica, delle proposte di piano di adeguamento delle PTP e delle attività di rimozione di singole PTP. Pertanto Telecom Italia, incaricata della fornitura del servizio universale è obbligata a comunicare all'Autorità, con cadenza annuale, l'aggiornamento della Banca Dati della Telefonia Pubblica e a presentare un piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche per l'anno successivo. Con riferimento alle procedure di rimozione delle PTP, Telecom Italia è tenuta inoltre sia ad un onere informativo pubblico affiggendo all'esterno della postazione da rimuovere un cartello di avviso alla popolazione (il cui contenuto informativo è definito d'intesa con la DTC dell'Autorità); sia a comunicare all'Autorità l'elenco delle postazioni da rimuovere, indicando: a) ubicazione delle singole postazioni; b) motivazioni della rimozione; c) data di affissione del suddetto cartello informativo; sia infine a trasmettere all'AGCOM (entro i successivi 7 giorni) conferma di ricezione dell'onere informativo assolto nei confronti delle Amministrazioni comunali interessate dalla rimozione.

### 4.3 MEDIA AUDIOVISIVI, RADIOFONICI ED EDITORIALI

Le norme legislative del settore dei media contengono alcune disposizioni che rafforzano il potere generale di richiedere informazioni e dati alle imprese, attribuito all'Autorità dalle leggi istitutive (v. par. 4).

Per il settore radiotelevisivo, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e smi, recante il *Testo unico in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici* (di seguito, TUSMAR) stabilisce all'articolo 51 che a tutti gli obblighi di informativa in capo alle imprese radiotelevisive corrisponda l'esercizio dell'Autorità di potestà sanzionatorie. Ai sensi dell'articolo 1 del TUSMAR, peraltro, i principi ivi contenuti sono applicabili per quanto possibile, nella prospettiva della convergenza tra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni. Pertanto, alcune richieste di informazioni e obblighi informativi dell'Autorità che si fondano sul potere impositivo ivi stabilito possono estendersi a un novero di soggetti più ampio dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici definiti dalla legislazione di settore. Il Testo unico recepisce, tra l'altro, le disposizioni della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi. Questa, peraltro, impone alle ANR di stabilire alcuni obblighi informativi a carico delle imprese.<sup>41</sup>

Dalla ricognizione operata, anche tenendo conto dell'apporto degli *stakeholder* consultati, non sono emersi significativi fenomeni di *gold plating* nell'imposizione di adempimenti informativi previsti da norme europee - che riguardano in particolare la trasmissione di informazioni sul rispetto delle quote di programmazione. L'Autorità ha peraltro avviato alcune iniziative di razionalizzazione delle basi di dati e sistemi informativi del settore, di cui si darà conto nelle pagine successive (v. para. 4.3.1 e fase 3 MOA).

Per il settore dell'editoria, la legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorità, all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 9, tutte le funzioni e le competenze derivate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ponendo così le premesse per

---

<sup>41</sup> Per esempio, l'articolo 5 stabilisce che, per finalità di trasparenza, i fornitori di servizi di media devono mettere a disposizione dei consumatori informazioni quali la denominazione, l'indirizzo, i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza. Queste informazioni sono messe a disposizione degli utenti anche attraverso le attività di registro e raccolta dati dell'Autorità (ROC, IES).

successivi interventi normativi orientati a favorire un contesto di regole convergenti in materia di informazione e comunicazione, sempre più necessario in ragione del crescente sviluppo di servizi e contenuti digitali in Internet.<sup>42</sup> Le norme fondamentali che costituiscono la base giuridica degli obblighi informativi identificati per il settore dell'editoria, compresa l'editoria elettronica, sono rinvenibili nell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997, dov'è previsto l'obbligo di iscrizione al ROC per le imprese editoriali, ma anche l'articolo 2, commi 1 e 8, lettera d), della stessa legge, dove l'editoria, anche elettronica, è richiamata, rispettivamente, nel quadro del divieto di posizioni dominanti nelle comunicazioni sonore e televisive e nel calcolo dei proventi cui applicare il limite di concentrazione intersettoriale tra radiotelevisione e stampa periodica e quotidiana.

Infine, la legge 2 febbraio 2000, n. 28 recante *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*, disciplina i programmi di informazione e la comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale e quello elettorale. In attuazione della citata legge sono previste disposizioni regolamentari che impongono obblighi informativi classificabili come "ricorrenti" in base ai criteri utilizzati in questo esercizio di MOA, in quanto applicabili al periodo non elettorale.

#### ***4.3.1 Obblighi informativi gravanti su tutte le categorie di imprese dei media funzionali allo svolgimento di analisi economiche e dei mercati***

I principali obblighi informativi ricorrenti nel settore dei media si applicano trasversalmente alle imprese dei mercati interessati dall'esercizio delle competenze che la legge attribuisce all'Autorità.<sup>43</sup> Questi sono, in particolare:

**OI n. 36 - Informativa Economica di Sistema (IES).**

**OI n. 37 - Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC).**

---

<sup>42</sup> Si v., in particolare, il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale", che ha innovato la disciplina sul contributo all'editoria e sulla definizione di prodotto editoriale al fine di ricomprendere pienamente l'editoria digitale nella disciplina di settore.

<sup>43</sup> Legge n. 481 del 1995, art. 2 comma 20 lett. (a); legge n. 249 del 1997 art. 1, comma 6, lett. (c) n. 7; decreto legislativo n. 177 del 2005, art. 43; legge 23 dicembre 1996, n. 650, art. 1, commi 28 e 29.

La IES è una banca dati gestita dal Servizio Economico-Statistico dell'Autorità al fine di consentire la raccolta di elementi informativi necessari per monitorare i settori dei media e adempiere a precisi obblighi di legge. L'obbligo informativo illustrato nell'Allegato B riguarda, in particolare, la **dichiarazione annuale che le imprese del settore dei media sono tenute a presentare all'Autorità per comunicare dati anagrafici ed economici (OI n. 36)**.

L'Autorità ha disciplinato l'Informativa Economica di Sistema, da ultimo con la delibera n. 397/13/CONS, come modificata dalla delibera n. 235/15/CONS. L'adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che deve essere inviato dal 1° giugno al 31 luglio da un indirizzo di posta elettronica certificata (v. scheda par. 6.1). Tale termine è stato anticipato proprio nel corso del procedimento di MOA, per allinearlo a quello della comunicazione annuale ROC (v. *supra*) e quindi diminuire gli oneri in capo ai soggetti obbligati, attraverso una più razionale tempistica delle scadenze informative.

Per quanto riguarda le informazioni richieste, la banca dati IES è articolata in quattro macro aree di attività censite (editoria quotidiana e periodica, radiotelevisione, internet e concessionarie di pubblicità) e garantisce la disponibilità, al fine di analisi economiche, di 215 voci di ricavo e di 21 voci relative ai dati extracontabili delle testate e dei canali gestiti dai soggetti interessati.

Per mezzo dell'Informativa Economica di Sistema, l'Autorità procede, tra l'altro, alla annuale valorizzazione delle **dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni** ai sensi dell'articolo 43 del TUSMAR. A tal fine, l'Autorità formula anche richieste di informazioni annuali che integrano la base di dati già costituita con la IES (che si riferisce alle singole aziende operanti nel SIC), e che si rendono necessarie per ottenere dati consolidati dei maggiori gruppi che operano nei mercati nazionali della comunicazione (**OI n. 37**).

#### ***4.3.2 Obblighi informativi connessi alla disciplina delle quote di programmazione e investimento stabilite dal TUSMAR***

In attuazione della direttiva europea sui servizi di media audiovisivi, il TUSMAR prevede che le emittenti televisive riservino quote della propria



programmazione e del tempo di trasmissione ad opere europee realizzate da produttori indipendenti. In particolare, l'art. 44 stabilisce specifiche percentuali di tempo che le emittenti devono destinare alle opere europee nell'ambito della programmazione e del tempo di trasmissione, differenziandole per la concessionaria del servizio pubblico, RAI S.p.A. Con riguardo alle opere realizzate da produttori indipendenti, il legislatore nazionale ha optato per una quota d'investimento, distinguendone la portata e il parametro di riferimento per le emittenti private e per la RAI. Quest'ultima, peraltro, deve altresì rispettare quote di programmazione e investimento per le opere di espressione originale italiana e una per le opere di animazione destinate alla formazione dell'infanzia. La disciplina di dettaglio degli obblighi specificamente gravanti sulla RAI è dettata da un decreto interministeriale Mise-Mibact del 22 febbraio 2013. A questa disciplina corrispondono specifici obblighi informativi che sono stati inseriti nella mappatura di cui all'Allegato B. In particolare, questi sono:

**OI n. 42 - Verifica obblighi di programmazione e investimento a favore di produzioni europee ed indipendenti.**

**OI n. 43 - Verifica obblighi di programmazione e investimento a favore del cinema italiano.**

In relazione a tali obblighi, le imprese che forniscono servizi di media audiovisivi lineari e non lineari sono tenute a comunicare, utilizzando un modello messo a disposizione dall'Autorità (Modello Q), informazioni di dettaglio delle ore di programmazione trasmesse e degli introiti destinati all'acquisto di opere europee di produttori indipendenti al fine di verificare il rispetto delle quote stabilite *ex lege*.<sup>44</sup>

Al fine di verificare gli obblighi di riserva di programmazione e di investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, il

---

<sup>44</sup> In particolare: a) programmazione annuale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive come definite dall'art. 44 del TUSMAR; b) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi; c) modalità di investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 44 del TUSMAR.

regolamento di cui alla delibera n.186/13/CONS, dispone che i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale compilino entro il 30 settembre di ogni anno - fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione biennale alla Commissione europea - il modello “Q” da trasmettere all’Autorità via PEC o in alternativa con posta raccomandata, fax o corriere.

Con la delibera n. 21/15/CONS, l’Autorità ha peraltro avviato una consultazione pubblica sulla proposta di “*Schema di testo coordinato dei regolamenti in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*” che, comprende, *inter alia*, disposizioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi censiti.

La RAI, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è altresì destinataria di obblighi di programmazione specifici, cui corrispondono i seguenti obblighi informativi:

**OI n. 38 - Programmazione generi.**

**OI n. 39 - Programmazione RF.**

**OI n. 40 - Offerta multimediale.**

**OI n. 41 – Risultati economico-finanziari.**

#### ***4.3.3 Obblighi informativi connessi al rilascio di titoli abilitativi alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (DTT)***

**OI n. 44 - Informazioni richieste ai titolari di titoli abilitativi alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (DTT).**

Ai sensi del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* e, in particolare dell’articolo 23, l’Autorità provvede alla verifica del rispetto dei limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali periodicamente d’ufficio, comunque entro il 30 ottobre di ciascun anno, nonché in occasione di notifica di intese od operazioni di concentrazioni ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del TUSMAR ovvero su segnalazione di chi vi abbia interesse.<sup>45</sup> Al fine di garantire l’efficace assolvimento di questa funzione di vigilanza e, in particolare, delle verifiche

---

<sup>45</sup> Delibera n. 353/11/CONS come modificata dalle delibere nn. 257/14/CONS e 565/14/CONS.

d'ufficio, i soggetti autorizzati alla fornitura di programmi televisivi nazionali e locali entro il 30 giugno di ciascun anno comunicano all'Autorità il numero dei programmi autorizzati alla diffusione secondo un modello allegato al regolamento e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità. Il modello richiede l'indicazione di dati anagrafici (società, gruppo editoriale di appartenenza, ecc.), dati sulla tipologia dei programmi autorizzati alla diffusione su DTT, l'indicazione dell'operatore di rete che trasporta il programma e la denominazione del *multiplex* sul quale il programma viene trasportato.

#### 4.4 SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Nel settore dei servizi postali il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 – *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* – ha previsto, all’articolo 14-bis, che tutti i fornitori di servizi postali siano tenuti a “comunicare all’AGCOM, anche in via riservata, e osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e delle decisioni attuative, nonché a perseguire fini statistici chiaramente definiti.” Le delibere adottate dall’Autorità stabiliscono ulteriori obblighi informativi, sia diretti a Poste Italiane, sia rivolti alla generalità degli operatori postali.

Per l’impresa *ex monopolista* e incaricata del servizio universale, destinataria del maggior numero di richieste di informazioni, ulteriori fonti di obblighi informativi sono il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 12 maggio 2006 recante *“Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell’ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l’interno e l’estero”* e il *Contratto di Programma fra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e Poste Italiane S.p.A.*”, periodicamente rinnovato. Gli obblighi oggetto di censimento e mappatura nell’ambito del procedimento di MOA fanno riferimento al “Contratto di Programma” (di seguito CdP) 2009-2011 che, ai sensi di legge, è rimasto efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.

Il processo di approvazione del nuovo CdP ha previsto l’acquisizione di pareri sullo schema di contratto di programma rilasciati, rispettivamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’AGCOM. L’Autorità, in particolare, con la delibera n. 425/15/CONS ha espresso parere favorevole con alcune condizioni, elencate all’Allegato A. Il CdP 2015-2019 è stato successivamente sottoposto all’esame delle competenti Commissioni parlamentari ad agosto 2015 ed è, al momento in cui si scrive, in corso di perfezionamento.

Ricostruite così le basi giuridiche generali degli obblighi informativi del settore postale, la ricognizione operata ha consentito di rilevare una serie di obblighi informativi ricorrenti, di seguito illustrati con indicazione delle relative delibere dell'Autorità che ne definiscono il contenuto specifico.

#### ***4.4.1 Obblighi connessi alla regolamentazione dei mercati dei servizi postali***

Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, l'Autorità impone ai principali operatori del mercato postale l'obbligo di comunicare **dati economici relativi al mercato postale (invio statistiche ricavi e volumi - OI n. 55)**, quali: ricavi e volumi per classe di prodotto, investimenti, numero di addetti, ubicazioni fisiche, punti di accettazione. In attuazione di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità.

I dati forniti alla Direzione Servizi Postali in attuazione dell'obbligo informativo sopra descritto vengono utilizzati anche per la redazione della Relazione annuale al Parlamento.

Nell'ambito della disciplina dell'accesso alla rete postale, sono previsti obblighi informativi a carico dell'*incumbent*, Poste Italiane, che è tenuta a comunicare:

**OI n. 47 - Piani razionalizzazione degli uffici postali.**

**OI n. 48 - Piani di rimodulazioni estive.**

**OI n. 49 - Consuntivi degli interventi di rimodulazione programmati.**

#### ***4.4.2 Obblighi connessi alla tutela degli utenti nel settore dei servizi postali***

Come per il settore delle comunicazioni elettroniche, la regolamentazione in materia di trasparenza e qualità dei servizi postali comporta un certo numero di obblighi informativi simmetrici, che hanno cioè efficacia generale nei confronti dei fornitori di servizi liberalizzati. In alcuni casi gli adempimenti informativi nei confronti dell'Autorità conseguono ad obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti. Esempi di questa categoria di obblighi sono gli obblighi informativi previsti dalla delibera n. 184/13/CONS di approvazione del *Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*.

**OI n. 54 - Comunicazione di dati statistici sui reclami.**

**OI n. 50 - Relazioni sui reclami.**

Ai sensi dell'articolo 5 del predetto Regolamento, i fornitori dei servizi postali pubblicano sul proprio sito *web* entro il 31 marzo di ciascun anno le informazioni relative al numero dei reclami pervenuti nell'anno solare precedente, con riguardo, in termini percentuali, alle tipologie di invio indicate nel modulo formulario CP, al modo in cui i reclami stessi sono stati gestiti e al loro esito. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione scritta all'Autorità.

Per la regolamentazione della qualità dei servizi postali è altresì identificato il seguente obbligo informativo:

**OI n. 52 - Comunicazioni obiettivi di qualità dei prodotti postali non rientranti nel servizio universale.**

Ai sensi della delibera n. 413/14/CONS recante la "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*" gli operatori postali devono comunicare ogni anno all'Autorità gli obiettivi di qualità per l'anno successivo e le relative modalità di misurazione.

***4.4.3 Obblighi informativi afferenti alla disciplina del servizio universale postale***

Nell'ambito della regolamentazione del servizio universale postale (SU), di cui è incaricata la società Poste Italiane, sono stati individuati alcuni obblighi informativi connessi alle diverse prestazioni che compongono gli obblighi di SU. In particolare, sono stati censiti i seguenti obblighi informativi:

**OI n. 51 Relazioni semestrali sulla qualità del servizio postale universale.**

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del Contratto di programma, la Società trasmette con cadenza semestrale, e comunque entro i tre mesi successivi alla scadenza del semestre di riferimento, i risultati di qualità conseguiti nei servizi inclusi nel servizio universale. Nella relazione sono forniti dati sui risultati delle prestazioni comprese nel servizio universale postale.

Inoltre, la delibera n. 92/13/CONS recante “*Approvazione - con modifiche - delle condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva offerto da poste italiane*” impone la presentazione di relazioni periodiche sui servizi di posta raccomandata. In particolare:

**OI n. 58 - Report trimestrale CTA sulle "Modalità di pagamento e di fatturazione".**

Poste Italiane fornisce all'Autorità, con cadenza trimestrale, un Report sulle garanzie e i termini di pagamento richiesti separatamente agli intermediari e ai clienti di cui alla sezione 4 "Modalità di pagamento e di fatturazione" delle condizioni tecniche attuative che contenga almeno le seguenti informazioni: 1) denominazione e rating (per la fideiussione) dei clienti e consolidatori; 2) indicazione dell'applicazione (o meno) della fideiussione da parte di PI per clienti e consolidatori; 3) condizioni e termini di pagamento richiesti per cliente e consolidatore; 4) indicazione dei ritardi o dei mancati pagamenti per cliente e consolidatore.

**OI n. 59 - Report semestrale CTA sui controlli a campione effettuati in applicazione delle condizioni tecniche attuative.**

Al fine di esercitare un controllo su eventuali anomalie nella fornitura dei servizi di posta massiva, Poste Italiane fornisce all'Autorità, con cadenza semestrale, un Report sui controlli a campione effettuati in applicazione delle Condizioni tecniche attuative.

Infine, l'art. 3 della delibera n. 728/13/CONS di determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale, stabilisce l'obbligo di **comunicare annualmente le variazioni dei prezzi del servizio universale (OI n. 57)**.

#### ***4.4.4 Obblighi discendenti dal Contratto di Programma di Poste Italiane***

In virtù del summenzionato Contratto di Programma, Poste Italiane è destinataria di obblighi informativi asimmetrici nei confronti dell'Autorità. Gli obblighi in parola sono stati censiti nella mappatura presentata all'Allegato B, cui si rinvia per una verifica puntuale, fermo restando che - in attesa della pubblicazione del nuovo Contratto di Programma in corso di perfezionamento -

il perimetro degli oneri informativi afferenti a questo ambito di regolamentazione potrebbe subire variazioni. Peraltro, il Contratto di Programma rappresenta uno strumento su cui l'Autorità dispone di limitati poteri di intervento, potendo soltanto esprimere un parere sullo schema fornito dal MISE prima della sottoscrizione.

In tale contesto, comunque, si segnala un obbligo informativo complesso relativo alla realizzazione del portale **AIDA Area Informativa Dedicata all'Autorità (OI n. 56)** previsto all'articolo 12 del CdP 2009-2011 e confermato tra gli obblighi inclusi nel CdP 2015-2019. Sul portale AIDA sono pubblicate informazioni generali su Poste Italiane (tra cui documenti contabili, mappa dell'organizzazione dell'*incumbent*, consuntivi dei risultati di qualità dei prodotti tracciati, rassegna stampa giornaliera), la mappa dei centri di rete postale e zone di recapito e la distribuzione degli uffici postali sul territorio.



## 5. OBBLIGHI INFORMATIVI ESCLUSI DALLA MAPPATURA

Dalla mappatura di obblighi informativi rilevanti per la MOA presentata all'Allegato B sono stati esclusi alcuni obblighi informativi rilevati nel corso delle audizioni con gli *stakeholder* o censiti nelle risposte ai questionari trasmessi con le richieste di informazioni. Questo paragrafo intende, pertanto, illustrare i principali obblighi informativi che nel corso dell'istruttoria sono stati esaminati e ritenuti non rispondenti ai criteri di rilevanza e proporzionalità utilizzati ai fini della mappatura e della selezione degli ambiti prioritari per la misurazione di oneri amministrativi.

Da un punto di vista generale, dalla mappatura sono stati esclusi gli obblighi regolamentari che non sono propriamente o prevalentemente di natura informativa (criterio della rilevanza).

Inoltre, sono stati esclusi gli obblighi propriamente informativi che non presentano una periodicità fissa e, quindi, sono stati considerati non propriamente rispondenti al criterio di rilevanza adottato ai fini della mappatura e della selezione degli ambiti prioritari per la misurazione, anche sulla base di un confronto di carattere metodologico con gli *stakeholder* e dell'analisi della buone prassi nazionali. In questa tipologia di obblighi sono state comprese, in particolare, due fattispecie.

La prima riguarda le richieste di informazioni formulate nell'ambito di procedimenti che - come le analisi dei mercati rilevanti nelle comunicazioni elettroniche o l'identificazione delle piattaforme emergenti per la diffusione dei servizi di media audiovisivi - si rinnovano periodicamente ma risultano difficilmente misurabili nell'ambito della MOA in quanto gli oneri informativi variano a seconda del singolo procedimento, risultando difficilmente scorporabili dagli altri costi della regolazione, come illustrati in precedenza.<sup>46</sup>

La seconda fattispecie riguarda gli obblighi propriamente informativi a periodicità variabile, in quanto le dichiarazioni o le comunicazioni di dati cui sono tenute le imprese sono previste solo al verificarsi di eventuali condizioni o circostanze previste dalla regolamentazione di settore. Esempi di questo tipo sono frequenti nell'ambito delle norme sulla trasparenza a tutela degli utenti di

---

<sup>46</sup> Vedi *supra* p. 40.

comunicazioni elettroniche o servizi postali, che prevedono l'obbligo di comunicare l'adozione di carte dei servizi o di eventuali modifiche intervenute successivamente. Gli operatori sono tenuti a effettuare l'invio 30 giorni prima dell'avvio dell'operatività commerciale o della applicazione della modifica alla Carta dei servizi. Si tratta, pertanto, di obblighi informativi che non hanno una periodicità ricorrente o fissa e, di conseguenza, sono stati esclusi dalla mappatura.

Analogamente, per il settore delle comunicazioni elettroniche, sono stati esclusi gli oneri informativi previsti nell'ambito della regolamentazione asimmetrica sulle offerte di riferimento dei servizi all'ingrosso e le verifiche di replicabilità delle offerte al dettaglio, laddove la comunicazione di dati presenti una periodicità variabile o sia condizionata al verificarsi di circostanze meramente eventuali.<sup>47</sup> Peraltro, nell'ambito della regolamentazione asimmetrica delle offerte di servizi di accesso alla rete dell'operatore SMP si riscontra un'elevata variabilità nel tipo di dati richiesti a seconda delle specifiche esigenze procedurali.

Con particolare riguardo al settore dei media, sono stati altresì esclusi dalla mappatura gli obblighi informativi previsti nell'ambito dell'attività di tavoli tecnici, osservatori o gruppi di lavoro istituiti con deliberazioni dell'Autorità, per esempio per l'adozione di linee guida o la definizione di codici di autoregolamentazione. In questi casi, infatti, si tratta prevalentemente di organismi di carattere temporaneo, il cui funzionamento - compresi i flussi di dati e lo scambio di informazioni - risulta poco formalizzato. Motivazioni analoghe valgono per i tavoli tecnici istituiti nel settore delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione dei processi informativi generati dall'Organo di Vigilanza istituito a garanzia della parità di accesso con l'approvazione degli impegni regolamentari

---

<sup>47</sup> La base giuridica di questi obblighi è costituita dall'art. 53 comma 2 CCE e, in particolare, dai seguenti obblighi regolamentari dell'Autorità: artt. 2, 64 e 68 delibera n.731/09/CONS; art. 30 delibera n. 1/12/CONS; delibera n. 499/10/CONS; delibera n. 604/13/CONS; artt. 2, 64 e 68 delibera n. 731/09/CONS; art. 30 delibera n. 1/12/CONS; delibera n.499/10/CONS e delibera n. 604/13/CONS. Per le verifiche mediante test di replicabilità di nuove offerte dell'operatore SMP è prevista la compilazione di apposite schede informative ai sensi del punto 1.9.1 dell'allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS recante "Linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte agli utenti finali dell'operatore notificato nei mercati di rete fissa". Le schede informative sono soggette a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità. L'operatore deve comunicare i dati con 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, ma questo tipo di obblighi non presenta periodicità fissa in quanto condizionato all'adozione di singole offerte al dettaglio.

di Telecom Italia e del tavolo tecnico permanente istituito nell'ambito dell'iniziativa "Misura Internet", i quali appunto presentano il carattere della stabilità e danno luogo a obblighi informativi propriamente ricorrenti.

Infine, come riportato in apertura di questa sezione, sono stati considerati non rilevanti le richieste di informazioni sporadiche, formulate dall'Autorità in occasione di indagini conoscitive o procedimenti regolatori non ricorrenti.

Gli obblighi informativi esclusi per motivi attinenti alla periodicità o alla frequenza sono stati comunque oggetto di valutazione qualitativa nella fase 3, soprattutto per quei procedimenti che comportano richieste di informazioni più importanti sotto il profilo della proporzionalità degli oneri imposti alle imprese.

Sulla base di queste motivazioni di ordine generale segue, pertanto, un elenco delle principali tipologie di obblighi esclusi dalla mappatura.

## **5.1 SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

### **5.1.1 Comunicazione delle modifiche alle offerte di riferimento per servizi wholesale regolamentati.**

### **5.1.2 Comunicazione delle condizioni di offerta e delle schede informative sui servizi di accesso al dettaglio di rete fissa per la clientela residenziale e non residenziale soggette a verifica tramite i test di prezzo.<sup>48</sup>**

- Comunicazione delle offerte di rete fissa in ambito di gare.
- Comunicazione di consuntivi trimestrali sulle c.d. “promozioni rush”.
- Linee *wholesale* per servizio e linee *retail* TI per aggiornamento Mix produttivo ai fini della replicabilità delle offerte di Telecom Italia.

### **5.1.3 Richieste di informazioni formulate nell’ambito delle analisi dei mercati rilevanti delle comunicazioni elettroniche.**

### **5.1.4 Regolamentazione delle carte dei servizi di comunicazioni elettroniche.**

- Comunicazione di modifiche delle carte dei servizi telefonia fissa e prestazioni del servizio universale (delibera n. 254/04/CSP).
- Comunicazione di carte dei servizi telefonia mobile e servizi di accesso a Internet mobile (delibera n. 154/12/CONS).
- Comunicazione di carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa (delibere nn. 131/06/CSP e 244/08/CSP e smi).
- Comunicazione di carte dei servizi di *pay tv* (delibera n. 278/04/CSP).

### **5.1.5 Trasparenza e comparabilità delle condizioni di offerta dei servizi di comunicazioni elettroniche.<sup>49</sup>**

### **5.1.6 Obblighi informativi in materia di televoto.**

---

<sup>48</sup> Art. 2, 64 e 68 Delibera 731/09/CONS; Art. 30 Delibera n. 1/12/CONS; Delibera n. 499/10/CONS e Delibera n. 604/13/CONS.

<sup>49</sup> Informazioni richieste ai sensi delle delibere n. 96/07/CONS recante “Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7” e n. 331/09/CONS recante “Definizione delle modalità e dei requisiti per l’accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica”.

## *5.2 SETTORE DEI MEDIA*

*5.2.1 Comunicazioni di dati sulla realizzazione e diffusione di programmi di comunicazione politica in periodo elettorale.*

*5.2.2 Comunicazione degli elenchi di programmi riconducibili a testate giornalistiche registrate.*

*5.2.3 Richieste di informazioni nell'ambito dei procedimenti di individuazione delle piattaforme emergenti ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS.*

## *5.3 SETTORE DEI SERVIZI POSTALI*

*5.3.1 Comunicazione delle tariffe speciali eventualmente applicate ai sensi dell'art. 7 CdP.*

## 6. DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA MISURAZIONE E AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Sulla base della mappatura elaborata nella fase di ricognizione degli obblighi informativi, l’Autorità ha proceduto alla definizione del perimetro di oneri rilevanti ai fini della misurazione quantitativa. Questa operazione è stata svolta in applicazione dei criteri metodologici fissati dalle linee guida nazionali per la MOA, improntate alla selettività nella delimitazione del perimetro di obblighi informativi oggetto di misurazione (v. *supra* par. 4). Per il settore delle comunicazioni, peraltro, l’analisi delle buone prassi internazionali ha consentito di definire un approccio selettivo sul modello del summenzionato Rapporto OCSE, sebbene l’Autorità abbia definito un perimetro di misurazione più ampio.<sup>50</sup>

Nei principali esempi di MOA consultati la selezione degli obblighi si fonda soprattutto su una valutazione qualitativa di quelli che sono i principali “nodi di complicazione burocratica” percepiti dalle imprese intervistate e identificati dal valutatore, sulla base di criteri di proporzionalità, rilevanza, flessibilità, efficacia e sostenibilità.<sup>51</sup> Coerentemente con la metodologia suesposta, tali criteri sono stati applicati anche nel presente esercizio di MOA.

In particolare, sono stati esclusi dalla misurazione gli obblighi informativi non rispondenti a un criterio di proporzionalità della misurazione, in virtù del quale le tecniche di rilevazione e stima dovrebbero essere proporzionate all’incidenza degli oneri informativi sul totale dei costi della regolazione. Sono stati pertanto esclusi gli oneri informativi con un impatto trascurabile e quelli strettamente connessi a obblighi regolatori che, pertanto, comportano oneri amministrativi difficilmente misurabili separatamente dai costi della regolazione.

---

<sup>50</sup> L’OCSE, infatti, ha concentrato la MOA solo su cinque aree prioritarie di obblighi informativi, scaturenti da tre procedimenti di autorizzazione all’installazione di infrastrutture e impianti: OI.50 “*Obligation to apply to authorities for permission to obtain right of way to run a fixed network through public and communal property*” ; OI.49a *Obligation to apply for a permit to install or modify a mobile communications antenna (base station) - new*; OI.49b *Obligation to apply for a permit to install or modify a mobile communications antenna (base station) –modifications*. Si. V. OECD, *Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Telecommunications*.

<sup>51</sup> I criteri enunciati sono fissati anche nel documento metodologico del Fornez, *Linee guida per la misurazione di tempi e oneri amministrativi nelle Regioni*.

Sotto il profilo della sostenibilità, la metodologia di misurazione deve tener conto dei tempi e delle risorse a disposizione nelle specifiche realtà amministrative in cui è applicata. In questo senso, si è scelto di privilegiare la misurazione di oneri informativi che siano direttamente modificabili dall'Autorità, rispetto a quelli imposti dalla legge o da altre amministrazioni o che sarebbe comunque difficile ridurre in assenza di una revisione più ampia del quadro regolamentare, in quanto strettamente congiunti ad obblighi regolamentari. Questo criterio di selezione, peraltro, risponde al principio di efficienza nell'applicazione della MOA, secondo cui i risultati della misurazione devono essere strumentali ad attività di riduzione degli oneri e dei tempi per le imprese. Ciò significa, tra l'altro, che la procedura di stima e la presentazione dei dati devono poter essere concretamente utilizzabili da coloro che sono chiamati a realizzare interventi di semplificazione.

Il criterio della flessibilità richiede che la metodologia stabilita per la misurazione non sia definita aprioristicamente e oggetto di rigida applicazione, potendo essere necessario calibrare la MOA in base alle specifiche esigenze di semplificazione riscontrate nei settori e/o nei territori in cui si opera. L'applicazione di tale criterio, pertanto, si è tradotta nel temperamento della metodologia prefissata con la considerazione delle ragioni di opportunità emerse in rapporto a specifiche esigenze istruttorie o di semplificazione. Per esempio, nel settore delle comunicazioni elettroniche, che presenta il numero maggiore di obblighi informativi, si è resa necessaria una maggiore selettività nella definizione del perimetro della misurazione rispetto ad altri settori e, quindi, si è scelto di privilegiare gli oneri informativi la cui riduzione è suscettibile di produrre benefici diretti per un numero più ampio di imprese. Al contrario, nel settore dei servizi postali il cui processo di apertura dei mercati alla concorrenza è ancora in una fase iniziale, si è ritenuto di declinare i criteri summenzionati intervenendo (e quindi misurando) anche gli obblighi asimmetrici rilevanti.

Di seguito, sono pertanto elencati gli obblighi informativi selezionati per la misurazione, presentati in schede analitiche che costituiscono la base informativa di riferimento per la valutazione economica sinteticamente illustrata nel capitolo seguente.

## 6.1. OBBLIGHI TRASVERSALI

### OI n. 1 - Tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione (ROC)

**Obbligo informativo: *Comunicazione annuale al ROC*****Riferimenti normativi:**

Legge n. 249 del 1997 Art. 1, comma 6, lett. a), n. 5 e 7; legge n. 250 del 1990; Delibera AGCom n. 666/08/CONS art. 11

**Descrizione:**

E' una comunicazione mediante la quale gli operatori iscritti al ROC dichiarano, annualmente, che i dati relativi all'anagrafica, alla composizione dell'organo amministrativo e dell'assetto proprietario nonché i dati relativi all'attività svolta, comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al ROC, sono rimasti invariati ovvero provvedono a comunicare l'aggiornamento dei medesimi dati.<sup>52</sup>

**Unità organizzativa competente:**

Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. (SIR)

**Settori di intervento interessati:**

Editoria, audiovisivo e servizi di comunicazione elettronica, settore postale relativamente a Poste Italiane

**Soggetti obbligati:**

Le comunicazioni annuali sono dovute dagli operatori iscritti al ROC di cui all'art. 2 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.. Sono tenuti all'iscrizione: gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, agenzie di stampa a carattere nazionale, gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l'editoria elettronica e le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica. I soggetti esercenti le attività di *Internet point* e *phone center* sono esonerati dagli obblighi di comunicazione annuale.

**Frequenza: Annuale**

---

52 Art. 5 del Regolamento ROC: Regolamento ROC (Articolo 5) *Domanda di iscrizione*: I soggetti tenuti presentano le dichiarazioni relative all'oggetto sociale, all'organo amministrativo, all'assetto societario, ed all'attività svolta in conformità a quanto previsto nell'allegato B al presente regolamento. 4. I soggetti di cui all'articolo 2, lett. e 1) ed f presentano altresì l'autocertificazione antimafia.



## OI n. 2 - Contributo dovuto all'Autorità

**Obbligo informativo:** *Dichiarazione telematica e comunicazione dell'avvenuto versamento del contributo annuale dovuto all'Autorità*

**Riferimenti normativi:**

a) Settori delle comunicazioni elettroniche e dei media

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65 e 66; direttiva n. 2002/20/CE art.12 co.1 e 2. Delibere AGCom nn. 567/14/CONS art. 4 e 87/15/CONS

b) Settore dei servizi postali

Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, art.2, co. 14, lett. b) e art.15, co. 2-bis; decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l. conv. n. 214 del 22 dicembre 2011. Decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 gennaio 2015. Delibera AGCom n. 88/15/CONS art. 1

c) Settore dei diritti audiovisivi sportivi

Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, art.19 co. 2. Delibera AGCom 622/14/CONS art. 2

**Descrizione:**

I soggetti tenuti al versamento del contributo sono tenuti a dichiarare all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti in un modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.

**Unità organizzativa competente:**

Servizio Bilancio e contabilità

**Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche, media audiovisivi, editoria, diritti audiovisivi sportivi, servizi postali

**Soggetti obbligati:**

Tutte le imprese di comunicazioni iscritte al ROC ad eccezione dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato l'attività nell'anno di riferimento. L'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento grava su ciascuna società contribuente. Le società capogruppo, nel rendere la dichiarazione di avvenuto versamento, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.

**Frequenza:** annuale

### OI n. 3 - Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

**Obbligo informativo:** *Comunicazione di dati quantitativi per la redazione della Relazione annuale dell'Autorità al Governo e al Parlamento*

**Riferimenti normativi:**

Legge 249/97 art. 1 co. 6 lett. c) n. 12 e co. 29; decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 art. 14-bis

**Descrizione:**

Entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse economiche, alla diffusione delle infrastrutture e dei consumi di servizi di comunicazione, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario.

A tal fine, l'Autorità formula richieste di informazioni annuali differenziate per settore di intervento e rivolte individualmente ai principali operatori dei mercati interessati. Le informazioni raccolte nell'ambito della predisposizione della Relazione Annuale sono in larga parte di ausilio per l'aggiornamento della reportistica della Commissione Europea (es. *Digital Agenda Scoreboard*, cfr. Allegato B, OI nn. 3 e 4 settore comunicazioni elettroniche) e di altre istituzioni internazionali (es. OCSE, ITU ecc) ed a supporto di informazioni fornite anche ad istituzioni nazionali (es. Istat) e per l'attività interna dell'Autorità (tra cui indagini conoscitive, istruttorie, etc.)

**Unità organizzativa competente:**

Servizio Economico-Statistico

**Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche, Media, Servizi postali

**Soggetti obbligati<sup>53</sup>:**

Comunicazioni elettroniche: 30 imprese di imprese tra operatori di servizi di rete fissa e mobile (inclusi operatori mobili virtuali) e servizi FWA (*fixed wired access*)

Media: 24 imprese tra i principali soggetti operanti nei mercati media

Servizi postali: 20 imprese tra cui anche imprese erogatrici di servizi di corriere espresso.

**Frequenza:** annuale

---

<sup>53</sup> Le informazioni quantitative si riferiscono ai soggetti consultati per la Relazione Annuale del 2015 e possono variare di anno in anno a seconda delle specifiche esigenze conoscitive.

#### **OI n. 4 - Osservatorio sui mercati del settore delle comunicazioni**

**Obbligo informativo:** *Comunicazione trimestrale di dati quantitativi sui mercati delle comunicazioni*

**Riferimenti normativi:**

Legge 249/97 art. 1 co. 6 lett. c) n. 12 e co. 29; decreto legislativo n. 259 del 2003 art. 10 co. 4; decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 art. 14-bis

**Descrizione:**

L'Osservatorio sulle Comunicazioni mira a fornire una visione di sintesi sul quadro congiunturale di tutti i mercati di interesse dell'Autorità. Si articola in sezioni dedicate alle telecomunicazioni, ai media, ai servizi postali e di corriere espresso, ed in una sezione riguardante l'andamento dei prezzi al consumo dei servizi di comunicazione. Grazie all'Osservatorio, sulla scorta di analoghe esperienze di altri Paesi europei, AGCOM mette a disposizione delle imprese, dei consumatori e dei media un set di informazioni che, nel tempo, può contribuire ad una migliore comprensione delle tendenze di mercato e competitive nel settore delle comunicazioni. Al fine di alimentare questo sistema informativo, l'Autorità formula richieste di informazioni individuali con cadenza trimestrale. Nell'Osservatorio, oltre all'analisi delle dinamiche congiunturali, possono essere presenti dei "Focus" predisposti *ad hoc* che illustrano temi e aspetti dei mercati caratterizzati da diversa periodicità e natura, quali ad esempio l'analisi storica dell'andamento delle diverse componenti del SIC o le risultanze reddituali desumibili dai bilanci d'esercizio delle principali imprese.

**Unità organizzativa competente:**

Servizio Economico-Statistico (SES)

**Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche, Media, Servizi postali

**Soggetti obbligati:** le richieste di informazioni sono rivolte a un numero ristretto di soggetti variabile a seconda delle specifiche esigenze conoscitive.

**Frequenza:** trimestrale

## 6.2 COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

### OI n. 5 – COCOM broadband report

**Obbligo informativo:** *Comunicazione di dati quantitativi per la reportistica COCOM sulla banda larga*

**Riferimenti normativi:**

Direttiva 2002/21/CE art. 22 co. 2

**Descrizione:**

Tra i compiti istituzionali del Comitato per le Comunicazioni (COCOM) vi è quello di promuovere lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. A partire dal 2003, la Commissione europea pubblica statistiche sugli accessi alla banda larga negli Stati membri utilizzando i dati pubblicati nel "*COCOM broadband report*", che comprende dati sulla banda larga mobile, la qualità delle connessioni e i prezzi al dettaglio. Di particolare rilevanza sono le informazioni relative alla velocità delle connessioni che alimentano gli indicatori di risultato previsti per i target dell'Agenda Digitale Europea. La raccolta di dati per la redazione del report è gestita dalla Commissione - DG Connect - Unit F.4, nell'ambito del sistema informativo "*European Semester and Knowledge Base*" ed ha periodicità semestrale.

L'Autorità, attraverso il Servizio Economico-Statistico, contribuisce a questo processo informativo inviando richieste di informazioni agli operatori di rete fissa e mobile che sono tenuti a rispondere entro 30gg, trasmettendo i dati in formato Excel. In particolare, con le richieste di informazioni si acquisiscono dati sull'accesso alla rete per tecnologia/velocità e altre informazioni su rete fissa e mobile a banda larga (Traffico 4G, giorni impiegati per la portabilità ecc.). I dati richiesti agli operatori riguardano un numero ridotto di indicatori rispetto alle informazioni utilizzate nella reportistica del COCOM in quanto l'Autorità riutilizza, ove possibile, i dati raccolti attraverso l'Osservatorio delle Comunicazioni.

**Unità organizzativa competente:**

Servizio Economico-Statistico (SES)

**Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche

**Soggetti obbligati:**

Principali operatori di rete fissa e mobile

**Frequenza:** semestrale

## OI n. 6 – European Digital Agenda Targets Progress Report

**Obbligo informativo:** *Comunicazione dati quantitativi sugli indicatori EDA Scoreboard*

**Riferimenti normativi:**

Decreto legislativo n. 259 del 2003 art. 10 co. 2;

**Descrizione:**

La Commissione europea trasmette alle ANR, con cadenza annuale, il “*Progress report on the single European electronic communications market*”. Al fine di garantire un adeguato apporto informativo nella redazione del rapporto, l’Autorità trasmette ogni anno una richiesta di informazioni ai principali operatori di rete fissa e mobile per l’aggiornamento degli indicatori target EDA *Scoreboard*, che sono tenuti a rispondere entro 30gg trasmettendo i dati in formato Excel. I dati richiesti agli operatori riguardano un numero ridotto di indicatori rispetto alle informazioni raccolte dalla Commissione in quanto l’Autorità riutilizza i dati acquisiti con le richieste di informazioni formulate per l’elaborazione della Relazione annuale al Parlamento. In particolare, si richiedono soltanto i dati sul numero di sottoscrittori delle offerte *bundle* e sugli accordi *wholesale* per fornitura servizi *retail* MVNO.

**Unità organizzativa competente:**

Servizio Economico-Statistico (SES)

**Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche

**Soggetti obbligati:**

Principali operatori di rete fissa e mobile

**Frequenza:** trimestrale e semestrale

## OI n. 19 - Attivazioni, migrazioni e cessazioni nei servizi di accesso

**Obbligo informativo:** *Report con informazioni sulle modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*

**Riferimenti normativi:**

Delibera 274/07/CONS

**Descrizione:**

Gli operatori sono tenuti a comunicare periodicamente i dati sulla capacità di evasione degli ordinativi; un report mensile sugli tutti ordinativi evasi da ciascun operatore in relazione ai propri servizi intermedi di accesso.

**Unità organizzativa competente:**

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (DiRS)

**Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche

**Soggetti obbligati:** operatori fissi e mobili

**Frequenza:** mensile

## **OI n. 7 MPN - Mobile Number Portability**

### **Obbligo informativo: comunicazione dati e reportistica relativa alle procedure MPN**

#### **Riferimenti normativi:**

Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 conv. l. n. 40 del 2007 art. 1, co. 3; decreto legislativo n. 259 del 2003 artt. 13, 18 e 70;

Delibere AGCOM nn. 4/06/CONS; 274/07/CONS; 147/11/CIR artt. 8 e 20bis

**Descrizione:** Il regolamento sulle modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso prevede l'assolvimento di due obblighi informativi: la comunicazione periodica di dati sulla capacità di evasione degli ordinativi di migrazione (art. 8); un report mensile sugli tutti ordinativi evasi da ciascun operatore in relazione ai propri servizi intermedi di accesso (art. 20 bis). L'operatore che gestisce la capacità aggregata comunica all'Autorità, entro il giorno 10 di ciascun mese, il numero medio giornaliero di richieste di portabilità non appartenenti a progetti ad hoc, ricevute dal gruppo nei due mesi precedenti o dell'effettiva capacità aggregata. Inoltre, si prevede che la divisione commerciale dell'operatore notificato, e gli operatori che impiegano nella fornitura dei propri servizi finali i servizi di accesso, comunichino all'Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un report riferito al mese precedente e relativo agli ordinativi di propria competenza, attestante, per ciascun servizio intermedio di accesso, il numero di: attivazioni, migrazioni, cessioni e rimodulazioni effettuati nella data inizialmente fissata. I dati sono comunicati compilando un apposito modello in formato excel, disponibile online e trasmesso via email.

#### **Unità organizzativa competente:**

Direzione Reti e Servizi di comunicazioni elettroniche (DiRS)

#### **Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche – Fornitura di servizi di comunicazione mobili e personali

**Soggetti obbligati:** operatore notificato + gli operatori che impiegano nella fornitura dei propri servizi finali i servizi di accesso

**Frequenza:** mensile

**OI n. 18 - BEREC Integrated Report on Termination Rates in Europe,**

**Obbligo informativo:** *Comunicazione di dati economici per la cooperazione all'attività di benchmark in ambito BEREC sulla terminazione mobile*

**Riferimenti normativi:** Regolamento (CE) n. 1211/2009 (art. 3 co. 1 lett. n). Direttiva quadro 2002/21 art. 3 co. 3bis e 3ter.

**Descrizione:** compilazione di un questionario per la raccolta di dati sull'andamento delle tariffe di terminazione vocale, fissa e mobile, e di terminazione SMS. L'AGCom somministra il questionario agli operatori mobili utilizzando un modello in formato Excel sulla base di un format condiviso con i membri del BEREC. Il set di informazioni richieste dal BEREC, tuttavia, è adattato dall'Autorità in modo da minimizzare gli oneri informativi a carico degli operatori: per esempio, nell'ultimo anno, la quantità di dati richiesta alle imprese è stata ridotta grazie a un'attività di razionalizzazione fondata sul riutilizzo delle informazioni già acquisite attraverso le richieste formulate per l'Osservatorio delle comunicazioni.

**Unità organizzativa competente:**

Direzione Reti e Servizi di comunicazioni elettroniche (DiRS)

**Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche – Fornitura di servizi di comunicazione mobili e personali

**Soggetti obbligati:** operatori mobili

**Frequenza:** semestrale

**OI n. 35 - International Roaming BEREC Benchmark Data Report**

**Obbligo informativo:** *Comunicazione di dati economici per garantire l'aggiornamento della reportistica BEREC in materia di roaming internazionale*

**Riferimenti normativi:** Regolamento (CE) n. 1211/2009 art. 3 co. 1 lett. n); Regolamento (CE) n. 717/2007 artt. 9 e 16

**Descrizione:** Il regolamento sul *roaming* fornisce alle ANR la base giuridica per svolgere in ambito BEREC attività di monitoraggio e raccolta dati sull'evoluzione delle tariffe e su trasparenza e comparabilità delle stesse, ed esigere che le imprese soggette al regolamento forniscano tutte le informazioni necessarie per l'attuazione dello stesso. Sono richieste, in particolare, informazioni sull'utilizzo dei servizi di *roaming* e corrispondenti ricavi e costi per le chiamate, gli SMS e i servizi di accesso a Internet. Il *template* di rilevazione è abbastanza stabile nelle linee generali. L'AGCOM somministra il questionario agli operatori mobili utilizzando un modello in formato Excel sulla base di un format condiviso con i membri del BEREC. Il modello viene finalizzato e formalizzato dal BEREC in occasione di ogni campagna di rilevazione.

**Unità organizzativa competente:**

Direzione sviluppo dei servizi digitali e delle Rete (DSD)

**Settori di intervento interessati:**

Comunicazioni elettroniche – Fornitura di servizi di comunicazione mobili e personali

**Soggetti obbligati:** operatori mobili

**Frequenza:** semestrale

**OI n. 32 – Dati su offerte di accesso a Internet**

**Obbligo informativo:** *Informazioni su offerte di accesso a Internet nell'ambito del progetto Misura Internet*

**Riferimenti normativi:** Delibera n. 244/08/CSP come modificata dalla 656/14/CONS

**Descrizione:**

Gli operatori che forniscono servizi di accesso a Internet da postazione fissa comunicano all'Autorità e al soggetto indipendente (Fondazione Ugo Bordonì), le denominazioni relative alle offerte commerciali più diffuse (almeno due profili con banda nominale superiore a 128 Kbit/s) per l'aggiornamento del portale di *download* del *software* utente finale per la misurazione della qualità del servizio.

**Unità organizzativa competente:**

Direzione Tutela dei Consumatori. (DTC)

**Settori di intervento interessati:**

Servizi di comunicazione elettronica

**Soggetti obbligati:**

Fornitori di servizi di accesso a Internet da postazione fissa

**Frequenza:** Annuale



## **OI n. 34 – Linee di accesso a Internet**

**Obbligo informativo:** *Comunicazione del numero di linee di accesso a Internet per la ripartizione del costo del soggetto indipendente gestore del sistema di misura utente finale nel progetto Misura Internet*

**Riferimenti normativi:** Delibera n. 188/09/CONS come modificata dalla 62/11/CONS

**Descrizione:**

E' una comunicazione mediante la quale gli operatori che forniscono servizi di accesso a Internet da postazione fissa comunicano all'Autorità il numero di linee di accesso a Internet attive al 31 dicembre dell'anno precedente, distinguendo tra connessione xDSL, fibra ottica e *wireless* (sia su banda licenziata che su banda non licenziata).

Il numero di linee di accesso comprende tutte le singole connessioni fisiche attivate dall'operatore, a prescindere dalla tipologia di rapporto (*consumer / business*) e dal fatto che talune di esse possano essere state attivate nell'ambito di uno stesso contratto di utenza, ovvero comprende il numero di linee equivalenti previste nel contratto.

**Unità organizzativa competente:**

Direzione Tutela dei Consumatori (DTC)

**Settori di intervento interessati:**

Servizi di comunicazione elettronica

**Soggetti obbligati:**

Fornitori di servizi di accesso a Internet da postazione fissa

**Frequenza:** Annuale

### 6.3 SETTORE DEI MEDIA

#### OI n. 36 – Informativa Economica di Sistema - IES

**Obbligo informativo:** *Comunicazione annuale di dati alla IES*

**Riferimenti normativi:** legge n. 481 del 1995, art. 2 comma 20 lett. (a); legge n. 249 del 1997 art. 1 comma 6 lett. (c) n. 7; decreto legislativo n. 177 del 2005 Art. 43; legge 23 dicembre 1996, n. 650, art. 1 commi 28 e 29

Delibere AGCom nn. 129/02/CONS; 129/03/CONS; 116/10/CONS; n. 303/11/CONS; 397/13/CONS e 235/15/CONS.

**Descrizione:** la comunicazione alla IES è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori dei settori dei media e riguarda i dati anagrafici ed economici sull'attività svolta dagli operatori interessati, al fine di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge (tra i quali si ricordano, a mero titolo esemplificativo, le analisi di mercato, la Relazione Annuale, l'annuale valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni e la verifica dei relativi limiti, le indagini conoscitive) e consentire l'aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione. In particolare, l'adempimento consiste nella compilazione del modello elettronico pubblicato ogni anno, che deve essere inviato dal 1° giugno al 31 luglio da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: ies@cert.agcom.it. Le informazioni richieste sono dati economici, contabili ed extracontabili: ricavi, costi e volumi.

**Unità organizzativa competente:**

Servizio Economico – Statistico (SES)

**Settori di intervento interessati:**

Editoria, settore radiotelevisivo, concessionarie di pubblicità, Internet - pubblicità on line (inclusa editoria elettronica)

**Soggetti obbligati:**

Operatori di rete, fornitori di un bouquet di programmi *pay tv*, fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità online e pubblicità cinematografica), agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.

**Frequenza:** annuale

## **OI n. 37 – Sistema Integrato delle Comunicazioni**

**Obbligo informativo:** *Informazioni per la valorizzazione economica del Sistema Integrato delle Comunicazioni*

**Riferimenti normativi:** articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

**Descrizione:**

E' una comunicazione annuale mediante la quale gli operatori forniscono informazioni qualitative e quantitative consolidate di gruppo per consentire la valutazione delle dimensioni economiche del SIC e la verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 43, comma 9 del TUSMAR.

**Unità organizzativa competente:**

Servizio Economico – Statistico (SES)

**Settori di intervento interessati:**

Servizi di media audiovisivi, radio, editoria quotidiana, editoria periodica, agenzie di stampa, editoria annuaristica e altra editoria elettronica; pubblicità *online* e pubblicità cinematografica pubblicità esterna, iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni.

**Soggetti obbligati:**

Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione: gli operatori di rete; i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti); i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione; le imprese concessionarie di pubblicità (anche sul *web* e altre piattaforme digitali fisse o mobili); le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; le agenzie di stampa a carattere nazionale; gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; i soggetti esercenti l'editoria elettronica; le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

**Frequenza:** Annuale

## 6.4 SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

### OI n. 55 – Dati statistici sul settore postale

**Obbligo informativo:** *Invio statistiche ricavi e volumi*

**Riferimenti normativi:** Decreto legislativo n. 261/1999, artt. 2 e 14-*bis*

**Descrizione:**

E' una comunicazione mediante la quale alcuni dei principali operatori postali forniscono informazioni quantitative utilizzate dall'Autorità per il monitoraggio del settore. Tali informazioni sono in parte utilizzate anche per la redazione della Relazione annuale. I dati inviati riguardano ricavi e volumi per tipologia di prodotto postale, nonché gli investimenti, il numero di addetti, le ubicazioni fisiche e i punti di accettazione. Alcune informazioni sono richieste anche con frequenza trimestrale congiuntamente alla richiesta di informazioni per l'Osservatorio sulle Comunicazioni.

**Unità organizzativa competente:**

Direzione Servizi Postali (DSP)

**Settori di intervento interessati:**

Servizi postali

**Soggetti obbligati:**

Principali fornitori di servizi postali

**Frequenza:** Annuale; trimestrale su un sottoinsieme di informazioni

## **OI n. 56 – Area Informativa Dedicata all’Autorità (AIDA)**

**Obbligo informativo:** *Aggiornamento portale AIDA - “area informativa dedicata all’Autorità”*

**Riferimenti normativi:** Art. 12 del Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Poste Italiane (2009-2011).

**Descrizione:**

Poste Italiane è tenuta ad aggiornare l’area informativa dedicata all’Autorità (AIDA) articolata nelle seguenti sezioni: informazioni generali (dati contabili, sull’organizzazione e sui risultati); informazioni sulla rete postale; distribuzione degli Uffici sul territorio. Il CdP 2009-2011 ha previsto ulteriori ambiti di sviluppo di AIDA, tenendo conto delle esigenze informative espresse dall’Autorità e degli ulteriori sviluppi del proprio sistema di gestione delle informazioni, quali: uffici postali; codici di avviamento postale; condizioni generali del servizio; tariffe e prezzi; procedure di reclamo e rimborso; modalità di accesso ai servizi; standard di qualità; carta della qualità; stato delle spedizioni dei prodotti tracciati.

**Unità organizzativa competente:**

Direzione Servizi Postali (DSP)

**Settori di intervento interessati:**

Servizi postali

**Soggetti obbligati:**

Fornitori di servizi postali


**Frequenza:** variabile

## FASE 2 – MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI NEGLI AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

La misurazione degli oneri amministrativi condotta dall’Autorità si basa sulla stima del costo di singoli obblighi informativi (OI), ottenuta anche sulla base delle informazioni raccolte da un campione di imprese. La metodologia utilizzata, che fa riferimento allo *standard cost model* (SCM) (v. *supra*), ipotizza che gli oneri amministrativi siano stimati sulla base del costo medio unitario che la singola impresa sostiene per ottemperare all’OI, moltiplicato per il numero di volte in cui le attività necessarie ad adempiere all’obbligo sono svolte e per il numero di imprese soggette a tale obbligo.

Il costo medio unitario per impresa comprende sia i costi interni, sia quelli esterni, ed è pari al prodotto tra tempo impiegato nell’attività e costo medio orario (costi interni), a cui vanno aggiunti i costi vivi imputabili all’OI (costi interni), più eventuali costi imputabili a consulenze esterne (costi esterni); tale costo va calcolato facendo riferimento al costo sostenuto da una ipotetica impresa “mediamente efficiente”.


Il livello di tali costi, per una generica impresa  $i$ , è funzione sia di una serie di caratteristiche relative al singolo OI, sia di una serie di fattori specifici d’impresa:



Il volume delle informazioni richieste, la loro complessità e frequenza, sono definite come variabili esogene dal momento che su di esse le imprese non sono in grado di influire direttamente. Tali variabili rappresentano la base del costo dell'onere informativo su cui, però, incidono quelle specifiche di impresa, ossia una serie di fattori che determinano il livello di efficienza delle imprese, e che quindi risultano di particolare interesse per l'Autorità ai fini della corretta individuazione del costo medio sostenuto dalle imprese.

Per quanto riguarda la presenza di economie di apprendimento (Figura 1), ossia di vantaggi in termini di riduzione del costo medio derivanti dall'acquisizione di esperienza nei processi produttivi, si riscontra una significativa differenza tra piccole e grandi imprese.

*Figura 1: Incidenza del posizionamento lungo la curva di apprendimento sul costo medio per OI*




*Fonte: elaborazione Autorità*

In tal senso, riprendendo anche quanto sostenuto dagli operatori in sede di audizione e nei contributi pervenuti, le imprese si situano su punti differenti di una ipotetica curva di apprendimento; in particolare, il livello del costo unitario è più alto per le piccole imprese poiché in genere su queste grava un minor numero

di OI. Inoltre, la presenza di personale dedicato, proprio delle grandi imprese, consente ulteriori vantaggi di costo a parità di numero di OI in quanto ha come effetto quello di traslare verso il basso la curva di apprendimento.

I costi interni di coordinamento, legati al flusso di informazioni tra i vari livelli gerarchici di un'organizzazione, e quelli di transazione, relativi alla possibilità di reperire sul mercato i beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività, incidono anch'essi in maniera differente a seconda della dimensione d'impresa. L'andamento di tali costi in relazione alla specificità delle risorse necessarie all'adempimento dell'OI mostra che, nonostante per le piccole imprese i costi di coordinamento rappresentino un problema inferiore rispetto alle grandi (curva verde nella figura 2), vi è comunque una maggiore convenienza a ricorrere a figure professionali esterne per l'adempimento dell'obbligo in virtù della minor complessità che generalmente caratterizza gli OI a cui sono soggette (costi di transazione inferiori a quelli di coordinamento).

*Figura 2: Incidenza dei costi di coordinamento e di transazione sul costo medio per OI*



*Fonte: elaborazione Autorità*

Per le grandi imprese prevale la tendenza a internalizzare, sebbene al crescere del bisogno di risorse specifiche è plausibile supporre anche per queste



un ricorso a consulenti esterni (tratto non lineare della curva arancione).<sup>54</sup> La figura 3 sintetizza l'effetto dei fattori specifici d'impresa, distinguendo tra piccole e grandi imprese, sul costo dell'onere informativo.

*Figura 3: Sintesi dell'incidenza dei fattori specifici d'impresa sul costo medio*

|                                  | Imprese grandi | Imprese piccole |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Economie di apprendimento</b> | ↓ ↓ ↓          | ↓               |
| <b>Costi di coordinamento</b>    | ↑ ↑ ↑          | ↑               |
| <b>Costi di transazione</b>      | ↑              | ↑ ↑ ↑           |


*Fonte: elaborazione Autorità*

La rilevanza della distribuzione dimensionale delle imprese, quindi, assume particolare importanza in un'analisi di tipo quantitativo; si tratta, infatti, di mercati in cui tipicamente si evidenzia la presenza di un numero limitato di grandi operatori intorno a cui gravita una molteplicità di piccole/medie imprese (Figura 4). Tali strutture di mercato giustificano interventi regolatori di tipo asimmetrico, con la conseguenza che anche gli OI gravano in maniera differente sulle imprese; ciò è ancor più vero in quei contesti in cui operano imprese ex-monopoliste.

Di conseguenza, se da un lato le grandi imprese possono sfruttare economie di apprendimento, devono tuttavia scontare anche maggiori costi di coordinamento. Questo ultimo aspetto introduce un ulteriore elemento che appare determinante nell'esaminare i costi medi degli oneri informativi: per le grandi imprese le richieste di informazioni danno generalmente adito a costi medi per

<sup>54</sup> È importante sottolineare che nella Figura 2 i costi di coordinamento dell'organizzazione non partono dall'origine, come avviene per i costi di transazione; questo è imputabile al fatto che i costi di coordinamento esistono come conseguenza dell'esistenza stessa di un'impresa, mentre i costi di transazione verranno sostenuti dall'impresa solo nel momento in cui essa si rivolge all'esterno per la fornitura di un bene o servizio.

OI superiori in considerazione della maggior complessità della natura delle attività di impresa coinvolte. Tuttavia considerando il costo medio in relazione al fatturato d'impresa le grandi imprese sperimentano costi considerevolmente più bassi.



*Fonte: elaborazione Autorità su dati aziendali*

Tali specificità sono state prese in considerazione nell'individuazione di una misura di costo medio di un'impresa "mediamente efficiente"; tuttavia, in considerazione dei limiti insiti nell'approccio dello *standard cost model*, risulta opportuno effettuare alcune precisazioni circa i risultati ottenuti:

1. le stime si riferiscono ai soli obblighi strettamente informativi come definiti nel Capitolo 1 e non considerano la totalità degli oneri derivanti dall'attività di regolamentazione svolta dall'Autorità, ma solo gli ambiti prioritari di intervento identificati al par. 6 del Capitolo 2;
2. le stime presentano carattere puramente indicativo, anche a causa della natura campionaria della rilevazione; in ogni caso, le indagini condotte dall'Autorità su più settori, hanno interessato un numero di imprese

superiore rispetto ad altre esperienze applicative, sia in Italia che all'estero;

3. le stime non contemplano una valutazione dei benefici per l'attività di regolamentazione derivanti dalle informazioni associate ai singoli OI<sup>55</sup>.

Per quanto descritto, l'obiettivo che si prefigge l'Autorità con questa analisi è l'individuazione di una misura dell'incidenza degli OI nei vari settori di competenza dell'Autorità, e la misurazione, per quanto puramente indicativa, del costo gravante su una impresa "mediamente efficiente". Di seguito si esporranno i principali risultati della quantificazione degli obblighi strettamente informativi, suddividendo l'analisi per i settori di competenza dell'Autorità. Per ogni obbligo sono presentate due stime: l'onere amministrativo medio annuale sostenuto da un'impresa per adempiere all'obbligo e l'incidenza dell'onere derivante dal singolo obbligo sul totale degli oneri del settore, espressa in termini percentuali.

## 7. SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Nel settore delle comunicazioni elettroniche gli oneri amministrativi sono il risultato di una stratificazione di regole dovuta all'arco temporale dell'azione regolatoria (v. *supra*), ormai quasi ventennale, e alla necessità di rispondere a obblighi informativi di origine anche sovranazionale (derivanti da istituzioni europee, quali la Commissione europea e il BEREC e da organismi internazionali, ad esempio OCSE e ITU).

Per quanto riguarda le stime, dalla Tabella 1 emerge come la comunicazione effettuata per la reportistica BEREC sul *roaming* internazionale comporti mediamente ai soggetti obbligati un onere annuale di circa 24.000 euro. Seguono gli obblighi informativi derivanti dalle comunicazioni previste per le attivazioni, le migrazioni e la cessazione dei servizi di accesso (circa 6.500 euro all'anno), l'Osservatorio sulle comunicazioni (circa 5.500 euro) e le comunicazioni per la portabilità del numero mobile (3.500 euro). In tutti questi casi sul costo sembra incidere, in particolare, la specificità e il dettaglio delle informazioni richieste, la necessità di coordinamento tra più figure professionali

---

<sup>55</sup> Relativamente alle Autorità di regolamentazione, tutte le procedure di semplificazione o riduzione degli oneri non possono prescindere dalla qualità delle informazioni, le quali rappresentano lo strumento principale attraverso cui l'Autorità esercita la sua funzione di regolatore dei mercati di interesse.

all'interno dell'impresa per l'adempimento dell'obbligo e l'incidenza dei costi vivi per la gestione dei *database* in cui le informazioni sono contenute.

*Tabella 1: incidenza OI nelle comunicazioni elettroniche*

|                               |   | Incidenza dell'OI su settore (%) | Costo medio (€) |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| Obblighi specifici di settore | Reportistica COCOM  | 0,98                             | 732             |
|                               | Digital Agenda  | 1,81                             | 1.355           |
|                               | Mobile number portability   | 3,51                             | 3.503           |
|                               | BEREC benchmark su terminazione   | 0,01                             | 32              |
|                               | Comunicazione informazioni su attivazioni, migrazioni e cessazioni nei servizi di accesso | 8,72                             | 6.523           |
|                               | Misura Internet: informazioni su offerte di accesso a internet                            | 2,49                             | 1862            |
|                               | Comunicazione linee di accesso a Internet   | 5,12                             | 2.553           |
|                               | Comunicazione dati <i>roaming</i> internazionale  | 15,94                            | 23.846          |
| Obblighi trasversali          | Comunicazione contributo all'Autorità   | 36,24                            | 301             |
|                               | ROC - Comunicazione annuale al Registro operatori di comunicazione                        | 12,06                            | 635             |
|                               | Osservatorio sulle comunicazioni  | 11,04                            | 5.508           |
|                               | RA - Relazione Annuale  | 2,08                             | 1.036           |
|                               |   | 100                              |                 |

*Fonte: elaborazioni Autorità*

Gli altri obblighi informativi generano un costo medio decisamente più basso, che va da circa 2.500 euro l'anno per la comunicazione delle linee di accesso ad Internet nell'ambito del progetto Misura Internet ai 32 euro della compilazione e invio delle informazioni per il report del BEREC sulla

terminazione. Per questi obblighi la minore entità dell'onere in parte è determinata dal fatto che l'attività di rielaborazione delle informazioni, richiesta per adattare queste ultime alle necessità dell'Autorità, è minore rispetto agli altri obblighi considerati per il settore. Si tratta, infatti, quasi sempre di informazioni piuttosto generali su ricavi e volumi.

Si può osservare che il costo medio della comunicazione annuale al ROC risulta più elevato di quello stimato per le imprese del settore dei media (cfr. Tabella 2); tale risultato può dipendere dalla tipologia e dalla numerosità di soggetti destinatari dell'obbligo. Nelle telecomunicazioni, infatti, il numero di soggetti obbligati è notevolmente più basso rispetto al settore dei media ma è rappresentato da imprese abbastanza omogenee di dimensioni medio-grandi mentre nel settore dei media la platea di imprese obbligate è costituita da soggetti molto diversi, sia per attività svolte sia per dimensione.

Per quanto riguarda l'incidenza di ciascun onere rispetto al totale di settore, la comunicazione annuale relativa al contributo all'Autorità esercita il peso maggiore costituendo il 36% circa dell'onere complessivo del settore delle telecomunicazioni. Rilevante appare anche l'incidenza della comunicazione dei dati per il *benchmarking* sul roaming internazionale (circa 16%), così come la comunicazione annuale al ROC e l'Osservatorio trimestrale, che rappresentano 12% e 11% rispettivamente.

## 8. SETTORE DEI MEDIA

La Tabella 2 riporta le stime degli oneri amministrativi per gli obblighi informativi sostenuti dalle imprese del settore dei media. I costi medi in generale risultano inferiori rispetto a quanto rilevato per le imprese del settore delle telecomunicazioni, sia perché la regolamentazione è meno pervasiva sia perché gli obblighi informativi sono meno frammentati essendo gestiti in prevalenza mediante un numero ridotto di centri di raccolta delle informazioni (IES, SIC e ROC principalmente).

Tabella 2: incidenza OI nel settore dei media

|                               |  | Incidenza dell'OI su settore (%) | Costo medio (€) |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| Obblighi specifici di settore | IES - Informativa economica di sistema                             | 22,42                            | 301             |
|                               | SIC - Sistema integrato delle comunicazioni                        | 0,40                             | 877             |
| Obblighi trasversali          | Comunicazione contributo all'Autorità                              | 14,63                            | 302             |
|                               | ROC - Comunicazione annuale al Registro operatori di comunicazione | 62,18                            | 324             |
|                               | Osservatorio sulle comunicazioni                                   | 0,02                             | 264             |
|                               | RA - Relazione Annuale   | 0,35                             | 415             |
|                               |  | 100                              |                 |

Fonte: elaborazioni Autorità

Dai risultati dell'analisi quantitativa emerge come nel settore dei media sia possibile distinguere due tipologie di obblighi informativi che danno luogo a oneri amministrativi di entità differente. Da un lato vi sono le comunicazioni del SIC, della Relazione annuale e dell'Osservatorio, che sono obblighi che si rivolgono a una platea ristretta di operatori di più grandi dimensioni, nell'ordine delle decine di imprese. Dall'altra parte le comunicazioni per l'Informativa Economica di Sistema, per il contributo all'Autorità e la comunicazione annuale al ROC, che sono, invece, obblighi informativi "diffusi" imposti a un'ampia platea di destinatari, dell'ordine di migliaia di soggetti.

Nell'ambito di questa distinzione, l'obbligo informativo connesso all'analisi del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) presenta per l'impresa un costo medio annuale più elevato in confronto a quello degli altri obblighi assolti dagli operatori; questi ultimi, infatti, danno luogo a un onere medio inferiore, da 415 euro della Relazione annuale a 264 euro dell'Osservatorio sulle comunicazioni. La maggiore entità dell'onere amministrativo medio derivante dall'obbligo informativo del SIC trova una possibile spiegazione nel tipo di soggetti obbligati: la comunicazione SIC, infatti,

grava sui gruppi piuttosto che sulle singole società e dunque su un numero inferiore di destinatari di grandi dimensioni. Inoltre, l'attività di reperimento delle informazioni, sia per la ricostruzione dell'assetto societario sia per la rilevazione delle informazioni quantitative di gruppo, può risultare complessa e determinare un onere amministrativo più alto in media.

La Relazione annuale e l'Osservatorio trimestrale presentano, come detto, un costo mediamente più basso riconducibile alla minore quantità di informazioni domandate dall'Autorità e alla maggiore facilità nella raccolta dei dati necessari, in genere volumi e ricavi, che le imprese rilevano al loro interno per necessità gestionali e che possono riutilizzare per una serie di comunicazioni all'Autorità. In particolare, per il settore dei media la raccolta dati per la Relazione annuale e per l'Osservatorio sulle comunicazioni ha carattere complementare rispetto al set informativo già disponibile grazie all'Informativa Economica di Sistema, che rappresenta il nucleo essenziale delle informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti del regolatore secondo quanto disposto dalla legge.

Gli altri tre obblighi informativi del settore dei media – IES, comunicazione annuale ROC e comunicazione contributo all'Autorità - si rivolgono ad una platea di soggetti di gran lunga più ampia e danno luogo a un onere amministrativo medio più basso. Per questo tipo di obblighi la complessità e numerosità delle informazioni richieste variano da impresa a impresa, determinando una distinzione piuttosto netta tra due gruppi di destinatari: un numero relativamente ridotto di imprese di grandi dimensioni e una serie numerosa di soggetti più piccoli che esibiscono una struttura di costi differenziata. Per questi obblighi l'Autorità ha predisposto, nel tempo, sistemi di acquisizione e trasmissione delle informazioni che tendono ad agevolare il più possibile l'adempimento (accesso *online*, campi precompilati, *form* standard disponibili sul sito *web*, assistenza alla compilazione) consentendo mediamente di contenere gli oneri amministrativi associati.

Se il costo medio annuale è un dato utile a far emergere l'onerosità del singolo obbligo per un'impresa, l'incidenza di ciascun OI sul totale degli obblighi di settore è un tipo di informazione diversa e particolarmente importante per l'Autorità, poiché da questa derivano delle indicazioni utili per comprendere l'impatto economico di possibili interventi di semplificazione.

Da questo punto di vista la comunicazione annuale al ROC presenta l'incidenza più alta poiché costituisce più del 60% dell'ammontare complessivo annuale degli oneri informativi del settore dei media. L'Informativa Economica di Sistema rappresenta il 22,42% del costo complessivo seguita dalla comunicazione relativa al contributo all'Autorità, che incide per il 14,63%. In ultimo si collocano il SIC, la Relazione annuale e l'Osservatorio, con percentuali di incidenza di molto inferiori.

Questi risultati suggeriscono che azioni di semplificazione degli obblighi diffusi potrebbero produrre vantaggi sull'intera platea di destinatari, con conseguenti benefici complessivi, in termini di risparmio di costi, superiori a quelli che si potrebbero ottenere intervenendo sugli OI ristretti.

Al riguardo l'indicazione proveniente dalle stime effettuate dà sostegno a quanto già realizzato dall'Autorità. Infatti, alcune semplificazioni sono state già messe in campo in materia di obblighi informativi diffusi, di recente proprio con riferimento alla Informativa Economica di Sistema, per la quale la delibera 235/15/CONS ha previsto un allineamento della scadenza con quella definita per la comunicazione annuale al ROC (v. *supra*). Tale misura non solo è finalizzata a garantire uniformità e completezza ai dati in possesso dell'Autorità ma permette anche la razionalizzazione delle attività di raccolta delle informazioni all'interno dell'impresa nonché delle scadenze temporali degli obblighi a vantaggio degli operatori del settore, come mostra anche il costo medio relativo all'obbligo IES che risulta, assieme alla comunicazione del contributo all'Autorità, il più basso tra gli OI del settore dei media.

## 9. SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Per il settore postale l'attività di regolamentazione da parte dell'Autorità è iniziata in tempi piuttosto recenti; di conseguenza, relativamente agli OI, bisogna considerare da un lato la presenza di oneri amministrativi ereditati dalla precedente normativa, dall'altro gli obblighi informativi determinati dall'intervento dell'Autorità rappresentano per le imprese del settore una novità, rispetto alla quale sono necessari adeguamenti organizzativi.



Le stime condotte mostrano (Tabella 3) che l'onere più elevato è quello connesso all'aggiornamento del portale AIDA da parte di Poste Italiane, che comporta un onere medio annuale di 11.725 euro.

*Tabella 3: incidenza OI settore servizi postali*

|                                     |   | Incidenza dell'OI<br>su settore (%) | Costo medio<br>(€) |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| Obblighi<br>specifici<br>di settore | Invio statistiche ricavi e volumi (Art. 2, comma 4,<br>e art. 14-bis DLgs 261/99) | 34,46                               | 301                |
|                                     | Aggiornamento Area Informativa Dedicata<br>all'Autorità (AIDA) (Art. 12 CdP)      | 7,68                                | 11.725             |
| Obblighi<br>trasversali             | Comunicazione contributo all'Autorità   | 47,69                               | 302                |
|                                     | Osservatorio sulle comunicazioni  | 5,43                                | 264                |
|                                     | RA - Relazione Annuale  | 4,75                                | 415                |
|                                     |   | 100                                 |                    |

*Fonte: elaborazioni Autorità*

I restanti obblighi informativi presentano un costo medio che ammonta a circa 300 euro l'anno; in particolare, si tratta di sistemi di rilevazione per il monitoraggio sul settore, quali l'invio di statistiche su ricavi e volumi, l'Osservatorio sulle comunicazioni e la Relazione annuale. Questi strumenti conoscitivi rappresentano fonti complementari di informazioni rilevate su un campione ridotto di operatori postali. Pur rispondendo al medesimo scopo, l'incidenza in termini percentuali è tuttavia differente e dipende dalla complessità delle informazioni richieste. Infatti l'invio di statistiche sui ricavi e sui volumi costituisce il 34,46% del totale degli oneri amministrativi, poiché questa è la base informativa principale su cui si basa l'attività di monitoraggio dell'evoluzione del settore da parte dell'Autorità. Inoltre la gran parte dei dati nell'ambito delle statistiche su ricavi e volumi è fornita da Poste Italiane mentre gli altri operatori postali contribuiscono con una quantità minima di informazioni.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In linea generale, per ciascun settore considerato, dall'analisi si conferma una maggiore incidenza degli OI di portata generale, ossia quegli oneri che gravano su un numero elevato di imprese, a cui però sono associati costi medi unitari più bassi, se confrontati con quelli di altri obblighi informativi. Ciò è dovuto, in particolare, alla presenza, tra i destinatari di questi adempimenti, di un gran numero di piccole imprese. Infatti, per le piccole imprese da un lato è plausibile sopporre un costo del lavoro maggiore, sia per il numero ridotto di personale, sia per la difficoltà di individuare all'interno dell'organizzazione professionalità dedicate, dall'altro lato, si prospetta un costo più basso dovuto al minor volume e complessità delle informazioni richieste, e quindi ai minori costi di coordinamento. Per gli obblighi simmetrici o generali, soprattutto se "compositi", l'effetto congiunto di questi fattori determina, come risultato netto, un costo medio più basso per le piccole imprese che provoca una diminuzione del costo medio complessivo dell'obbligo a livello settoriale. Viceversa, considerata l'ampia platea a cui si rivolgono, gli obblighi diffusi presentano un maggior costo complessivo e quindi una maggiore incidenza sul totale dei costi degli OI settoriali.

Relativamente agli OI con effetti ristretti, ossia quelli che ricadono su un numero minore di operatori, generalmente di grandi dimensioni, i costi medi tendono ad essere elevati nonostante l'incidenza delle economie di apprendimento. Questo in parte dipende dai fattori esogeni che determinano il costo medio dell'obbligo, quindi dal volume e dalla complessità delle informazioni richieste, e in parte dipende da fattori endogeni all'impresa, come i costi interni di coordinamento che crescono al crescere della specificità delle risorse impiegate per adempiere e all'aumentare delle dimensioni d'impresa.

L'indicazione di ordine generale, che emerge dalla misurazione, dunque, è che i grandi centri di acquisizione di informazioni, come la IES, il ROC, e in parte anche l'Osservatorio sulle Comunicazioni e la raccolta dati del settore postale, sono gli strumenti che permettono di gestire meglio gli obblighi diffusi. Ciò dipende non solo – per quanto detto sopra – dalla platea eterogenea e numerosa dei destinatari, ma anche dal fatto che mediante l'acquisizione centralizzata l'Autorità può incidere sugli elementi di costo esogeni all'impresa,

che sono maggiormente sotto il controllo del regolatore e non sono *firm-specific*. Infatti, la costruzione di poche ampie basi di informazioni consente di gestire in modo ottimale le problematiche inerenti le duplicazioni e le ridondanze nelle richieste di informazioni, nonché l'allineamento delle scadenze temporali, facilitando contemporaneamente anche il coordinamento interno tra gli uffici dell'Autorità. Per non parlare delle possibili esternalità derivanti dal minor ricorso alle richieste di informazioni non ricorrenti (v. *supra*), che possono essere sensibilmente ridotte grazie all'utilizzo delle informazioni acquisite attraverso tali banche dati.

Peraltro un maggior coordinamento interno all'Autorità e un accorpamento delle richieste di informazioni è stato richiesto dagli stessi *stakeholder*, in audizione e nei contributi inviati nel corso del procedimento, con riferimento non solo agli obblighi informativi ricorrenti ma, appunto, anche a quelli di natura occasionale; per questi ultimi, infatti, i costi di transazione possono divenire rilevanti proprio in considerazione dell'incertezza e della frequenza non regolare degli adempimenti.

Bisogna osservare tuttavia che per gli obblighi ristretti i possibili interventi di semplificazione richiedono una particolare attenzione, poiché per un verso sono gli OI che per la singola impresa costano di più, per altro verso sull'onere amministrativo da questi prodotto pesano soprattutto la complessità dell'informazione richiesta e il volume. Queste componenti sono cruciali nel determinare il livello di qualità dell'informazione, che a sua volta è il nodo nevralgico per un'efficace azione regolamentare. In definitiva, i piani di semplificazione per gli obblighi ristretti dovrebbero tener conto molto attentamente non solo degli oneri amministrativi ma anche e soprattutto dei benefici che derivano dal disporre di informazioni sufficienti e di buona qualità senza le quali l'azione dell'Autorità non potrebbe realizzarsi in modo efficace.

In sintesi, la misurazione degli oneri amministrativi qui presentata ha evidenziato che:



- i fattori alla base del costo sostenuto dall'operatore per adempiere sono sia di natura esogena, e dipendono dalle caratteristiche dell'obbligo e dalla regolamentazione, sia di natura endogena essendo legati anche all'efficienza della singola impresa;




- l’azione congiunta di tali fattori determina un costo medio dell’obbligo che differisce a seconda della dimensione d’impresa; infatti, a parità di OI (complessità, volume delle informazioni e frequenza), gli operatori piccoli sopportano un onere amministrativo medio inferiore rispetto a quelli di più grandi dimensioni, ma sensibilmente superiore se lo rapporta al fatturato d’impresa;
- dal punto di vista dell’Autorità un elemento conoscitivo rilevante per gli interventi di semplificazione, oltre al costo medio unitario, è l’incidenza del singolo obbligo sui costi totali sopportati dalle imprese per adempimenti informativi imposti dal regolatore;
- osservando ciascun settore d’intervento dell’Autorità, dall’analisi emerge una differenza, in termini di oneri amministrativi, tra obblighi generali e obblighi che hanno un’efficacia ristretta a un numero più ridotto di destinatari: i primi esercitano un’incidenza maggiore sul totale dell’onere di settore rispetto a quelli con efficacia ristretta, poiché si rivolgono a una platea di destinatari numerosa ed eterogenea;
- per contenere gli oneri amministrativi, nel caso degli obblighi generali sembra preferibile il ricorso un sistema unitario di acquisizione delle informazioni. Questo, infatti, favorirebbe il controllo delle determinanti esogene del costo sostenuto dall’impresa garantendo una gestione più efficiente dei flussi di dati che coinvolgono un elevato numero di soggetti obbligati. Al contempo, la gestione unitaria e coordinata delle informazioni può favorire una ottimizzazione degli usi informazioni acquisite, che potrebbero essere impiegate in una pluralità di attività regolatorie riducendo così le ridondanze;
- gli obblighi asimmetrici, o con efficacia limitata a singole categorie di imprese regolate (generalmente dotate di potere di mercato), presentano in generale un costo medio più elevato di quelli con portata generale e inter-settoriale. Infatti, essi gravano su imprese di dimensioni medio-grandi che se, da un lato, possono godere di economie di apprendimento, e in generale di una ridotta incidenza dei costi di transazione, dall’altra parte sono gravate da richieste di informazioni più frequenti e più complesse dal punto di vista dei dati richiesti. Peraltro, nel corso delle audizioni con gli operatori di maggiori dimensioni (e non solo gli *incumbent*) è emerso che

la complessità e il volume delle informazioni richieste comporta un innalzamento dei costi di coordinamento interni all'impresa; inoltre, per elevati livelli di specificità degli obblighi gli stessi costi di transazione tornano a esercitare un peso che può essere rilevante;

- pertanto, la centralizzazione nella gestione delle richieste di informazioni può contribuire a ridurre anche il costo medio degli obblighi asimmetrici e delle richieste di informazioni formulate nell'ambito di singoli procedimenti. Per questi, tuttavia, è opportuno ponderare attentamente il tipo di semplificazione da adottare. Infatti, una buona parte del costo di tali obblighi è generata dalla complessità delle informazioni richieste e dalla quantità. D'altronde gli obblighi ristretti in genere sono quelli strategici per l'efficacia della regolamentazione trattandosi di OI a carico degli operatori con un certo potere di mercato e degli *incumbent*, di conseguenza il rischio di intaccare l'efficacia della regolamentazione è maggiore.
- Dal punto di vista della semplificazione degli obblighi informativi, l'analisi suggerisce (cfr. Tabella 4) che l'Autorità possa intervenire con misure diverse a seconda della componente di costo su cui si vuole incidere e dell'effetto atteso (su singola impresa/sull'intero settore); al contempo è opportuno tenere conto della fattibilità della semplificazione in termini tecnici (vincoli derivanti da norme nazionali ed europee, da impegni internazionali, etc.), di risorse disponibili (umane e materiali), di tempo necessario, e soprattutto di impatto sugli effetti dell'azione regolamentare.

Tabella 4 – Componenti dell’onere amministrativo e interventi di semplificazione

| Effetti attesi                            | FATTORI DI COSTO               | TIPO DI INTERVENTO   | FATTIBILITA’  |
|---|--------------------------------|--|---|
| RIDUZIONE INCIDENZA SUL SETTORE           | Numero di soggetti obbligati   | Revisione del campione (solo in caso di OI non “censuari”)                 |    |
|   | Numero di OI                   | Eliminazione ridondanze e/o duplicazioni delle richieste di informazioni   |    |
|   | Dimensioni d’impresa ridotte   | Assistenza agli adempimenti (testi unici regolamentari, scadenziari, ecc.) |    |
| RIDUZIONE COSTO MEDIO PER SINGOLA IMPRESA | Complessità delle informazioni | Semplificazione del tipo di informazione                                   |    |
|   | Volume delle informazioni      | Eliminazione informazioni obsolete e/o ridondanti                          |   |
|   | Frequenza dell’OI              | Riduzione della frequenza/allineamento delle scadenze/                     |  |

-  Semplificazione molto complessa
-  Semplificazione complessa
-  Semplificazione fattibile

Fonte: elaborazioni Autorità

## FASE 3 – CRITICITÀ E LINEE PROGRAMMATICHE

Questa sezione della MOA presenta, innanzitutto, una sintesi delle problematiche segnalate dalle associazioni di categoria e dagli operatori, riguardo ai principali nodi di complicazione burocratica che comportano oneri amministrativi. L'analisi viene poi integrata dagli esiti della misurazione quantitativa condotta nella seconda fase della MOA, che ha consentito di identificare gli obblighi che comportavano i maggiori oneri informativi, selezionati come ambiti prioritari di intervento. In un'ottica di *better regulation*, l'attività valutativa condotta con l'esercizio di MOA è propedeutica all'elaborazione di un programma di misure di riduzione degli oneri amministrativi. Pertanto, l'identificazione delle criticità è corredata da alcune linee operative relative all'avvio di un piano di riduzione degli oneri amministrativi che tenga conto dei risultati della misurazione ma anche del più vasto insieme di obblighi informativi oggetto di mappatura nella fase ricognitiva ("fase 1"), così da conseguire un effetto di complessiva razionalizzazione dei processi di acquisizione e scambio di informazioni gestiti dall'Autorità.

Coerentemente con gli indirizzi contenuti nell'ultimo "*Programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, degli oneri regolatori e dei tempi dei procedimenti*", l'indicazione delle linee programmatiche è stata condotta sulla base di una valutazione complessiva *a priori* circa il potenziale impatto di eventuali misure di riduzione degli oneri amministrativi sui costi complessivi della regolazione. Pertanto, sono stati privilegiati i processi informativi che si inseriscono nei principali ambiti di intervento regolamentare dell'Autorità o che, in un'ottica di proporzionalità, possono produrre benefici per un numero più ampio di soggetti regolati.

### 10. OBBLIGHI INTER-SETTORIALI

L'analisi degli obblighi informativi ha permesso di rilevare che gli obblighi inter-settoriali, soprattutto se compositi e con effetti sulla generalità delle imprese di comunicazioni, comportano oneri amministrativi che incidono in misura diversa sulle aziende, risultando più gravosi per le piccole realtà imprenditoriali o associative, specie quelle che operano nel settore audiovisivo e dell'editoria. Pertanto, gli *stakeholder* hanno segnalato l'opportunità di

potenziare i sistemi informativi e le basi di dati afferenti ai principali strumenti di registro e raccolta di informazioni per ridurre le ridondanze e garantire un maggior coordinamento e concentrazione nelle richieste di dati, anche al fine di aumentarne il tasso di utilizzo. In questo senso, molti operatori hanno avanzato la richiesta di concentrare gli oneri informativi relativi alla richiesta di una stessa tipologia di dati (anagrafici, contabili, quote di mercato, ecc.) in un'unica informativa: ciò non soltanto nell'ottica di un allineamento temporale delle scadenze ma anche di accorpamento delle richieste e delle relative comunicazioni.<sup>56</sup>

In rapporto a queste richieste delle imprese, l'Autorità considera che non è sempre possibile concentrare gli strumenti di acquisizione dei dati economici in un'unica richiesta di informazioni, perché le diverse finalità dei procedimenti possono richiedere delle differenziazioni. Ciò comporta che, eventuali misure di questo tipo siano oggetto di un coordinamento interno alle singole unità organizzative interessate nell'ambito di un programma di riduzione degli oneri amministrativi.

Per quanto riguarda invece la raccolta di dati anagrafici, le associazioni rappresentative di PMI ed enti non-profit, operanti soprattutto nei settori dell'editoria e dell'emittenza radiotelevisiva, hanno indicato l'allineamento delle scadenze temporali previste per l'assolvimento degli adempimenti relativi al ROC come un possibile elemento di miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema.<sup>57</sup> In particolare, sarebbe utile avere maggiore stabilità circa le date delle scadenze in quanto lo spostamento dei termini per adempiere ad obblighi periodici incide negativamente sui costi delle imprese.

Negli ultimi anni, l'Autorità ha introdotto alcune misure di razionalizzazione e semplificazione per il ROC, introducendo sia innovazioni nella gestione del sistema informativo, sia una significativa riduzione degli oneri amministrativi in capo alle imprese. Il nuovo sistema informativo automatizzato consente di acquisire i dati anagrafici, quelli relativi agli organi amministrativi e

---

<sup>56</sup> Ad esempio, le richieste di informazioni sulle attività svolte dalle imprese dei media appaiono sia nella IES sia nella comunicazione annuale al ROC e, quindi, quindi sarebbe relativamente semplice concentrarle in un'unica comunicazione, soprattutto per le informazioni relative all'anagrafica, garantendo al contempo l'integrazione e la piena interoperabilità delle banche dati.

<sup>57</sup> Si vedano, in particolare, i verbali di audizione di FIEG e Aeranti Corallo.



agli assetti societari degli operatori di comunicazione direttamente dal Registro delle Imprese di Unioncamere, riducendo gli oneri di comunicazione dei soggetti obbligati. La funzione che permette di acquisire automaticamente le variazioni depositate presso le Camere di Commercio dai soggetti iscritti al Registro delle Imprese, traducendosi nell'aggiornamento dei dati presenti nel ROC, ha pertanto permesso la realizzazione di alcune innovazioni. In ordine agli obiettivi strategici prefissati, è stata resa operativa la convenzione per l'accesso ai servizi in cooperazione applicativa per lo scambio dei dati custoditi nel sistema informativo del Registro e dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. La convenzione consente, al momento, di accedere ad un servizio di controllo sulla correttezza dei codici fiscali comunicati al ROC.

È altresì in fase di avvio il coordinamento tra l'Autorità ed il Ministero della Giustizia per definire i meccanismi di integrazione e condivisione telematica delle banche dati e degli adempimenti nei confronti dei Tribunali e del ROC. Analogamente, è in fase di valutazione la stipula di una convenzione per la cooperazione informatica con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (sistema AVCPASS) detenuta dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici le cui funzioni sono state trasferite nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La convenzione dovrebbe essere finalizzata alla condivisione dei dati tra i sistemi telematici del ROC e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, al fine di ridurre gli oneri di verifica in capo ai soggetti appaltanti nella pubblica amministrazione. Sono state avviate interlocuzioni tra l'Autorità ed il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, per la condivisione in cooperazione applicativa della banche dati in uso ai predetti enti in un'ottica di efficientamento complessivo delle PA.

Con riferimento al ROC associazioni e imprese hanno segnalato alcune criticità in rapporto alla comunicazione di variazione prevista all'articolo 10 del Regolamento sulla tenuta del registro, mediante la quale gli operatori iscritti al ROC comunicano ogni variazione dei dati dichiarati all'atto dell'iscrizione, entro trenta giorni dal verificarsi di fatti o atti modificativi dell'attività.<sup>58</sup> Ciò è stato in

---

<sup>58</sup> L'obbligo in questione è stato censito ma escluso dalla mappatura di cui all'Allegato B in quanto le comunicazioni di controllo non hanno cadenza periodica ad esclusione di quelle dovute dalle imprese iscritte al ROC richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e

particolare evidenziato dalle imprese di comunicazioni elettroniche e dei media afferenti a grandi gruppi societari che sono maggiormente esposti all'obbligo di presentare dichiarazioni circa le variazioni dell'assetto proprietari e dell'attività sociale.<sup>59</sup> Al riguardo, è stato segnalato che gli obblighi informativi afferenti alle c.d. "comunicazioni di controllo" al ROC avrebbero ad oggetto informazioni che gli operatori non sono tenuti a comunicare alle Camere di Commercio, mentre i dati richiesti potrebbero essere in possesso di altri soggetti o unità organizzative dell'Autorità che esercitano un controllo sulle operazioni di concentrazione e sull'attività svolta. Pertanto, la maggioranza delle imprese intervenute ha auspicato un maggior coordinamento e una gestione unitaria di questo tipo di richieste di informazioni, che riduca gli oneri amministrativi relativi alla comunicazione di informazioni sulle attività svolte e le variazioni degli assetti societari.

Con riferimento all'acquisizione di dati contabili, l'obbligo informativo relativo alla dichiarazione di avvenuto versamento del contributo non è stato indicato come un ambito di particolare complicazione burocratica per le imprese né, sul piano dei costi, si configura come particolarmente gravoso. D'altra parte, alcuni operatori hanno segnalato che, poiché il contributo è calcolato attraverso i dati pubblicati nel bilancio di esercizio dell'azienda, che viene inviato all'Autorità a valle dell'approvazione dello stesso, sarebbe utile una revisione delle modalità per l'invio della relativa comunicazione, per esempio mediante un modello pre-compilato, sulla base delle regole stabilite dalle delibere in materia. In proposito, merita menzione l'avvio di un gruppo di lavoro per l'individuazione delle regole di calcolo del contributo per il 2016. Più in generale, è emersa l'esigenza di apportare qualche semplificazione e miglioramento della modulistica per rendere più agevole il calcolo dell'importo dovuto.<sup>60</sup>

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati economici, le consultazioni con gli *stakeholder* hanno evidenziato esigenze di maggior coordinamento e una sistematizzazione delle informazioni nei vari settori di interesse per l'Autorità. In tale prospettiva, il Servizio Economico-Statistico ha avviato alcune iniziative di

---

dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23.

<sup>59</sup> Le dichiarazioni al ROC sono state censite in una fase iniziale ma escluse dalla mappatura perché non rispondenti al criterio di rilevanza adottato nella metodologia seguita.

<sup>60</sup> In questo senso, si è espresso in particolare l'operatore H3G.

rafforzamento e razionalizzazione delle basi di dati di propria competenza e, in particolare, quelle afferenti all'Osservatorio delle comunicazioni e delle richieste di informazioni per la Relazione Annuale. In tal senso, in alcuni contributi degli operatori di telecomunicazioni si evidenzia che gli stessi dati economici e di mercato sono richiesti trimestralmente per alimentare l'Osservatorio delle Comunicazioni e periodicamente in occasione dell'avvio dei procedimenti di analisi dei mercati, auspicando un accorpamento di tali oneri.<sup>61</sup>

In definitiva, appare necessario evitare inutili duplicazioni dei dati, ovvero l'acquisizione di informazioni in formati non riutilizzabili attraverso sistemi informatici di *business intelligence*. Sarà quindi cura del SES coordinare quest'attività, specie nella componente periodica delle richieste di informazioni, implementando, in collaborazione con tutte le Strutture di primo livello, formati e sistemi che possano condurre ad una significativa semplificazione degli obblighi informativi ed una efficiente gestione dei relativi dati acquisiti dall'Autorità.

Infine, per quanto riguarda il complesso degli oneri informativi trasversali, merita menzione la posizione di alcuni operatori di comunicazioni elettroniche che chiedono al regolatore un intervento volto a garantire un *level playing field* con le imprese che forniscono servizi di comunicazione attraverso Internet in modalità c.d. "*over the top*", anche in considerazione dei costi amministrativi derivanti dall'adempimento agli obblighi di iscrizione al ROC, versamento e dichiarazione del contributo all'Autorità, nonché dall'ottemperanza a specifiche richieste di dati e informazioni.<sup>62</sup>

Al riguardo, si rappresenta che l'eventuale assoggettamento di nuove categorie di imprese che forniscono servizi di comunicazioni digitali agli obblighi informativi trasversali è una questione che investe direttamente le definizioni legislative delle attività su cui AGCOM esercita le proprie competenze in virtù della legge istitutiva e delle legislazioni settoriali. La possibilità di estendere l'ambito soggettivo dell'intervento regolatorio affidato alla competenza dell'AGCOM è, pertanto, una questione che esula dalle strette finalità del

---

<sup>61</sup> Si veda, in particolare, il contributo presentato da Fastweb.

<sup>62</sup> Per esempio, Telecom Italia ha chiesto che "in coerenza alla *ratio* di una "regolamentazione equivalente", in analogia all'evoluzione del quadro regolamentare europeo, si estenda l'obbligo di iscrizione al ROC ai fornitori di servizi di comunicazione digitale (includendo gli applicativi equivalenti alle comunicazioni come ad esempio WhatsApp e Google).

procedimento di MOA. Si tratta, in ogni caso, di una questione controversa e attualmente in discussione, sia nell'ambito delle riforme legislative avviate con la Comunicazione della Commissione *A Digital Single Market Strategy for Europe* [COM(2015) 192 *final*] sia in ambito BEREC, dove l'Autorità presiede il gruppo di lavoro "*Report on OTT Services*" attualmente in consultazione. In tali contesti, è stata avanzata la proposta di estendere il potere di richiesta di informazioni previsto all'articolo 5 della direttiva quadro 2002/21/CE in modo che ai regolatori di comunicazioni elettroniche sia possibile richiedere "*all information from all relevant parties necessary for fulfilling the tasks of NRAs*". Un eventuale ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo del potere di richiesta di informazioni del regolatore avrebbe certamente ricadute sul piano degli oneri informativi, di cui tener conto nella programmazione di interventi di semplificazione, razionalizzazione e riordino a valle del procedimento di MOA. In ogni caso, occorre evidenziare come l'Autorità, in anticipo rispetto al quadro europeo, abbia già esteso, laddove previsto dalla legislazione nazionale, alcune comunicazioni (quali la IES) a tali operatori attivi in Italia.

## 11. SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Il settore delle comunicazioni elettroniche è quello che, per il numero e la tipologia di obblighi informativi risulta maggiormente interessato dalla presenza di nodi di complicazione burocratica che incidono negativamente sui costi totali degli oneri informativi. Un elemento problematico rilevato nel corso delle audizioni riguarda il numero e la frequenza di richieste di informazioni nell'ambito di singoli procedimenti regolatori. Al riguardo, gli operatori intervenuti sono tutti concordi nel ritenere opportuna una revisione sistematica degli obblighi informativi, volta a ridurre – ove possibile – la frequenza delle richieste di dati, le richieste ridondanti allineando le scadenze con i principali obblighi "compositi", rivedere i sistemi di indicatori utilizzati per le attività di monitoraggio e i modelli utilizzati per la raccolta dati, al fine di adeguarli e aggiornarli all'evoluzione tecnologica e di mercato.

Gli Uffici hanno inoltre riscontrato la presenza di obblighi informativi ricorrenti che, tuttavia, sono così strettamente inerenti all'attività di regolazione da risultare pressoché inscindibili dagli obblighi regolamentari. Questo aspetto,

oltre a rappresentare un possibile ostacolo all'adozione di misure di riduzione incide soprattutto sull'*incumbent*, Telecom Italia, che è destinatario del maggior numero di richieste di informazioni formulate nell'ambito dei procedimenti di imposizione di obblighi regolamentari asimmetrici. Telecom Italia ha indicato tra gli obblighi informativi più onerosi: (i) la comunicazione di dati e informazioni formulate nell'ambito dei procedimenti di verifica e approvazione delle offerte di riferimento nei diversi mercati in cui vige un obbligo di trasparenza sui listini dei servizi *wholesale*; (ii) le richieste di informazioni in materia di servizio universale; e (iii) la produzione e comunicazione di dati contabili ed economici in ottemperanza agli obblighi di separazione contabile.

Più in generale, nell'ottica degli operatori SMP, i procedimenti di revisione delle analisi dei mercati rilevanti, la regolamentazione delle offerte di riferimento, la verifica della replicabilità delle offerte, le procedure di migrazione, comportano costi amministrativi legati alle attività istruttorie dove la partecipazione procedimentale si fonda su richieste di informazioni che possono risultare anche molto complesse. Nei questionari ricevuti sono state altresì segnalate richieste di informazioni sporadiche (per esempio nell'ambito di indagini conoscitive) che, anche perché non prevedibili sul piano del tipo di informazioni richieste, possono comportare costi significativi.

Con riferimento a questo tipo di richieste di informazioni, si considera che la stretta attinenza a obblighi regolamentari può rappresentare un ostacolo ad interventi di semplificazione amministrativa diretti alla totale eliminazione degli oneri informativi. Ciò, peraltro, potrebbe costituire una indebita compressione dei diritti di difesa procedimentale degli interessati, in quanto le richieste di informazione nei procedimenti regolatori summenzionati hanno sia la finalità di garantire l'acquisizione di dati per ridurre le asimmetrie informative a vantaggio del regolatore e dei concorrenti, sia quella di assicurare il contraddittorio nell'istruttoria tecnica, a garanzia degli operatori. Vi sono, al contempo, due punti di forza da considerare in un'ottica di riduzione degli oneri amministrativi: questo tipo di richieste di informazioni e la relativa reportistica non è prevista direttamente da fonti legislative ma da delibere dell'Autorità; tali delibere hanno scarsamente formalizzato procedure e contenuti della reportistica o dei data set richiesti, in quanto è opportuno garantire adeguati margini di flessibilità nella richiesta delle informazioni che si rendono necessarie di volta in volta

nell'ambito di uno specifico procedimento, ancorché ricorrente o periodico. Pertanto, l'Autorità potrebbe intervenire mediante interventi di riordino complessivo che - valorizzando i sistemi informativi afferenti all'Osservatorio delle comunicazioni e alla Relazione Annuale – consentano di ridurre il numero e la frequenza delle richieste di informazioni, senza tuttavia eliminare l'obbligo informativo strettamente connesso all'esercizio della funzione regolamentare.

Queste considerazioni sono supportate anche da specifiche istanze che gli operatori hanno formulato all'interno dei questionari distribuiti per la MOA e nell'ambito di altri procedimenti dell'Autorità. Per esempio, nell'ambito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 42/15/CONS, concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, Telecom Italia ha chiesto una revisione di alcuni degli obblighi informativi vigenti in materia di monitoraggio sul rispetto degli impegni regolamentari mediante gli indicatori di qualità *KPI* e l'impiego di database (OI n. 18). L'operatore, in particolare, ha chiesto all'Autorità “una razionalizzazione degli obblighi informativi vigenti in tale contesto con riferimento alla produzione dei database utilizzati per la reportistica, mediante la realizzazione di una piattaforma telematica integrata”. Questo intervento consentirebbe, a detta dell'operatore, di soddisfare le esigenze informative di AGCOM e dell'Organo di Vigilanza istituito ai sensi della delibera 718/08/CONS facilitando lo scambio di informazioni e la produzione di report.

Un esempio delle ridondanze rilevate nel corso della fase 3 della MOA riguarda le informazioni richieste per le verifiche condotte mediante i test di replicabilità delle offerte. Nel proprio contributo, Telecom Italia ha segnalato, in particolare, l'esistenza di sovrapposizioni tra i dati richiesti per le offerte di riferimento di servizi *wholesale* necessari per la definizione del *mix produttivo* (par. 5.2) vengono già forniti trimestralmente all'Autorità in virtù degli obblighi generali sulla reportistica.

Inoltre, per le schede informative su offerte oggetto di verifica di replicabilità i dati sulle condizioni economiche delle offerte sarebbero forniti sia nelle schede informative inerenti al procedimento di verifica della replicabilità sia nelle schede sulla trasparenza tariffaria rilevanti nell'ambito della tutela del consumatore. Questa criticità è stata peraltro evidenziata da Telecom Italia nel procedimento avviato con la delibera n.181/15/CONS di avvio della

consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante “Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica” ove peraltro l’Autorità si propone di rivedere il set di informazioni richieste agli operatori per le comunicazioni di dati sulle condizioni delle offerte. Il procedimento in parola (ex del. 181/15/CONS) è stato indicato da diversi operatori e associazioni come un ambito di regolamentazione meritevole di attenzione sotto il profilo dei rischi di introduzione di nuovi oneri amministrativi per le imprese. Gli obblighi informativi in parola potrebbero quindi essere oggetto di esame nell’ambito di un programma di semplificazione e razionalizzazione.

In definitiva, il settore in cui si riscontrano le maggiori esigenze di revisione e riordino degli obblighi informativi è quello della tutela del consumatore dove, peraltro, il carattere simmetrico degli oneri informativi comporta costi ricadenti sull’intera popolazione di riferimento (fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche) risultando quindi più gravosi per le imprese minori.

Una prima area di criticità rilevata riguarda le comunicazioni di dati previste nell’ambito del sistema di risoluzione delle controversie operatori – utenti. Una seconda area meritevole di semplificazione e riordino riguarda le procedure di inserimento dei dati, compilazione e trasmissione dei modelli e formulari sugli indicatori di qualità dei diversi tipi di servizi di comunicazioni elettroniche.

Inoltre, alcuni contributi ricevuti nell’ambito del procedimento hanno segnalato come un miglior coordinamento nella gestione degli obblighi informativi si renda necessario non soltanto tra i diversi centri di raccolta dati operanti all’interno di AGCOM ma anche con altre pubbliche amministrazioni che condividono competenze in materia di comunicazioni elettroniche. Gli operatori di telecomunicazioni, sono infatti coinvolti in una pluralità di processi di scambio di informazioni con diverse PA o enti pubblici tra cui il MISE, la Fondazione Ugo Bordoni, gli Enti Locali.<sup>63</sup> Gli oneri informativi nei confronti di

---

<sup>63</sup> Nel contributo di AIPP, per esempio, si elencano i seguenti adempimenti: informazioni ad AGCOM e a FUB nell’ambito dell’iniziativa MisuraInternet; autocertificazioni di dettaglio al MISE su ubicazione e utenze attive, per poter versare i contributi dovuti per l’autorizzazione rete e/o telefonica nella misura agevolata per le PMI (che è appunto in funzione del numero di utenti); informazioni dettagliate su tutte le utenze telefoniche da comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate, per le

questi enti non rientrano nella sfera di intervento attribuita all'Autorità ma possono essere indirettamente alleggeriti attraverso interventi di integrazione e interoperabilità delle banche dati, sull'esempio di analoghe iniziative avviate per l'efficientamento del ROC (v. *supra*).

Infine, un'ultima area di semplificazione è stata rinvenuta nella raccolta di informazioni per la predisposizione dei report annuali del BEREC.<sup>64</sup> Al riguardo, nel corso delle audizioni e nelle risposte ai questionari diversi operatori hanno lamentato l'eccessiva complessità e quantità di informazioni richieste, identificando altresì ridondanze con altri processi informativi. A ciò si aggiunge la valutazione dei costi condotta dall'Autorità, che evidenzia l'elevata incidenza della reportistica BEREC sul roaming internazionale sugli oneri amministrativi complessivamente gravanti sugli operatori di comunicazioni elettroniche.

---

esigenze di verifiche fiscali; AGCOM e FUB per il progetto "SINB" al fine di ripartirne i costi; informazioni agli Enti locali (Province e Comuni) per quantificare TOSAP / COSAP.

<sup>64</sup> H3G, per esempio, ha espressamente indicato le difficoltà nella compilazione dei formulari distribuiti per il Report BEREC sulla terminazione.



## 12. SETTORE DEI MEDIA

Nel settore dei media, la forte eterogeneità nelle caratteristiche delle imprese destinatarie di obblighi informativi è stata rilevata come un fattore di criticità sia ai fini di una stima attendibile degli oneri amministrativi, sia nell'ottica di una valutazione complessiva dei nodi di complicazione burocratica su cui intervenire a seguito della MOA.

Al riguardo, le associazioni intervenute in audizione hanno segnalato che per alcuni obblighi informativi sono previste le stesse attività standard (cioè gli stessi adempimenti) indipendentemente dalle dimensioni delle imprese interessate o dalla forma societaria. In particolare, le associazioni intervenute hanno chiesto che nella valutazione dell'onerosità degli obblighi informativi si tenesse conto delle specificità che caratterizzano le imprese radiofoniche e televisive locali. Generalmente, si tratta di soggetti di dimensioni molto limitate, soprattutto nel settore radiofonico, tanto che molti di essi sono esclusi dall'obbligo di contributo all'Autorità (avendo un fatturato inferiore ai 500.000 euro), pur rimanendo soggetti agli stessi obblighi di comunicazione degli altri operatori. Pertanto, il peso relativo degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti amministrativi e informativi può risultare più significativo per queste società di minori dimensioni (v. *supra*).<sup>65</sup> Di questo dato si è tenuto conto per la stima degli oneri amministrativi nel capitolo precedente ed anche nella valutazione delle criticità organizzative e burocratiche oggetto della terza fase della MOA. Infatti, la diversa tipologia di costi in cui incorrono le piccole emittenti locali nell'assolvimento di oneri amministrativi comporta anche che, in presenza di numerose richieste di informazioni sporadiche e non prevedibili, vi sia un aggravio degli oneri amministrativi che, in un dato esercizio di bilancio, incide in misura molto più significativa sulle PMI che non sulle grandi imprese radiotelevisive o gruppi editoriali.

---

<sup>65</sup> Nel contributo prodotto da Confindustria RadioTV, si evidenzia che il costo del personale del settore privato radiotelevisivo, risultante dai bilanci analizzati, ammonta a oltre 1,8 miliardi di euro con un'incidenza media sui ricavi del 20,5%. Il comparto delle TV locali presenta un rapporto costo medio del personale/ricavi superiore a quello del settore (31,9%). Questi dati sono indicativi della circostanza che, data la scarsa disponibilità di risorse interne (in termini di numero di addetti delle singole emittenti locali), tali soggetti sono necessitati ad adempiere agli oneri informativi imposti dall'Autorità utilizzando consulenze esterne.

Negli ultimi anni, peraltro, c'è stata una forte contrazione dei ricavi e, in misura minore, anche del numero di imprese del settore. In un contesto così difficile i costi amministrativi incidono in misura ancora più negativa sul bilancio delle imprese e degli enti comunitari che operano nel settore.

Pertanto, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica e della fase di assestamento che attraversano i mercati dell'audiovisivo, per effetto di significativi mutamenti dello scenario tecnologico, le associazioni intervenute in rappresentanza delle imprese radiotelevisive hanno segnalato l'opportunità di misure di riduzione degli oneri amministrativi, a valle della MOA, che avrebbero l'effetto di favorire una razionalizzazione delle risorse impiegate dalle aziende per l'assolvimento di oneri informativi. In questa prospettiva, le associazioni di categoria hanno rilevato una criticità nell'assenza di coordinamento e nell'eccessiva dispersione degli obblighi informativi imposti da diverse strutture organizzative dell'Autorità, che possono comportare difficoltà soprattutto per le emittenti minori dove le unità aziendali preposte agli affari regolamentari hanno dimensioni ridotte in termini di personale e risorse.

Nel corso delle audizioni sono stati inoltre rilevati alcuni casi specifici in cui gli adempimenti informativi risultano relativamente più onerosi per le PMI rispetto. Per esempio, nel caso delle emittenti locali minori costituite in associazioni o fondazioni e che non svolgono attività commerciale, non sussiste obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (tenuto presso la Camera di Commercio). Questi soggetti, pertanto, non possono beneficiare delle semplificazioni rese disponibili dal ROC mediante l'integrazione con le informazioni del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) gestito dalla Unioncamere (cfr. delibera n. 393/12/CONS).

Inoltre, tenuto conto delle modifiche intervenute nel quadro legislativo di riferimento per le autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi, è stata evidenziata la necessità di semplificare il sistema di comunicazione al ROC. Per esempio, sono state riscontrate alcune difficoltà nella modulistica predisposta dall'Autorità per la raccolta di dati e informazioni che alimentano il ROC, in quanto fino allo scorso anno erano previsti modelli distinti per i fornitori di contenuti (Modello/22 ROC) e per i fornitori di servizi media (Modello/24 ROC). Questa problematica ha trovato tuttavia già risoluzione, con l'adozione della delibera n. 565/14/CONS che ha apportato una serie di modifiche al ROC,

tra cui la soppressione del modello 22/ROC recante “Fornitore di contenuti”, sostituito dal modello 24/ROC recante la nuova dicitura “Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici non lineari/fornitore di contenuti”.

Sulla base di questo esempio, tuttavia, emerge l’opportunità di una revisione più sistematica e coordinata della modulistica prevista nell’ambito dei diversi obblighi informativi vigenti nel settore dei media, unitamente a un’attività di codificazione e razionalizzazione degli stessi, al fine di tener conto delle novità intervenute nel contesto normativo e di mercato degli ultimi anni.

In questa direzione, del resto, si collocano alcuni recenti interventi di sistematizzazione degli obblighi informativi, per esempio nei procedimenti di verifica sulle quote di programmazione televisiva, come da delibera n.151/14/CONS. Questo tipo di intervento è stato fortemente auspicato da alcune imprese del settore che hanno risposto ai questionari, che hanno indicato nella disciplina degli obblighi di programmazione una delle aree di maggiore criticità, sul piano della semplificazione, in quanto interessate da fenomeni di *gold-plating* dovuti alla permanenza, nel quadro normativo nazionale, di obblighi non più previsti dalla direttiva AVMS.<sup>66</sup>

Sul piano della valutazione economica, gli obblighi informativi più onerosi in termini di incidenza sul totale dei costi sostenuti dalle imprese per ottemperare agli obblighi informativi più rilevanti sono le comunicazioni di dati al ROC e alla IES. Ma tale evidenza è determinata dall’ampio numero di operatori soggetti a tali obblighi, piuttosto che dai costi medi, che risultano piuttosto contenuti.

In termini di costo medio, invece, l’obbligo informativo più oneroso è la risposta alle richieste di informazioni per la valutazione del SIC che, tuttavia, presenta margini di riduzione degli oneri informativi attraverso una più efficace gestione dei sistemi informativi e di raccolta dati che alimentano il procedimento di valorizzazione del sistema integrato delle comunicazioni. Al riguardo, giova evidenziare che nelle risposte ai questionari MOA fornite da Mediaset la principale criticità evidenziata riguarda appunto la ridondanza nella richiesta di dati (soprattutto di ordine economico) per gli adempimenti relativi a SIC, IES e RA. Infatti, come evidenziato in precedenza, l’impianto della IES è focalizzato a

---

<sup>66</sup> In questo senso, in particolare, il contributo di Sky.

ricevere le informazioni delle singole società. Ciò impone che, quando la IES è utilizzata ai fini della valorizzazione del SIC, si renda necessaria un'ulteriore richiesta di informazioni, almeno per i maggiori soggetti, a livello di bilancio consolidato di gruppo. Questo potrebbe essere evitato già nella fase di formazione del dato, richiedendo direttamente in ambito IES (e non successivamente al momento del procedimento SIC) il dato di bilancio consolidato in sostituzione dei dati relativi ai bilanci delle singole società che contribuiscono al consolidamento, consentendo, in tal modo, una semplificazione che si tradurrebbe in un minor aggravio per le imprese, come evidenziato nei contributi delle imprese che hanno risposto ai questionari.

Una considerazione simile è stata svolta nel contributo di La7 che segnala ridondanze tra le richieste di informazioni formulate nell'ambito di questi obblighi ricorrenti e le indagini conoscitive. Sky, inoltre, ha individuato sovrapposizioni nelle richieste di dati sui canali digitali ai sensi del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* (del. 353/11/CONS), della IES e del ROC evidenziando, peraltro, che in questa materia il percorso di coordinamento del ROC con le banche dati del MISE potrebbe servire a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. La sovrapposizione tra le richieste di dati ai sensi della delibera n.353/11/CONS e le comunicazioni al ROC (sezione Catasto delle frequenze) sono state altresì segnalate nel contributo di RAI.

L'identificazione di richieste di dati ridondanti emerge, in definitiva, sia dalla ricognizione interna effettuata dagli uffici sia dalla consultazione degli interessati e giustifica l'esigenza di coordinamento e gestione unitaria ampiamente segnalata nei contributi delle imprese intervistate. Queste hanno segnalato, in particolare, l'opportunità di valorizzare le informazioni della IES, e più in generale di tutte le banche dati dell'Autorità, per consentire una migliore capacità di analisi e una reportistica più efficace.

Nel suo complesso la IES alimenta, infatti, annualmente un database per un insieme relativamente articolato di tabelle e di relazioni i cui dati potrebbero essere maggiormente sfruttati per analisi particolarmente complesse, di interesse dell'Autorità. Ciò impone una attenta riflessione sul miglioramento delle risorse finalizzate ad una ottimizzazione graduale delle informazioni e dell'analisi dei dati ricevuti.

Sulla base delle criticità segnalate, si evidenzia la possibilità di intervenire sulle banche dati esistenti per migliorare i processi informativi generati da fonti eterogenee. Inoltre, occorre valutare la predisposizione di risorse che si indirizzino verso l'interoperabilità con sistemi interni ed esterni all'Autorità per consentire un censimento completo dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. In questo senso, andrebbe certamente percorsa la strada della interoperabilità con banche dati esterne quali quelle detenute dalle Camere di commercio.

In ogni caso, analogamente al ROC, anche per la ES l'Autorità ha già intrapreso un percorso di modifica regolamentare per il miglioramento della gestione dei dati (v. *supra*). Ciò è evidenziato dal basso costo medio stimato (nella fase 2 della MOA) per l'assolvimento del relativo onere informativo.

Infine, l'assenza di coordinamento tra richieste di dati puntuali e obblighi informativi generali rappresenta un'area di criticità anche sotto il profilo della quantificazione degli oneri, che hanno un costo di gran lunga più elevato per le richieste *ad hoc* anche per le imprese di maggiori dimensioni. Ciò suggerisce un rafforzamento degli obblighi ricorrenti (quali la IES) i quali, in forza della loro previsione e relativa stabilità, consentono di programmare ed ottimizzare tutti i fattori che concorrono al loro assolvimento.

Con specifico riferimento agli oneri amministrativi derivanti dal contratto di servizio della concessionaria del servizio pubblico, la RAI ha segnalato che la reportistica è segmentata in diverse aree (palinsesto, obblighi di programmazione, obblighi di natura tecnica e copertura, altri obblighi di natura editoriale etc.) il che configurerebbe gli oneri informativi come meri adempimenti burocratici, mentre sarebbe preferibile l'adozione di un approccio orientato a una gestione efficiente e flessibile dello scambio di dati.

### 13. SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Le criticità rilevate per il settore postale riguardano sia gli obblighi ricorrenti oggetto di mappatura, sia le richieste sporadiche. Queste scaturiscono, in particolare, da un generico obbligo di informazione cui è tenuta Poste Italiane nei confronti dell'Autorità di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 261/99 e –

per Poste Italiane – dall’articolo 3, comma 1 del Contratto di Programma, assumendo comunque un peso rilevante sia per la loro numerosità sia per il tempo che richiedono alle strutture aziendali interessate per fornire gli opportuni riscontri.

Per quanto riguarda gli obblighi oggetto di mappatura e misurazione, le principali ridondanze sono state riscontrate in relazione all’aggiornamento del portale AIDA, creato ed alimentato a beneficio dell’Autorità, che contiene, ai sensi dell’art. 12 del Contratto di Programma. Molte delle informazioni ivi contenute, quali ad esempio, i documenti contabili, i dati sulla qualità, le informazioni sulla rete postale e sulle strutture di recapito, sono già in possesso dell’Autorità in quanto fornite a quest’ultima in virtù di altri adempimenti informativi (si veda, ad esempio, la trasmissione dei Piani UP, delle Relazioni sulla qualità) ovvero perché pubbliche (nel caso dei documenti contabili ovvero degli articoli della rassegna stampa). Per tutte queste ragioni, Poste Italiane ha richiesto di eliminare l’obbligo informativo legato al portale AIDA ovvero di ridurre i documenti in esso contenuti (es. rassegna stampa, che comporta aggiornamento quotidiano del portale), riducendo, conseguentemente, il numero e la frequenza degli aggiornamenti del portale.

Inoltre, sono state identificate “aree di duplicazione” delle informazioni con particolare riferimento alla comunicazione del dato totale volumi da servizio postale richiesto sia nelle Statistiche sui reclami, sia nelle Statistiche sui Volumi e Ricavi; ai dati sui reclami di posta prioritaria, invii raccomandati e invii assicurati contenuto sia nelle Relazioni semestrali (dato per semestre) sia nelle Statistiche reclami (dato annuale).

Inoltre, nel contributo di Poste Italiane è stata segnalata l’esigenza di una semplificazione del questionario con cui l’Autorità richiede annualmente i dati statistici, con la revisione del format del questionario nell’ottica di evitare eventuali duplicazioni.

Tra le proposte avanzate vi è anche il ricorso a pagine web dedicate per l’assolvimento degli adempimenti informativi che possono sovrapporsi a obblighi di trasparenza verso gli utenti. Sono state, infine, identificate alcune aree di riduzione degli oneri amministrativi mediante una revisione delle tempistiche

e della frequenza di comunicazione dei dati per la notifica variazioni dei prezzi del SU e la comunicazione prezzi speciali prevista dal Contratto di Programma.

E' stata inoltre identificata un'area di auspicabile riordino normativo, per evitare fenomeni di *gold-plating*, in relazione alle comunicazioni della variazioni delle condizioni tecniche attuative (CTA) della posta massiva previste con DM 12 maggio 2006, art.2, che andrebbero riviste alla luce delle regole definite dalla delibera n 728/13/CONS.

In definitiva, possibili interventi di riduzione degli oneri amministrativi necessitano in ogni caso di una verifica puntuale, nell'ambito di un programma coordinato e coerente.

## 14. RACCOMANDAZIONI E PRIORITÀ STRATEGICHE PER L'ADOZIONE DI UN PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Le conclusioni della “fase 1” relativa all’attività di mappatura di tutti gli oneri informativi imposti dall’Autorità, nonché quelle della “fase 2” di valutazione economica degli oneri amministrativi relativi agli obblighi prioritari, unitamente alle criticità evidenziate dagli operatori e dalle relative associazioni di categoria riportate nel presente capitolo, portano a definire alcune linee di intervento volte ad un piano complessivo di semplificazione ed efficientamento.

L’elemento di principale criticità segnalato nelle risposte ai questionari riguarda l’eccessiva sovrapposizione tra le richieste di informazioni sia nell’ambito di singoli procedimenti sia nell’assolvimento di adempimenti inerenti a obblighi amministrativi complessi o compositi. In tutti i settori di intervento dell’Autorità, infatti, l’assenza di un’amministrazione unitaria e coordinata delle attività di raccolta e gestione delle informazioni e dei dati è stata indicata dagli *stakeholder* consultati come una criticità generale cui porre rimedio al fine di evitare ridondanze nelle richieste di dati e, di conseguenza, ridurre gli oneri gravanti sulle imprese. In assenza di un sistema unitario di raccolta e gestione dei dati, lo scambio di informazioni da parte di diverse strutture sia dal lato del regolatore sia da parte dei regolati (che in alcuni casi si avvalgono di diverse unità aziendali per fornire dati all’Autorità nell’ambito di varie attività regolatorie) può risultare aggravato da richieste di dati ridondanti, perché già in possesso dell’amministrazione, o determinare possibili incongruenze sui dati di mercato comunicati dagli operatori nell’ambito di diversi procedimenti con ripercussioni negative sulla qualità delle informazioni. A ciò si affiancano problematiche specifiche che possono intaccare le realtà imprenditoriali minori nei singoli settori di intervento.

Sulle base delle considerazioni su esposte, e in linea con le buone prassi in materia di MOA, l’Autorità avvia un **programma di misure di riduzione degli oneri amministrativi** che terrà conto delle priorità di intervento identificate nell’ambito di questo esercizio di MOA, sulla base dei contributi degli *stakeholder* e della valutazione svolta. In particolare, le linee operative ricavate dalle risultanze del procedimento di MOA riguardano:



L'insieme degli obblighi informativi ricorrenti (intersettoriali e settoriali):

L'intervento di razionalizzazione sarà fondato su tre pilastri:

1. la creazione di un sistema di gestione unitaria e coordinata di banche dati integrate che consentano di ridurre le richieste di informazioni puntuali nell'ambito di singole attività procedimentali;
2. l'allineamento delle scadenze temporali delle richieste di informazioni con periodicità fissa che si rivolgono alle medesime categorie di destinatari, sull'esempio dell'intervento di riordino delle tempistiche e dei sistemi di indicatori disposto dal regolatore francese Arcep nel 2015;
3. un piano di lavoro per favorire l'integrazione con banche dati esterne all'Autorità.

Tenendo conto di una semplificazione, peraltro già in atto (v. *supra*) di obblighi intersettoriali, quali ROC e Contributo, è plausibile supporre un risparmio del costo medio unitario del 5-7%, con un impatto stimato sull'ammontare totale degli oneri di circa il 4-5%.

Per il settore delle comunicazioni elettroniche:

- la semplificazione della modulistica utilizzata in ambito BEREC per la raccolta di dati sul *roaming* internazionale e i servizi di terminazione, da promuovere in ambito europeo attraverso la condivisione di un *data set* e un sistema di indicatori più snelli;
- un maggiore utilizzo dei dati richiesti nell'ambito dei sistemi informativi che alimentano l'Osservatorio delle Comunicazioni e la Relazione Annuale limitando, ove possibile, la frequenza delle richieste di informazioni puntuali e ricorrenti;
- eliminazione delle ridondanze nelle richieste di informazioni sulle condizioni delle offerte al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica;
- il riordino degli oneri informativi sia con interventi regolamentari sia con misure tecniche di integrazione delle banche dati.

La diminuzione delle ridondanze e l'allineamento temporale di alcuni obblighi informativi potrebbero fruttare risparmi stimati intorno al 5-10% degli oneri totali; tali risparmi, per la natura degli obblighi di settore (BEREC, Relazione Annuale, Osservatorio delle comunicazioni, COCOM e Digital Agenda), riguarderebbero principalmente gli operatori di maggiori dimensioni.

Per il settore dei media audiovisivi, radiofonici e dell'editoria:

- la valorizzazione dell'Informativa Economica di Sistema, con una riduzione delle richieste di informazione puntuali;
- allineamento delle scadenze degli obblighi informativi;
- riordino e codificazione degli oneri informativi.

Dalla valorizzazione dell'Informativa Economica di Sistema e dall'allineamento delle scadenze, è possibile attendersi una riduzione degli oneri totali di settore di circa il 15-20%, con un effetto esteso a tutti gli operatori vista la caratteristica di maggiore diffusione degli obblighi informativi a carico delle imprese che operano nel settore dei media.

Per il settore postale:

- proposta di soppressione del Portale AIDA dal contratto di programma MISE - Poste Italiane.

Tale intervento consentirebbe una riduzione degli oneri complessivi di settore dell'ordine del 7-8%, e di una riduzione degli oneri in campo all'impresa *incumbent* (Poste Italiane) di circa il 45-50%.